

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO

Comuni:
Tuscania e Arlena di Castro

Località "Mandria Casaletto - San Giuliano - Cioccatello - Campo Villano "

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

Sezione :

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE ED ALLEGATI

Titolo elaborato:

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGRAMMATICO

N. Elaborato: **SIA.01**

Scala:

Committente



WPD San Giuliano S.r.l.
Viale Aventino, 102
00153 Roma(RM)
c.f. e P.IVA 15443461007

Amministratore
Ing. Lorenzo LONGO

Progettazione



sede legale e operativa
San Giorgio Del Sannio (BN) via de Gasperi 61
sede operativa
Lucera (FG) S.S.17 loc. Vaccarella snc c/o Villaggio Don Bosco
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE



Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	Maggio 2020	AB sigla	PM sigla	NF sigla	Emissione progetto definitivo
Nome File sorgente		GE.TSC01.PD.SIA.01.dwg	Nome file stampa	GE.TSC01.PD.SIA.01.pdf	Formato di stampa A4

INDICE

1	INTRODUZIONE	3	4	QUADRO PROGRAMMATICO/PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO: ANALISI DELLE TUTELE	29
1.1	Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA)	3	4.1	Pianificazione Ordinaria Generale _ Strumenti di Governo del Territorio.....	30
1.2	Impianto metodologico della Parte Prima dello SIA.....	3	4.1.1	<i>La Legge Quadro Regionale n. 38 del 22/12/1999.....</i>	30
1.3	Ambito tematico del progetto.....	5	4.1.2	<i>Il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG).....</i>	30
1.4	Aspetti autorizzativi e procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).....	5	4.1.3	<i>Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).....</i>	31
1.5	Considerazioni preliminari sulla compatibilità del progetto con le tutele vigenti _ Elenco autorizzazioni, pareri e atti di assenso necessari	6	4.1.4	<i>Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG).....</i>	32
2	UBICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL PROGETTO 15		4.1.5	<i>La Pianificazione urbanistica di Tuscania.....</i>	33
2.1	Ubicazione e caratteristiche generali dell'area di impianto	15	4.1.6	<i>La Pianificazione urbanistica di Arlena di Castro</i>	35
2.2	Principali caratteristiche dell'impianto.....	16	4.2	Pianificazione Ordinaria Separata _ Strumenti di tutela delle aree naturali protette.....	35
3	AMBITO TEMATICO DEL PROGETTO_ STRATEGIE, PROGRAMMI E PIANI PER L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E IL CLIMA	18	4.2.1	<i>Il sistema delle aree naturali protette.....</i>	35
3.1	Ambito Tematico del progetto _ Strategie e accordi internazionali per l'energia e il clima.....	18	4.2.2	<i>Il Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP)</i>	37
3.1.1	<i>Gli Accordi Internazionali.....</i>	18	4.3	Pianificazione Ordinaria Separata _ strumenti di tutela paesaggistica a prevalente contenuto vincolistico	37
3.1.2	<i>Il Protocollo di Kyoto.....</i>	18	4.3.1	<i>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio _ D.lgs 42/2004</i>	37
3.1.3	<i>L'accordo di Parigi sul Clima.....</i>	18	4.3.1	<i>I Piani Territoriali Paesaggistici (PTP) della Regione Lazio</i>	39
3.2	Ambito Tematico del progetto _ Strategie e strumenti operativi dell'Unione Europea per l'energia e il clima	19	4.3.2	<i>Il PTPR: interferenze delle opere e tutele vigenti</i>	39
3.2.1	<i>Winter Package.....</i>	19	4.4	Pianificazione Ordinaria Separata _ Strumenti di settore sovraordinati e operativi, di tutela del suolo, delle acque, del patrimonio forestale e dell'aria.	42
3.2.2	<i>Strategie dell'Unione Europea rispetto all'Accordo globale sul Clima (Parigi 2015)</i>	20	4.4.1	<i>Vincolo Idrogeologico RDL n. 3267/1923.....</i>	42
3.2.3	<i>Pacchetto Clima-Energia 20-20-20</i>	20	4.4.2	<i>Piano Stralcio di assetto Idrogeologico (PAI).....</i>	43
3.2.4	<i>Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030.....</i>	20	4.4.4	<i>Piano forestale Regionale (PFR).....</i>	45
3.2.5	<i>Direttiva Energie Rinnovabili.....</i>	21	4.4.5	<i>Piano di risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)</i>	46
3.2.6	<i>Azioni Future nel campo delle Energie Rinnovabili.....</i>	21	4.4.1	<i>Note in merito ad altri strumenti normativi.....</i>	46
3.2.7	<i>Rapporto di coerenza della proposta in progetto</i>	22	5	SCHEDI DI SINTESI DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO E DELLA CONFORMITA' CON LA NORME DEI PRINCIPALI PIANI VIGENTI.	48
3.3	Ambito Tematico Del Progetto _ Strategie e strumenti di programmazione energetica dello stato italiano.....	22	5.0	49	
3.3.1	<i>Piano Energetico Nazionale.....</i>	22	5.1	Schede di Sintesi interferenze del progetto con i Sistemi e Componenti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)	49
3.3.2	<i>Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente</i>	22	5.2	Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).....	61
3.3.3	<i>Legge n. 239 del 23 agosto 2004.....</i>	23	5.2.1	<i>Paesaggio Naturale (Tavola A del PTPR).....</i>	61
3.3.4	<i>Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017</i>	23	5.2.2	<i>Paesaggio Naturale di continuità (Tavola A del PTPR).....</i>	63
3.3.5	<i>Atti normativi di recepimento delle Direttive Europee.....</i>	23	5.2.3	<i>Paesaggio Agrario di Valore (Tavola A del PTPR).....</i>	64
3.3.6	<i>Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.....</i>	24	5.2.4	<i>Paesaggio Agrario di continuità (Tavola A del PTPR).....</i>	68
3.3.7	<i>Normativa specifica in materia energetica</i>	25	5.2.5	<i>Tutela delle Visuali (tavola A del PTPR).....</i>	70
3.3.8	<i>Rapporto di coerenza della proposta in progetto</i>	26	5.2.6	<i>Aree tutelate per legge (Tavola B del PTPR).....</i>	71
3.4	Ambito Tematico del progetto _ Strategie e strumenti di programmazione energetica della Regione Lazio	26	5.3	Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Regionale Aree Naturali Protette (PRANP)	72
3.4.1	<i>Il Piano Energetico Regionale vigente</i>	26	5.4	Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del RD 3267/19213 Vincolo Idrogeologico.....	73
3.4.2	<i>Il Nuovo Piano Energetico Regionale.....</i>	27	5.5	Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (PAI).....	74
3.4.2.1	<i>Scenari tendenziali e scenari obiettivo</i>	27			
3.4.3	<i>Individuazione delle aree non idonee in recepimento del DM 10/09/2010.....</i>	28			
3.4.4	<i>Rapporto di coerenza della proposta in progetto</i>	29			

5.6	5schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Forestale Regionale (PFR)	75
5.7	5schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Regolatore di Toscana (PTPR)	76

INDICE DELLE FIGURE

Figura 2.1	Corografia su base IGM 1:25000 con individuazione dei due sottocampi della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) di collegamento alla SE TERNA "Tuscania".....	8
Figura 2.2	Schema del progetto, con individuazione dei due sottocampi, delle WTG, delle aree di cantiere, della SE Utente , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) di collegamento alla SE TERNA "Tuscania".	9
Figura 2.3	Corografia su base Fotopiano con individuazione del sottocampo Nord della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) di collegamento alla SE TERNA "Tuscania".	10
Figura 2.4	Corografia su base Fotopiano con individuazione del sottocampo Sud Ovest della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) , della SE Utente e della SE TERNA "Tuscania".	11
Figura 2.5	Corografia su base Fotopiano con individuazione delle strade esistenti o di progetto, di accesso al sottocampo Nord della centrale eolica ..	12
Figura 2.6	Corografia su base Fotopiano con individuazione delle strade esistenti o di progetto, di accesso al sottocampo Sud Ovest della centrale eolica	13
Figura 2.7	Vista dell'area interessata dagli aerogeneratori A01-A02-A03 (a Sud sottocampo 1 - San Giuliano)	14
Figura 2.8	Vista Area Impianto Sud Ovest.....	14
Figura 2.9	Area Sud Ovest presso turbina A06 (si evidenziano gli aerogeneratori esistenti)	14
Figura 2.10	Area Nord presso turbine A07 _ A08.....	14
Figura 2.11	Area Nord presso turbine A09 _ A10.....	14
Figura 2.12	Area Nord verso turbine A11 _ A12.....	14
Figura 2.13	Area Nord verso turbine A15 _ A16.....	14
Figura 2.14	Area Stazione TERNA 380/150 kV.....	14

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3.1	- Target 2012 e 2020 in migliaia di tonnellate di CO2 equivalente	22
Tabella 3.2	- Obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili <i>Fonte: D.M. 15/3/2012, Tabella A</i>	24
Tabella 3.3	- Definizione degli obiettivi del PNIEC al 2030	24
Tabella 3.4	- PER: situazione al 2014 e Scenario Obiettivo al 2050	28
Tabella 4.1	- Elenco delle Aree Naturali Protette e distanza dall'impianto	36

1 INTRODUZIONE

Oggetto dello Studio di Impatto Ambientale è la verifica della compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Società WPD San Giuliano srl, relativo a un impianto di produzione di energia da fonte eolica da 90 MW di potenza nominale, costituito da n. 16 aerogeneratori e relative opere di connessione alla RTN (Cavidotti, Sottostazione Utente e Sottostazione di Transito).

Il Progetto ricade in Regione Lazio, provincia di Viterbo e le opere interessano principalmente il comune di Tuscania (località "S. Giuliano, Pianaccio, Piana Ittari, Mandria Amantini, Mandria Casaletto, Campo Villano") e in parte il comune di Arlena di Castro (località "Cioccatello").

Il progetto segue l'iter di Autorizzazione Unica, così come disciplinato dall'Art. 12 del D.lvo 387/03 e dal 03 e dalle successive Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 (GU n. 219 del 18/09/2010) "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale (Art. 7 bis comma 2 del Codice dell'Ambiente), in quanto in relazione alla tipologia di intervento e alla potenza nominale installata risulta ricompreso nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.e specificamente al comma 2 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW".

Poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette, di aree della Rete Natura 2000 e di aree IBA e ZPS, e di Zone Umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, ai sensi della normativa nazionale e regionale **non è soggetto a Valutazione di Incidenza** (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni); tuttavia per completezza è stato predisposto un apposito Studio Naturalistico (§ elaborato RN:SIA 01_05) in cui sono stati comunque indagati gli effetti indiretti dell'opera sulle componenti biotiche e abiotiche dei Siti Protetti presenti in Area Vasta.

Il proponente intende ottenere il Provvedimento Unico Ambientale, così come previsto da D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii,

1.1 Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Poiché l'intervento è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo l'art. 5 comma 1 lettera i) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., **lo Studio di Impatto Ambientale** è il documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento ed è stato predisposto secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'Art. 22 e all'allegato VII alla Parte Seconda del Codice dell'Ambiente e in ossequio a quanto richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia ambientale.

Lo Studio di Impatto Ambientale illustra le caratteristiche salienti del proposto impianto eolico, analizza i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua realizzazione, il quadro delle relazioni che si stabiliscono tra l'opera e il contesto territoriale e paesaggistico; individua le soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente.

Come previsto dal D.lgs. 152/2006 lo SIA comprende:

- Un regesto dei principali strumenti di programmazione, di governo del territorio e di tutela ambientale e paesaggistica, rispetto a cui è stata coerentemente elaborata la proposta progettuale;
- La descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- La descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- La descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- La descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- Le informazioni supplementari di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

In relazione al progetto in esame, lo Studio di Impatto Ambientale è stato articolato in quattro parti:

- **PARTE PRIMA**, nella quale vengono elencati i principali strumenti di programmazione, pianificazione territoriale ed ambientale vigenti, viene verificata la coerenza dell'opera e la compatibilità dell'intervento con specifiche norme e prescrizioni;
- **PARTE SECONDA**, nella quale, partendo da una lettura e da un'analisi delle caratteristiche precipue del contesto, vengono descritte le opere di progetto e le loro caratteristiche fisiche e tecniche, nonché le ragionevoli alternative considerate, con l'obiettivo di determinare i potenziali fattori di impatto sulle componenti biotiche e abiotiche;
- **PARTE TERZA**, nella quale, partendo da una lettura e analisi delle caratteristiche precipue del contesto, sono individuati e valutati i possibili impatti, sia negativi che positivi, conseguenti alla realizzazione dell'opera; viene resa la valutazione degli impatti cumulativi; si dà conto della fattibilità tecnico-economica

dell'intervento e delle ricadute che la realizzazione apporta nel contesto sociale ed economico generale e locale; vengono individuate le misure di mitigazione e compensazione previste per l'attenuazione degli impatti potenziali negativi; viene precisata l'azione di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'intervento proposto;

- **PARTE QUARTA**, ovvero la cosiddetta **SINTESI NON TECNICA** delle informazioni contenute nelle 3 Parti precedenti, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Per agevolare le consultazioni, le parti di cui si compone lo Studio di Impatto Ambientale, sono organizzate in fascicoli separati in cui vengono riportati una premessa comune e delle informazioni di carattere generale riferite al progetto, al fine di evitare continui rimandi ai diversi aspetti di analisi.

La descrizione dei caratteri del contesto ambientale e paesaggistico è diffusamente trattata nel Quadro di Riferimento Ambientale

Data la complessità degli argomenti trattati, la progettazione e lo Studio di Impatto Ambientale, coordinati dalla Tenproject srl, sono stati elaborati con approccio multidisciplinare, avvalendosi di studi specialistici a firma di esperti (Sezione0 Relazioni Generali, e sezione SIA)

La relazione seguente costituisce la Parte Prima dello Studio di Impatto Ambientale e si concentra principalmente sulla descrizione dell'ubicazione del progetto (le cui opere saranno sinteticamente descritte di seguito e in dettaglio nella Parte Seconda dello SIA) **con particolare riferimento ai principali strumenti di programmazione, alla pianificazione generale e settoriale e alle tutele e vincoli che agiscono sulle aree oggetto di intervento, rispetto a cui si sono operate le scelte insediative e progettuali.**

1.2 Impianto metodologico della Parte Prima dello SIA.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 104/2017, si è attuata una profonda rivisitazione del "Codice dell'Ambiente _ Norme in materia ambientale", di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Fino all'entrata in vigore del D.lgs 104/2017, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (lo SIA) si è fatto riferimento al D.P.C.M. 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377".

Il DPCM 27/12/1988, **oggi definitivamente abrogato dal D.lgs 104/2017**, ha rappresentato il principale riferimento metodologico, rispetto al quale per oltre 30 anni si è impostato lo SIA articolandolo nei previsti 3 quadri: Programmatico, Progettuale e Ambientale.

Il Codice dell'Ambiente, nella sua versione vigente adeguata al D.lgs 104/2017, indica all'Art. 22 i contenuti minimi dello Studio di Impatto

Ambientale e fa esplicito rimando all'Allegato VII alla Parte Seconda "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22".

Il D.lgs 104/2017 ha semplificato e compresso il cosiddetto *Quadro Programmatico*, richiamando il riferimento al quadro pianificatorio esclusivamente al comma 1 lettera a) dell'Allegato VII, con particolare riguardo all'ubicazione del progetto e alle norme di tutela e vincoli vigenti che ne regolano la trasformazione.

"Allegato VII _ Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti.

Omissis".

Tuttavia il D.lgs ha per oggetto tutte le tipologie di attività per le quali si ritiene che la realizzazione possa comportare potenziali impatti significativi sull'ambiente, di tipo positivo, negativo o neutro e in ogni caso lascia al proponente la definizione e la trattazione di tutti gli elementi utili alla comprensione del progetto e alla costruzione e formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Per questo motivo, in riferimento all'ambito tematico in cui si inquadra l'intervento in progetto, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno richiamare i principali atti di programmazione specifica di settore a scala internazionale e nazionale e verificare il rapporto di coerenza dell'opera.

Questo perché per la verifica e valutazione del potenziale impatto ambientale e nella formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, appare a nostro avviso fondamentale considerare come tale attività rappresenti un'azione strategica e essenziale al fine del contrasto ai cambiamenti climatici e fondamentale per la riduzione in atmosfera di gas climalteranti e nocivi, in forza dei trattati internazionali e della legislazione europea aventi carattere vincolante e degli atti nazionali susseguenti.

La metodologia di lavoro di questo studio, assunta ai fini della delimitazione dell'ambito di indagine, si è pertanto fondata sulle tre seguenti attività:

- delimitazione dell'ambito tematico di lavoro, avente ad oggetto l'individuazione delle categorie di temi rispetto alle quali indagare i rapporti con la pianificazione e programmazione;
- delimitazione dell'ambito documentale di lavoro, avente ad oggetto la scelta degli strumenti di pianificazione e programmazione che costituiscono il "quadro pianificatorio di riferimento";
- delimitazione dell'ambito operativo di lavoro, riguardante la individuazione di quei rapporti Opera > Atti di pianificazione/programmazione da indagare all'interno del presente studio e di quelli affrontati nei restanti aspetti dello SIA.

La prima attività è diretta a specificare quali siano, in relazione alle caratteristiche dell'opera in progetto e segnatamente agli elementi

progettuali derivanti dalla sua lettura ambientale, gli ambiti tematici rispetto ai quali si sviluppano quelle relazioni tra opera progettata ed atti pianificatori e programmatori rispetto alle quali il quadro in esame debba fornire gli elementi conoscitivi.

La seconda attività si sostanzia nella selezione e identificazione del complesso di strumenti che, con riferimento ai suddetti ambiti tematici, risultano rilevanti ai fini della rappresentazione delle relazioni opera progettata – atti di pianificazione/programmazione, **con particolare riguardo alle Fonti Normative di rango Primario**, e segnatamente ai trattati internazionali e alle fonti di diritto dell'Unione Europea dotati di efficacia vincolante, nella specie di Regolamenti e Direttive;

La terza attività, delimitazione dell'ambito operativo di lavoro, ha riguardato gli strumenti di pianificazione rientranti all'interno del "quadro pianificatorio di riferimento" ed ha avuto ad oggetto l'individuazione delle tipologie di pianificazione e programmazione derivanti da ulteriori Fonti Primarie (leggi Ordinarie, Leggi Regionali, atti aventi forza di legge quali Decreti ministeriali e decreti legislativi) all'interno delle quali sono inquadrabili le iniziative proposte.

Tale programmazione/pianificazione può essere distinta in "ordinaria generale" e "ordinaria separata" la quale a sua volta può essere distinta, in ragione delle finalità di governo, in pianificazione "a prevalente contenuto operativo" e "a prevalente contenuto vincolistico".

La *pianificazione generale* è relativa al governo del territorio nei tre sistemi in cui questo si articola (ambientale, insediativo-funzionale e relazionale).

La *pianificazione separata* ha ad oggetto il governo di alcuni ambiti tematici specifici del territorio, e in essa quella a *prevalente contenuto vincolistico* si identifica con la pianificazione ambientale, ossia quella finalizzata alla tutela dei beni ambientali e del patrimonio culturale.

Tale complessità di tipologie di pianificazione origina quindi un altrettanto complesso insieme di rapporti Opera – Piani, i quali sono in primo luogo distinguibili in:

- **"Rapporti di coerenza"**, aventi attinenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- **"Rapporti di conformità"**, aventi attinenza con l'apparato normativo dei Piani e del regime di tutela definito dal sistema dei vincoli e dalla disciplina di tutela ambientale.

Muovendo da tale classificazione dei rapporti Opera – Piani, appare evidente come la trattazione dei rapporti di conformità riguardanti legislazioni che normano effetti misurabili e direttamente connessi a fenomeni potenzialmente determinati dalle azioni di progetto, **come ad esempio la normativa sull'inquinamento elettromagnetico, sull'impatto acustico o sulla pubblica incolumità rispetto agli effetti sismici**, sulla gestione delle terre e rocce da scavo possa trovare più pertinente trattazione all'interno di quelle parti dello Studio di Impatto Ambientale nelle quali detti fenomeni sono indagati.

In altre parole si ritiene che svolgere la trattazione di detta tipologia di strumenti normativi, che fissa anche limiti precisi in termini di parametri

numerici e limiti quantitativi ammissibili, all'interno di questa parte dello SIA (ossia in modo avulso dall'esame dei termini in cui l'opera in progetto concorre alla determinazione di quei fenomeni e fattori di impatto la cui regolamentazione è oggetto di tali piani e norme specifiche), non arrechi alcun beneficio alla comprensione sia del rapporto Opera – Piani, sia del fenomeno o fattore al quale questo si riferisce.

In ragione di tali considerazioni si è quindi scelto di condurre la trattazione delle normative con specifica valenza ambientale all'interno dei capitoli relativi alle componenti ambientali alla cui regolamentazione tali normative sono riferite (acqua, aria, suolo, ambiente acustico).

In definitiva, la Parte Prima dello SIA **fornisce gli elementi conoscitivi** dei principali atti programmatori e strategici che regolano l'ambito tematico in cui l'intervento si inquadra, **indaga** gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale vigenti e **specifica** l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è tenuto conto per la redazione del progetto, con specifico riguardo all'area in cui l'intervento si inserisce.

In particolare, lo Studio:

- **documenta** le relazioni esistenti tra l'impianto in progetto e gli atti di programmazione e pianificazione vigenti derivanti dalle Fonti di rango primario (con particolare riferimento ai trattati internazionali e alle Leggi dell'Unione Europea aventi carattere vincolante, nella specie di Direttive e Regolamenti, e ai recepimenti dello Stato Italiano) e **descrive** i relativi rapporti di coerenza;
- **verifica** la coerenza delle opere con le previsioni e gli obiettivi degli strumenti Primari di governo del territorio _ urbanistici, paesistici, territoriali e di settore vigenti _ (Pianificazione Ordinaria Generale e Ordinaria Separata), anche in merito ai limiti imposti alla trasformazione del territorio e alla regolamentazione specifica degli interventi ammissibili;
- **accerta la conformità** del progetto con le norme derivanti dalle principali fonti legislative di rango primario (Leggi Ordinarie, Leggi Regionali, altri atti aventi forza di legge quali Decreti Ministeriali e Decreti Legislativi) in riferimento a vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà).

In relazione al secondo e terzo punto, è opportuno richiamare che gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e le normative avente carattere formativo e vincolante, costituiscono parametri di riferimento che concorrono alla costruzione e formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, posto che lo stesso, come acclarato anche in sede giurisdizionale, non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regolano la realizzazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, a prescindere dalla conformità a tali atti.

1.3 Ambito tematico del progetto.

Il progetto si inquadra nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in relazione alla tipologia di generazione risulta coerente con gli obiettivi enunciati all'interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, riportati in sintesi al capitolo 3.

La coerenza si evidenzia sia in termini di adesione alle scelte strategiche energetiche e sia in riferimento agli accordi globali in tema di contrasto ai cambiamenti climatici (in particolare, il protocollo di Parigi del 2015 ratificato nel 2016 dall'Unione Europea).

A fronte degli scarsi risultati fino ad ora raggiunti, la recentissima (Madrid, 2 dicembre 2019) COP 25, Conferenza Mondiale sul Clima promossa dalle Nazioni Unite, ha riproposto con forza l'impegno per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale e promuovere un definitivo e risolutivo processo di transizione energetica che ponga al centro l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in sostituzione di quelle fossili il cui utilizzo favorisce l'immissione in atmosfera di gas climalteranti.

E' opportuno premettere gli impegni definiti per il 2030 dalla Strategia Energetica Nazionale del novembre 2017 che pone come fondamentale favorire l'ulteriore promozione dello sviluppo e diffusione delle tecnologie rinnovabili (in particolare quelle relative a eolico e fotovoltaico, riconosciute come le più mature e economicamente vantaggiose) e il raggiungimento dell'obiettivo per le rinnovabili elettriche del 55% al 2030 rispetto al 33,5% fissato per il 2015.

Il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di fotovoltaico ed eolico prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario e secondo anche gli scenari EUCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

La SEN 2017, risulta perfettamente coerente con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990. e rispetto agli obiettivi al 2030 risulta in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia.

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2030 e l'interesse complessivo di incremento delle fonti rinnovabili anche ai fini della sicurezza e del contenimento dei prezzi dell'energia, presuppongono non solo di stimolare nuova produzione, ma anche di non perdere quella esistente e anzi, laddove possibile, di incrementarne l'efficienza;

Data la particolarità del contesto ambientale e paesaggistico italiano, la SEN 2017 pone grande rilievo alla compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio.

Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, che si caratterizzano come potenzialmente impattanti per alterazioni percettive (eolico) e consumo di suolo (fotovoltaico).

Per la questione eolico e paesaggio, la SEN 2017 propone

“... un aggiornamento delle Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione. Al contempo, occorre considerare anche i positivi effetti degli impianti a fonti rinnovabili, compresi gli eolici, in termini di riduzione dell'inquinamento e degli effetti sanitari, al fine di pervenire a una valutazione più complessiva degli effettivi impatti”.

La SEN 2017 è tuttora vigente, per quanto il Governo, a fine dicembre 2018 ha varato la proposta di un **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, presentato alla Commissione Europea, che nel giugno del 2019 ha formulato le proprie valutazioni e raccomandazioni sulle proposte di Piano presentate dagli Stati membri dell'Unione, valutando nel complesso positivamente la proposta italiana.

A seguito di una proficua fase di consultazione con tutti gli stakeholders, le Regioni e le Associazioni degli Enti Locali il 18 dicembre 2019 hanno infine espresso un parere positivo a seguito del recepimento di diversi e significativi suggerimenti.

L'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema.

In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili; nello specifico, la quota di energie rinnovabili nel settore elettrico dovrà essere del 55,4%, quella nel settore termico del 33% e per i trasporti pone come obiettivi minimi di crescita l'installazione di 15,7 GW nel 2025 e 18,4 GW nel 2030.

Ai fini dei meccanismi incentivanti, il cosiddetto Decreto FER 1 (DM 4 luglio 2019 in vigore dal 10 agosto 2019), introduce nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, eolici onshore, idroelettrici e a gas di depurazione.

Gli impianti che possono accedere agli incentivi, mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, sono suddivisi in quattro tipologie e il progetto in esame rientra nel Gruppo A: “eolici onshore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione”.

In generale per l'attuazione delle strategie sopra richiamate, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge 10 del 09/01/1991, del D.lgs 387/2003) e del DM del settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.

La Legge 10 all'art.1 comma 4, così recita

“... L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”.

L'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, così recita:

“... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

Il medesimo articolo 12 al comma 7. dispone che:

«Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)13, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. (...Omissis...)».

Infine, il DM 10 settembre 2010, al punto 15.3. del Paragrafo 15., Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che:

«Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. (...Omissis...)».

1.4 Aspetti autorizzativi e procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Come premesso, il progetto segue l'iter di Autorizzazione Unica, così come disciplinato dall'Art. 12 del D.lvo 387/03 e dalle successive Linee Guida Nazionali emanate nel dicembre 2010 dal D.M. 10 settembre 2010 n. 219 *“Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”;*

Per ciò che riguarda gli aspetti ambientali, il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale (Art. 7 bis comma 2 del Codice dell'Ambiente).

In relazione alla tipologia di generazione elettrica da fonte eolica e alla potenza pari a 90 MW, è infatti ricompreso nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che elenca opere da assoggettare a VIA di competenza statale e specificamente al comma 2: *“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.*

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione degli effetti sull'ambiente, già nel 1977 la Comunità Europea, nel secondo programma d'azione, ha indicato tra gli obiettivi di un'azione ambientale preventiva, la necessità di predisporre regole per analizzare la rilevanza dell'impatto sulle risorse ambientali della realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio.

Questo impegno è stato tradotto nella direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, poi modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 35/2003 del 26/05/2003.

Ulteriore evoluzione si è avuta con l'adozione della direttiva 2001/42/CE del 21 luglio 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con la quale è stata introdotta la

procedura di valutazione ambientale strategica, che ha come obiettivo quello "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Il recepimento delle direttive comunitarie è avvenuto con l'introduzione nella normativa nazionale del D. Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006".

Ulteriore e significativa evoluzione si è avuta con il D. lgs. 104/2017 del 16/06/2017 che introduce il procedimento autorizzatorio unico, in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il D.lgs 104/2017 e la sua trasposizione nel D.lgs 152/2006 attuano gli obiettivi di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, di allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), di rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, di garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico.

In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile.

Inoltre il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento di VIA.

1.5 Considerazioni preliminari sulla compatibilità del progetto con le tutele vigenti _ Elenco autorizzazioni, pareri e atti di assenso necessari

Prima di entrare nel merito della descrizione dell'area di ubicazione e alla disamina del progetto e delle sue interazioni con il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento, **è opportuno anticipare alcune considerazioni in merito alla coerenza localizzativa e alla compatibilità normativa della proposta, che come si vedrà risultano sostanzialmente confermate dalla verifica effettuata.**

In merito alle aree e siti non idonei per le FER, la Regione Lazio ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali e procedure di valutazione e autorizzatorie (PTPR, Piani Qualità dell'aria, Vincoli ambientali e paesaggistici, VIA, V.Inc.A, Autorizzazione Paesaggistica), accettando implicitamente le indicazioni

contenute nel DM del 2010 e delegando alle varie norme settoriali la liceità delle proposte.

In particolare gli aerogeneratori non interessano:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- le zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all' articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali, specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all' art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.; per completezza di informazione, per le specifiche interazioni delle opere accessorie e connesse all'impianto con le aree soggette a tutela dal PAI e per la verifica di compatibilità delle stesse con le norme vigenti, si rimanda al precedente paragrafo 3.4:

- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Per ciò che riguarda i Beni Paesaggistici e culturali oggetto di tutela del D.lgs 42/2004 e del PTPR per le ulteriori aree individuate dal PTPR ((Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio) ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si considera quanto segue:

- L'impianto nel suo complesso non interessa aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ed esercizio sono ubicati in aree che non interessano Beni Paesaggistici;
- Le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici sono relative principalmente agli elettrodotti interrati, che attestandosi su viabilità esistente, interessano:

Beni Culturali

- a) Tracciati di cavidotti interrati lungo la viabilità ordinaria, attraversano aree di interesse archeologico individuate dal PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale);

Beni Paesaggistici

- a) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;
- b) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco..."*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera g).del D.lgs 42/2004, e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;
- c) *"le aree di interesse archeologico"*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera m) del D.lgs 42/2004, e identificati, perimetrati e normati dal PTPR;

Come si dirà nei paragrafi e nelle schede di interferenza dedicate, le modalità di realizzazione rendono le opere interferenti compatibili con le istanze di tutela, non essendo infatti prevista alcuna alterazione morfologica e dell'aspetto esteriore dei luoghi, né interazioni con l'alveo fluviale e del regime idraulico.

Rispetto alle Ulteriori Aree individuate dal PTPR e alle componenti dei Sistemi di Paesaggio (Naturale, Agrario e Insediativo), gli aerogeneratori ricadono in areali per i quali le Norme Tecniche di Attuazione consentono l'ubicazione di impianto eolici di grande dimensione.

Nei tratti di cavidotto interrato lungo viabilità esistente già richiamati e interferenti con le aree di protezione dei corsi d'acqua, dei boschi e delle zone di interesse archeologico, gli interventi, date le modalità realizzative sono compatibili con le Norme specifiche.

In relazione ad altri vincoli vigenti, si segnalano alcune interferenze con aree soggette a Vincolo Idrogeologico (ex RD R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267) e con Aree di Attenzione relative al reticolo idrografico principale identificato dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeomorfologico.

Non si rilevano altre interferenze particolari del progetto con aree soggette a tutele e a vincoli specifici.

In merito alla compatibilità delle opere si evidenzia come la proposta progettuale sia stata sviluppata in modo da sostenere e valorizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, da limitare il più possibile i potenziali impatti ambientali e paesaggistici e da garantire pertanto la sostenibilità complessiva dell'intervento.

Gli aerogeneratori sono stati ubicati tenendo conto delle migliori condizioni anemologiche che favoriscono la maggiore efficienza produttiva e al tempo stesso seguendo tutte le indicazioni metodologiche e prescrittive del DM 30 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e degli allegati "Criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili".

In merito alle modalità realizzative, il progetto risulta compatibile con le norme di tutela paesaggistica di Beni Paesaggistici e Ulteriori Aree, in quanto come richiamato, le interferenze dirette sono limitate ad attraversamenti dell'elettrodotto interrato, nei tratti critici realizzati con l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) o staffaggio a opere esistenti (cavalcafossi, ponti) opere che non producono modifiche della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi.

La compatibilità paesaggistica dell'intervento deriva sia dai criteri insediativi e compositivi adottati, e sia soprattutto in considerazione della temporaneità di alcune opere che saranno dismesse a fine cantiere, dei ripristini previsti a fine lavori e della reversibilità dell'impatto paesaggistico a seguito della totale dismissione delle opere che sarà eseguita alla fine della vita utile dell'impianto (stimata in 25 anni).

Le interferenze dell'intervento rispetto al paesaggio risultano pertanto indirette e reversibili a medio termine e si riferiscono esclusivamente all'impatto potenziale di tipo percettivo rispetto a beni paesaggistici o ulteriori aree ubicate in aree contermini.

Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici (con riferimento all'ubicazione dell'impianto) e alcune immagini dell'area di intervento..




Figura 2.1 Corografia su base IGM 1:25000 con individuazione dei due sottocampi della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) di collegamento alla SE TERNNA "Tuscania".




Figura 2.2 Schema del progetto, con individuazione dei due sottocampi, delle WTG, delle aree di cantiere, della SE Utente, del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT (in blu) di collegamento alla SE TERNA "Tuscania".




Figura 2.3 Corografia su base Fotopiano con individuazione del sottocampo Nord della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) di collegamento alla SE TERNA "Tuscania".



Figura 2.4 Corografia su base Fotopiano con individuazione del sottocampo Sud Ovest della centrale eolica , del tracciato del cavidotto interrato MT (in rosso) e AT(in blu) , della SE Utente e della SE TERNA “Tuscania”.




Figura 2.5 Corografia su base Fotopiano con individuazione delle strade esistenti o di progetto, di accesso al sottocampo Nord della centrale eolica



Figura 2.6 Corografia su base Fotopiano con individuazione delle strade esistenti o di progetto, di accesso al sottocampo Sud Ovest della centrale eolica

IMMAGINI DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO**Figura 2.7 Vista dell'area interessata dagli aerogeneratori A01-A02-A03 (a Sud sottocampo 1 - San Giuliano)****Figura 2.8 Vista Area Impianto Sud Ovest****Figura 2.9 Area Sud Ovest presso turbina A06 (si evidenziano gli aerogeneratori esistenti)****Figura 2.10 Area Nord presso turbine A07 _ A08****Figura 2.11 Area Nord presso turbine A09 _ A10****Figura 2.12 Area Nord verso turbine A11 _ A12****Figura 2.13 Area Nord verso turbine A15 _ A16****Figura 2.14 Area Stazione TERNA 380/150 kV**

2 UBICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL PROGETTO

Si descrivono di seguito le principali caratteristiche dell'area di ubicazione e del progetto, al fine di inquadrare il contesto territoriale in cui ricade l'intervento proposto e le principali opere di cui è composto.

2.1 Ubicazione e caratteristiche generali dell'area di impianto.

Come premesso, Il Progetto ricade in Regione Lazio, provincia di Viterbo e le opere interessano principalmente il comune di Tuscania (e in parte il comune di Arlena di Castro).

- Gli aerogeneratori e gran parte delle opere di connessione relative ricadono tutti in comune di Tuscania e precisamente:
- gli aerogeneratori A01, A02, A03 ricadono in Località San Giuliano, a SO del territorio comunale e al confine con i comuni di Canino;
- gli aerogeneratori A04, A05, A06 ricadono in Località Pianaccio, a O del territorio comunale e al confine con i comuni di Canino, Tessennano e Arlena di Castro;
- gli aerogeneratori A07, A08, A09 ricadono in Località Piana Ittari, a N del territorio comunale;
- gli aerogeneratori A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, ricadono a N nelle contrade denominate Pantalla, Mandria Amantini, Mandria Casaletto, al confine con i comuni di Arlena di Castro, Piansano, Capodimonte e Marta.

In comune di Arlena di Castro ricadono la stazione utente (località "Cioccatello") e alcuni tratti di cavidotti MT e AT interrati lungo viabilità esistente (un tratto di cavidotto AT di circa 430 m, un tratto di circa 430 m del tratto MT06 e circa 7,7 km del tratto MT07).

La stazione di Transito e la SE TERNA ricadono in Località Campo Villano, mentre il Cavidotto AT, a partire dalla Stazione segue in interrato la viabilità esistente che attraversa le contrade Piano di Vico, Le Catafecce, Pianaccia del Municipio, Penitenzeria e Campo Villano.

Gli aerogeneratori, raggruppati in due sottocampi rispettivamente di 6 e 10 turbine, e le relative opere di collegamento elettrico e di connessione alla RTN, interessano un'area in falsopiano, caratterizzata da blande pendenze e prevalentemente agricola, compresa tra le valli del Torrente Arrone e del Fiume Marta e posta al confine tra i comuni di Tuscania (165 m s.l.m.) e Arlena di Castro (260 m s.l.m.), entrambi ricadenti in provincia di Viterbo.

I due sotto campi sono ubicati a 2,9 km di distanza a nord e a 7 km di distanza a Ovest del centro abitato di Tuscania e a ca 3 km a Est e 5 km a Sud Ovest del centro abitato di Arlena di Castro.

L'area interessata dalle opere in progetto, incisa da un fitto reticolo idrografico, digrada leggermente verso il Mare Tirreno con una pendenza media dell'1,5% in direttrice Nord Est-Sud Ovest, parallelamente all'andamento del reticolo idrografico principale, e presenta un'altitudine compresa tra i 312 m s.l.m., in corrispondenza della

WTG A11, e i 94 m s.l.m., in corrispondenza della WTG A01, aerogeneratori che distano tra loro circa 15 km.

L'area si colloca in un'area di confine tra la Maremma Laziale e il complesso vulcanico dei Monti Vulsini e gli aerogeneratori hanno una distanza minima dal Mare Tirreno pari a ca 12,5 km (Riva dei Tarquini). Per aspetti geomorfologici, l'area in esame è compresa nell'ambito del Bacino di Tarquinia individuata tra le dorsali M. Argentario-Manciano e dei Monti Romani a nord ovest e i Monti della Tolfa a sud est ed è delimitato ad est dalla dorsale Castell'Azzara-M. Razzano, in gran parte coperta dalle unità vulcaniche pleistoceniche dei distretti Vulsino e Cimino-Vicano e ad ovest da un altro alto strutturale con direzione appenninica individuato con dati geofisici tra il M. Argentario e Civitavecchia

Dal punto di vista geomorfologico, caratteristiche ed assetto morfologici dell'area, che coincide prevalentemente con l'alto bacino del Fiume Marta nel Lazio settentrionale (sino alla sezione di Centrale Traponzo) e con il suo intorno significativo, sono stati fortemente condizionati sia dalla natura delle rocce affioranti che dai processi esogeni ed endogeni, che si sono succeduti ed avvicendati negli ultimi milioni di anni.

Predominanti sono i paesaggi conseguenti alla diffusione, in affioramento, di rocce vulcaniche appartenenti principalmente al Distretto Vulcanico Vulsino.

Il prevalere di esse ha infatti condizionato una topografia che è caratterizzata da una serie di rilievi collinari (quote massime intorno ai 600-700 m s.l.m.), che corrispondono a più centri di emissione, e che si alternano ad ampie depressioni vulcano-tettoniche, la più estesa delle quali è occupata dal Lago di Bolsena.

Le forme positive sono rappresentate da numerosi coni di scorie e ceneri (per esempio, Montefiascone e Valentano) e dalla colata lavica di Selva del Lamone, che digrada dalla zona di Latera verso la valle del Fiume Fiora.

Le forme negative più evidenti sono le grandi caldere ellittiche o sub-circolari di Latera e Montefiascone. Versanti piuttosto acclivi, in corrispondenza delle strutture vulcano-tettoniche più recenti (bordi delle caldere, faglie e fratture) e dell'affioramento di rocce a comportamento litoide (colate laviche), si alternano, quindi, con versanti più dolci, in corrispondenza dei litotipi meno resistenti all'erosione (prodotti piroclastici meno coerenti) e delle ampie superfici strutturali (plateaux ignimbrici).

L'azione delle acque correnti ed i processi connessi con il sollevamento eustatico hanno inciso, entro questo paesaggio, valli generalmente strette e profonde, successivamente rimodellate e parzialmente ammantate da depositi alluvionali.

Il sistema idrogeologico in cui ricade l'area di studio è quello dei monti Vulsini, Cimini e Sabatini (PTA Regione Lazio). Questo gruppo è costituito essenzialmente da depositi appartenenti al complesso idrogeologico delle piroclastiti e, in subordine, da terreni del complesso delle lave ed ignimbriti litoidi.

Le principali sorgenti sono:

Gradoli, Fontana Grande, Le Vene, S. Lorenzo, Barano, sorgente lineare sul torrente Olpeta.

Sono presenti, inoltre molteplici manifestazioni termali e sulfuree e diversi incrementi delle portate negli alvei dei principali torrenti che si irradiano dalle pendici dei rilievi vulcanici.

Per ciò che riguarda l'idrografia superficiale, il progetto ricade in un'area di spartiacque tra due bacini regionali: il bacino idrografico del Torrente Arrone Nord e il bacino idrografico del Fiume Marta.

Il Torrente Arrone è lungo circa 44 chilometri e sfocia nel Mar Tirreno tra Montalto di Castro e Tarquinia.

Il suo bacino si trova ad un'altitudine media di 187 m s.l.m. mentre l'altitudine massima è di 565 metri ed è raggiunta sul Monte di Cellere.

Tra i principali corsi d'acqua afferenti al corso Torrente Arrone si segnalano:

il Fosso Arroncino e Arroncino di Pian di Vico, il Fosso Arrone, il Fosso La Tomba, il Fosso della Cadutella, il Fosso Cappellaro, il Fosso Infernetto, il Fosso della Vena e Fosso Secco, il Fosso Le Tufare o Fosso del Trescine;

Il Fiume Marta è l'unico emissario del Lago di Bolsena da cui, dopo un percorso di circa 50 km, raggiunge il Mare Tirreno lungo il litorale di Tarquinia (Lido di Tarquinia),

Tra i principali corsi d'acqua (Fossi) in destra idrografica del Fiume Marta si segnalano:

il Fosso dell'Acquerella che presso San Savino forma la pittoresca cascata di Salombrona con un salto di circa 10 metri; il Fosso Capecchio che ha origine dal monte Starnina presso Valentano; il Fosso Maschiolo, il Fosso Mignattara e il Fosso Leona.

In sinistra idrografica, lungo il corso del Fiume Marta sono presenti alcune sorgenti termali e come immissari i torrenti Catenaccio e Traponzo.

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali, l'area vasta presenta un interessante mosaico di colture agricole, a cui fanno da contrappunto aree boscate e fasce ripariali di una certa consistenza.

Con particolare riferimento all'area di progetto, la stessa è principalmente coperta da aree agricole (superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione: cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati temporanei, coltivazioni industriali erbacee, radici commestibili e maggesi).

Alcuni ambienti sono caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione e da aree boscate (cfr. anche componente vegetazione e flora), mentre le aree antropizzate sono discontinue e caratterizzano piccole aree.

Le superfici boscate e gli altri ambienti seminaturali costituiscono poco più del 10% del totale.

Si tratta di boschi di latifoglie in cui sono comprese anche le formazioni boschive ripariali e formazioni miste di valloni e forre e si segnalano anche le cosiddette cerrete collinari dei depositi piroclastici.

L'estensione della vegetazione naturale e seminaturale risulta poco significativa, dato che i suoli vulcanici marcatamente fertili e la morfologia pianeggiante o subcollinare hanno determinato lo sviluppo di un'agricoltura di tipo estensivo.

Tuttavia, nei luoghi dove essa persiste, si presenta in buono stato di conservazione, ben strutturata e con specie autoctone tipiche della zona climatica dell'area in esame.

Di particolare interesse sono le formazioni che si sviluppano nei valloni e nelle forre.

La complessità, l'articolazione strutturale e spaziale e la ricchezza idrogeomorfologica e vegetazionale suaccennata ha determinato le condizioni per cui in area vasta esistono diverse aree naturali protette di grande interesse conservazionistico.

In particolare, più vicine all'area di intervento, insistono le Riserve Naturali Regionali "Tuscania" e "Selva del Lamone" e nell'arco di 15 km 10 aree della Rete Natura 2000 e 3 Aree IBA.

Di assoluta ricchezza è il paesaggio insediativo:

In questo paesaggio compreso tra i grandiosi complessi vulcanici dell'appennino centrale laziale e il Mare Tirreno, poco antropizzato, bucolico e di rara bellezza, si innestano le tracce della storia in un connubio straordinario fra natura e cultura, come sempre accade nella Tuscia.

I principali centri abitati sorgono spesso su costoni tufacei posti a presidio delle caldere vulcaniche e degli attuali laghi o delle valli fluviali, spesso circondati da cinte murarie intatte e ricchissimi di splendidi edifici, architetture civili e religiose (le celebri chiese romaniche di Tuscania) e beni artistici di altissimo livello.

Oltre all'antica presenza etrusca rappresentata da innumerevoli testimonianze, nella zona si fanno notare i resti dei molti castelli medievali che controllavano un territorio per secoli ritenuto strategico, presidi rurali di notevole bellezza (in particolare le frazioni di San Giuliano e Montebello) e le testimonianze dell'antichissima pratica della transumanza, governata per secoli alla Dogana Pontificia.

Di particolare interesse è la valle del Fiume Marta, principale protagonista della Riserva Naturale Regionale di Tuscania, col suo paesaggio rurale fra i più belli ed intatti del Lazio, al centro di un progetto futuro di tutela attraverso la costituzione di un grande Parco Agricolo ed Archeologico dell'Etruria.

Casali e fattorie punteggiano una campagna ordinata e ben coltivata che alterna pascoli, seminativi, uliveti, boschi di querce e residui di macchia mediterranea e vegetazione ripariale lungo il fiume ed i suoi affluenti, mentre dal punto di vista morfologico le iniziali aree pianeggianti o lievemente ondulate lasciano spazio ad altre più aspre e collinose, soprattutto in direzione di Tarquinia e Monte Romano, con lo sfondo dei Monti della Tolfa

Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, l'area come detto è prevalentemente di tipo agroforestale e poco antropizzata e non si

assiste ad una diffusione disordinata di edifici produttivi, che laddove esistenti ricadono sempre nelle immediate propaggini dei centri abitati.

L'area di progetto non è attraversata ma solo lambita dalla principale viabilità di collegamento tra le aree interne e la costa tirrenica; le strade seguono principalmente nella medesima direzione dei principali corsi d'acque e si segnalano la SR 146, la SP 3, cosiddetta Tarquiniese che collega Tuscania a Tarquinia, e la SP 4, detta Strada Dogana, che si dirige verso la SR 146 e tramite questa raggiunge Montalto di Castro.

Si evidenzia la presenza di altri impianti di produzione da fonte rinnovabile eolici e fotovoltaici; in particolare si segnala la presenza di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori e ubicato nei comuni confinanti di Tessennano e Arlena di Castro (a circa 950 m dalla WTG A06), di un impianto eolico in Comune di Piansano composto da 9 aerogeneratori (a circa 2050 m dalla WTG A11), di alcuni campi fotovoltaici esistenti di piccole dimensioni (ubicati in comune di Tuscania) e molti altri di grandi dimensioni in iter autorizzativo (§ elaborato RD.SIA.03).

Vi è inoltre una diffusa presenza di grandi dorsali elettriche, che convergono principalmente verso la costa e segnatamente verso le grandi centrali e stazioni elettriche prossime alla SS Aurelia e a Montalto di Castro.

Una delle dorsali elettriche si collega alla SE TERNA di Tuscania, posta a 5 km ca a sud-sud-ovest di Tuscania e a cui si connette l'impianto eolico in progetto.

2.2 Principali caratteristiche dell'impianto.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da 16 aerogeneratori ognuno da 5.625 MW per complessivi 90 MW, da installare nel comune di Tuscania (VT) in località "Mandria Casaletto - San Giuliano" con opere di connessione ricadenti anche in parte nel comune di Arlena di Castro (VT) in località "Cioccatello" e in parte nel comune di Tuscania (VT) dove il punto di consegna finale alla RTN è previsto nell'area di ampliamento della stazione esistente di Tuscania Terna 150/380 kV in località "Campo Villano".

Gli aerogeneratori scelti per l'impianto sono del tipo SG170 (del fornitore Siemens Gamesa) e presentano le seguenti caratteristiche dimensionali:

- Diametro pale : 170 m
- Raggio pale : 85 m
- Altezza al mozzo : 165 m
- Altezza complessiva : 250 m

Le opere sono così distribuite sul territorio:

- N.10 turbine in località "Mandria Casaletto" a nord del centro urbano di Tuscania (cfr fig.1), le turbine sono denominate : A07,A08,A09,A10,A11,A12,A13,A14,A15e A16;
- N.6 turbine in località "San Giuliano" a sud del centro urbano di Tuscania (cfr fig.1), le turbine sono denominate : A01,A02,A03,A04,A05,e A06;

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato (detti "cavidotti interni").

Si prevede la realizzazione di una Stazione di Utenza 30/150 kV in comune di Arlena di Castro (VT) nella quale confluiranno i cavi in MT (cavidotti interni) dalla parte nord dell'impianto e della parte sud.

Dalla stazione di utenza di utenza si sviluppa il cavidotto definito "esterno" in AT, che collegherà l'impianto di WPD Italia Srl alla sottostazione di transizione della società CCEN srl con cui la WPD ha un accordo di condivisione di uno stallo nella stazione Terna di Tuscania 150/380 kV.

In particolare si precisa che in merito alla connessione Terna ha comunicato che gli stalli in AT relativi all'ampliamento della SSE di Tuscania dovranno essere così suddivisi:

- Stallo 150 kV dedicato ad altro produttore E-Solar (proponente del progetto di un impianto fotovoltaico da 183 MW)
- Stallo 150 kV condiviso tra i produttori WPD e CCEN (proponente di un impianto fotovoltaico da 95 MW)

La società WPD, condividerà quindi lo stallo di connessione alla RTN nella stazione Terna di Tuscania con la società CCEN srl.

Si precisa invece che le opere in ampliamento della SSE Terna di Tuscania, sono a carico della società la E-Solar il cui progetto relativo a un impianto fotovoltaico risulta essere già in fase avanzata di iter autorizzativo in Regione Lazio ed ha già in programma la prima conferenza di servizi.

Pertanto la società E-solar è capofila del progetto dell'ampliamento della stazione Terna che quindi non costituisce un elemento della presente progettazione.

Per quanto appena esposto parte delle opere nella Stazione di Transizione della società CCEN srl. saranno dedicate alla WPD e parte delle stesse sarà in comune tra le due società. In particolare dalla stazione di transizione si svilupperà un unico cavo AT condiviso tra WPD e CCEN, fino allo stallo nell'area in futuro ampliamento della SSE Tuscania.

Si riportano alcune informazioni di maggior dettaglio circa le opere in progetto.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante cavidotto MT interrato denominato "cavidotto interno" che si sviluppa nella parte nord per consentire il collegamento tra le turbine denominate A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15 e A16 e tra le stesse e alla Stazione di Utenza, e a sud per collegare tra loro le turbine A01, A02, A03, A04,A05 ed A06 e le stesse con la con la stazione di Utenza.

La lunghezza complessiva dell'elettrodotta interrato di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la stazione di utenza, sarà pari a circa 37,6 km, di cui gran parte ricadono in comune di Tuscania (circa 8 km attraversano il territorio comunale di Arlena di Castro).

La stazione di Utenza è ubicata nel comune di Arlena di Castro (VT) in posizione baricentrica rispetto alle aree nord e sud dell'impianto in località "Cioccatello".

Il cavidotto interno sarà realizzato principalmente lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione prevista a servizio dell'impianto eolico.

Per diversi tratti è previsto l'attraversamento di terreni.

Dalla Stazione di utenza si svilupperà il cavidotto in alta tensione AT definito "esterno" costituito da un unico cavo di lunghezza circa 8,8 km fino alla stazione di utenza condivisa con CCEN srl, dalla quale si sviluppa l'ultimo tratto in AT per una lunghezza di 312 m fino allo stallo di consegna, nell'area di ampliamento della SSE di Toscana.

Il cavidotto definito "esterno" in AT, collegherà l'impianto di WPD Italia Srl alla sottostazione di transizione della società CCEN srl con cui la WPD ha un accordo di condivisione per uno stallo nella stazione Terna di Toscana 150/380 kV.

Nella stazione di transizione saranno realizzate quindi le opere elettromeccaniche comuni e dedicate alla WPD Rete Italia, necessarie poi per la condivisione dello stallo nella stazione Terna di Toscana.

Pertanto dalla stazione di transizione dove si prevede la condivisione, si svilupperà un unico cavo AT condiviso tra WPD e CCEN, fino allo stallo nell'area in futuro ampliamento della SSE Toscana.

Le aree d'impianto sono servite dalla viabilità esistente costituita da strade provinciali, comunali e da strade sterrate.

Le turbine nell'area nord saranno raggiungibili attraverso la rete di viabilità esistente in particolare da strada provinciale SP12 e SP13.

Nello specifico, per raggiungere gli aerogeneratori A11-A12 ed A10 verrà utilizzata una strada esistente che si dirama dalla SP13 e che permette l'accesso in area d'impianto da Nord.

Viene attraversata l'area boscata posta a nord della turbine A11 che presenta viabilità esistente in buone condizioni, tale da poter essere utilizzata per il trasporto a mano di piccoli interventi di adeguamento della sede stradale.

Eventuali interventi di adeguamento saranno definiti in maniera a valle di un sopralluogo e stesura di opportuno report, in fase di progettazione esecutiva.

Le singole torri saranno poi servite da piste di nuova realizzazione partendo dalle strade esistenti.

Per accedere alle WTG A01-A02-A03-A04-A05 ed A06 poste a Sud è il passaggio da SP3; SP4 o alternativamente da SP 14.

Sarà predisposto un opportuno report da parte del trasportatore delle turbine in fase successiva di progettazione esecutiva.

Sono previste, altresì, quattro aree di cantiere e manovra denominate:

- Area AC01 in prossimità di turbina A03;
- Area AC02 in prossimità di turbina A06;
- Area AC03 in prossimità delle turbine A11 ed A12;
- Area AC04 sulla strada di collegamento alla A16.

Al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam.

Rimarrà in corrispondenza di ciascun aerogeneratore, la sola piazzola di montaggio necessaria per le manutenzioni, di superficie pari a circa 3000/4000 mq.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione/installazione di:

- 16 aerogeneratori;
- 16 cabine di trasformazione poste all'interno della torre di ogni aerogeneratore;
- Opere di fondazione degli aerogeneratori;
- 16 piazzole di montaggio di circa 3.800 mq ciascuna;
- 16 piazzole temporanee di stoccaggio di circa 2000 mq;
- Opere temporanee per il montaggio del braccio gru;
- N.4 aree temporanee di cantiere e manovra di circa 5000 mq ciascuna;
- Nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 7,6 km;
- Viabilità esistente da adeguare per una lunghezza complessiva di 2,4 km;
- Un cavidotto interrato interno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione elettrica di utenza (lunghezza scavo 14,6 km, lunghezza cavo circa 16,8 km);
- Un cavidotto interrato interno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dai gruppi di aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV (lunghezza scavo 23 km, lunghezza cavo circa 37 km);
- Una stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Arlena di Castro (VT) in località "Cioccatello";
- Un cavidotto interrato AT a 150 kV lungo circa 8,8 km per il collegamento della stazione elettrica 30/150 kV con la sezione a 150 kV della sottostazione di utenza della società CCEN dove saranno realizzate le opere necessarie per la condivisione dello Stallo la cui realizzazione non è a carico di WPD Italia S.r.l.;
- Un cavo AT a 150 kV lungo circa 335 m per il collegamento della sottostazione di utenza della società CCEN fino alla SSE Toscana 380/150 kV, la cui realizzazione non è a carico di WPD Italia S.r.l.;
- Ampliamento stallo all'interno dell'esistente SSE Toscana 380/150 kV la cui realizzazione non è a carico di WPD Italia S.r.l.

In sintesi, le aree occupate per la realizzazione del progetto sono:

- N° 16 Piazzole di montaggio per un totale di 57.600 mq complessivi (3600 mq per piazzola);
- N° 16 piazzole di stoccaggio pari a complessivi 32.000 mq (circa 2000 mq per piazzola);
- n° 4 aree per la logistica di cantiere, di superficie complessiva pari a 20.000 mq;
- l'area della stazione di Utenza occuperà una superficie pari a circa 4.500 mq;

- In corrispondenza di ciascun aerogeneratore, saranno realizzati scavi per pali e plinti di fondazione pari a circa 2000 mc, occupando un'area di circa 500 mq per Aerogeneratore.

A fine cantiere, al netto della viabilità, si procederà al ripristino alle condizioni ante operam di oltre l'80% delle superfici occupate in fase di cantiere, ovvero circa 100.000 mq di superficie a fronte di un'occupazione temporanea in fase di cantiere pari a circa 122.000 mq.

3 AMBITO TEMATICO DEL PROGETTO_ STRATEGIE, PROGRAMMI E PIANI PER L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E IL CLIMA

Come premesso al capitolo 1 nel paragrafo dedicato all'impianto metodologico della presente relazione, in relazione alle caratteristiche dell'opera in progetto e agli elementi progettuali derivanti dalla sua lettura ambientale, si sono definiti gli ambiti tematici rispetto ai quali si sviluppano le principali relazioni tra opera progettata e gli atti pianificatori e programmatori rispetto ai quali si intendono fornire gli elementi conoscitivi.

Si è operata pertanto la selezione e identificazione del complesso di strumenti che, con riferimento ai suddetti ambiti tematici, risultano rilevanti ai fini della rappresentazione delle relazioni Opera/Piano.

Si partirà in questo capitolo dalla programmazione specifica dell'**ambito** in cui si inquadra il progetto – **Clima e Energia da Fonti Rinnovabili** – descrivendo le relazioni e i rapporti di coerenza esistenti con gli atti di programmazione e pianificazione vigenti derivanti dalle Fonti di rango primario (con particolare riferimento ai trattati internazionali e alle Leggi dell'Unione Europea aventi carattere vincolante, nella specie di Direttive e Regolamenti, e ai recepimenti dello Stato Italiano).

A seguire, nel Capitolo 4 saranno presi in considerazione le previsioni e gli obiettivi degli strumenti Primari di governo del territorio _ urbanistici, paesistici, territoriali e di settore vigenti _ (Pianificazione Ordinaria Generale e Ordinaria Separata), anche in merito ai limiti imposti alla trasformazione del territorio e alla regolamentazione specifica degli interventi ammissibili;

3.1 Ambito Tematico del progetto _ Strategie e accordi internazionali per l'energia e il clima

3.1.1 Gli Accordi Internazionali

Le caratteristiche salienti delle recenti politiche ambientali internazionali in relazione al contrasto ai cambiamenti climatici e all'uso delle risorse energetiche, sono ascrivibili a due processi:

- il primo è relativo al tentativo internazionale di giungere a comuni accordi per la riduzione, in tempi e quantità definite, delle emissioni in atmosfera derivate dalla combustione delle fonti energetiche.;
- Il secondo processo riguarda la promozione delle fonti rinnovabili e l'uso razionale dell'energia, nonché l'incentivo ad accelerare la transizione verso maggiori consumi di combustibili a minor impatto ambientale; la possibilità di utilizzare una sempre maggiore quantità di energia pulita e rinnovabile è considerata l'elemento chiave dello sviluppo sostenibile.

Nel recente passato e a partire dalla fine degli anni '90, per dare forza attuativa al primo processo, un grande impulso al dibattito mondiale e al

sostegno di politiche energetiche maggiormente sostenibili è arrivato dalla ratifica del **Protocollo di Kyoto** sulla riduzione dei gas serra.

Di minore risonanza, ma non certo di importanza secondaria, sono i progressi degli accordi internazionali per un'ulteriore e radicale diminuzione delle emissioni acide in atmosfera (ossidi di azoto, anidride solforosa, particelle sospese) che hanno trovato un momento significativo nel 1999 con la stesura del **Protocollo di Göteborg**.

In relazione al secondo processo, rientrano in questo ambito i lavori del G8 con la task force ad hoc sulle energie rinnovabili, la direttiva europea per lo sviluppo di queste ultime, l'inclusione nei piani energetici nazionali di pratiche per un impiego più efficiente dell'energia negli usi finali e l'introduzione di misure fiscali per penalizzare le fonti combustibili che rilasciano maggiori quantità di carbonio (Carbon Tax).

Il gruppo di 33 membri che costituisce la task force sulle energie rinnovabili si è riunito più volte tra il 2000 e il 2001, producendo un rapporto finale presentato al **Summit di Genova del luglio 2001**.

Questo documento, che analizza il ruolo delle energie rinnovabili in un contesto di sviluppo sostenibile, considerandone le implicazioni in termini di costi e benefici alla luce dei bisogni energetici regionali, delle condizioni di mercato e dei principali fattori di incentivo, contiene anche una serie di consigli e proposte specifiche per l'incremento delle fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, si raccomandano:

- L'espansione dei mercati di fonti rinnovabili, da attuarsi soprattutto nei paesi sviluppati in modo da ridurre i costi legati alle tecnologie e indurne lo sviluppo anche nei paesi in via di sviluppo;
- Lo sviluppo di politiche ambientali forti;
- La predisposizione di adeguate capacità finanziarie, invitando l'OCSE a includere le fonti rinnovabili negli International Development Targets;
- Il sostegno ai meccanismi di mercato.

Recentemente è stato siglato il cosiddetto **Accordo di Parigi sul clima**. È probabilmente il più grande accordo politico sul clima e l'ambiente a cui si è giunti finora.

Raggiunto a fine 2015, come gran parte degli altri accordi internazionali, è una scelta condivisa a cui tendere, ma non si è dotato ancora di strumenti operativi per applicarlo.

Esso introduce la contabilità verde: fra cinque anni sarà fatto un bilancio della prima parte di applicazione dell'accordo.

Moltissimo si punta sulle nuove tecnologie: si deve tendere all'utilizzo di nuova tecnologia capace di diminuire drasticamente le emissioni inquinanti nella produzione di energia; l'obiettivo di diminuzione delle emissioni climalteranti sarà raggiunto mettendo in disparte il carbone che è causa primaria della attuale produzione di CO2 (in particolare perché usatissimo nei Paesi di economia in crescita), riducendo in modo rilevante il petrolio e puntando sul ricorso al metano (emette poca CO2) in associazione con le fonti rinnovabili d'energia, ancora "fragili".

3.1.2 Il Protocollo di Kyoto

Il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo, firmato nel dicembre 1997 a conclusione della terza sessione plenaria della Conferenza delle parti (COP3), contiene obiettivi legalmente vincolanti e decisioni sull'attuazione operativa di alcuni degli impegni della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework Convention on Climate Change).

Il Protocollo di Kyoto è uno strumento giuridico internazionale i cui obblighi a carico degli Stati firmatari sono legati, come anticipato, ad obiettivi di riduzione dei gas serra e sono modulati attraverso una analisi dei costi-benefici.

Questa analisi si fonda su tre strumenti definiti dal Trattato come i "meccanismi flessibili", il principale dei quali è il commercio di quote di emissione, detto anche Emission Trading.

Questo è uno strumento finalizzato a permettere lo scambio di crediti d'emissione tra paesi o società in relazione ai rispettivi obiettivi.

Una società o una nazione che abbia conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiori al proprio obiettivo potrà cedere tali "crediti" a un paese o una società che non sia stata in grado di abbattere sufficientemente le proprie.

Un vantaggio ulteriore del meccanismo verrebbe anche dal trasferimento di tecnologie e competenze innovative in questi paesi, attraverso i meccanismi di Joint implementation (JT) e di Clean Development Mechanism (CDM).

Per l'Italia il ricorso ai CDM è molto importante al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione e il Ministero dell'Ambiente ha stanziato un fondo per l'acquisto dei "certificati di riduzione delle emissioni" (CER) che si creano a partire dai progetti che apportano benefici reali, misurabili e in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), sottoscritto il 10 dicembre 1997, nella sua prima versione prevedeva un forte impegno della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra (-8%, come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990).

Nel 2013 ha avuto avvio il cosiddetto "Kyoto 2", ovvero il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020), che coprirà l'intervallo che separa la fine del primo periodo di Kyoto e l'inizio del nuovo accordo globale nel 2020.

Le modifiche rispetto al primo periodo di Kyoto sono le seguenti:

- nuove norme su come i paesi sviluppati devono tenere conto delle emissioni generate dall'uso del suolo e dalla silvicoltura;
- inserimento di un ulteriore gas a effetto serra, il trifluoruro di azoto (NF3).

3.1.3 L'accordo di Parigi sul Clima

È probabilmente il più grande accordo politico sul clima e l'ambiente a cui si è giunti finora.

Raggiunto a Parigi a fine 2015 e firmato a New York il 22 aprile 2016, come gran parte degli altri accordi internazionali, è una scelta condivisa a cui tendere, ma non si è dotato ancora di strumenti operativi per applicarlo.

Esso introduce la contabilità verde: fra cinque anni sarà fatto un bilancio della prima parte di applicazione dell'accordo.

Moltissimo si punta sulle nuove tecnologie: si deve tendere all'utilizzo di nuova tecnologia capace di diminuire drasticamente le emissioni inquinanti nella produzione di energia; l'obiettivo di diminuzione delle emissioni climalteranti sarà raggiunto mettendo in disparte il carbone che è causa primaria della attuale produzione di CO₂ (in particolare perché usatissimo nei Paesi di economia in crescita), riducendo in modo rilevante il petrolio e puntando sul ricorso al metano (emette poca CO₂) in associazione con le fonti rinnovabili d'energia, ancora "fragili".

Di seguito vengono elencati i punti principali dell'accordo finale.

- **Riscaldamento Globale** - L'articolo 2 dell'accordo fissa l'obiettivo di restare «ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali», con l'impegno a «portare avanti sforzi per limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi».
 - **Obiettivo a lungo termine sulle emissioni** - L'articolo 3 prevede che i Paesi «puntino a raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile», e proseguano «rapide riduzioni dopo quel momento» per arrivare a «un equilibrio tra le emissioni da attività umane e le rimozioni di gas serra nella seconda metà di questo secolo».
 - **Impegni nazionali e revisione** - In base all'articolo 4, tutti i Paesi «dovranno preparare, comunicare e mantenere» degli impegni definiti a livello nazionale, con revisioni regolari che «rappresentino un progresso» rispetto agli impegni precedenti e «riflettano ambizioni più elevate possibile».
 - I paragrafi 23 e 24 della decisione sollecitano i Paesi che hanno presentato impegni al 2025 «a comunicare entro il 2020 un nuovo impegno, e a farlo poi regolarmente ogni 5 anni», e chiedono a quelli che già hanno un impegno al 2030 di «comunicarlo o aggiornarlo entro il 2020».
- La prima verifica dell'applicazione degli impegni è fissata al 2023, i cicli successivi saranno quinquennali.
- **Loss and Damage** - L'accordo prevede un articolo specifico, l'8, dedicato ai fondi destinati ai Paesi vulnerabili per affrontare i cambiamenti irreversibili a cui non è possibile adattarsi, basato sul meccanismo sottoscritto durante la Cop 19, a Varsavia, che «potrebbe essere ampliato o rafforzato».
- Il testo «riconosce l'importanza» di interventi per «incrementare la comprensione, l'azione e il supporto», ma non può essere usato, precisa il paragrafo 115 della decisione, come «base per alcuna responsabilità giuridica o compensazione».
- **Finanziamenti** - L'articolo 9 chiede ai Paesi sviluppati di «fornire risorse finanziarie per assistere» quelli in via di sviluppo, «in

continuazione dei loro obblighi attuali». Più in dettaglio, il paragrafo 115 della decisione «sollecita fortemente» questi Paesi a stabilire «una roadmap concreta per raggiungere l'obiettivo di fornire insieme 100 miliardi di dollari l'anno da qui al 2020», con l'impegno ad aumentare «in modo significativo i fondi per l'adattamento».

- **Trasparenza** - L'articolo 13 stabilisce che, per «creare una fiducia reciproca» e «promuovere l'implementazione» è stabilito «un sistema di trasparenza ampliato, con elementi di flessibilità che tengano conto delle diverse capacità».

Purtroppo il bilancio che si può fare in questi primi anni trascorsi dopo l'Accordo di Parigi, non inducono all'ottimismo.

Per quanto riguarda il nostro paese, se si seguisse questo trend, l'Italia non solo sarebbe condannata a fallire l'obiettivo fissato dall'accordo di Parigi, ma non riuscirebbe a raggiungere i target europei (**27% di elettricità da rinnovabili al 2030) e neppure quelli della Strategia Energetica Nazionale (19-20% di rinnovabili al 2020)**.

A fronte degli scarsi risultati fino ad ora raggiunti, **la recentissima (Madrid, 2 dicembre 2019) COP 25, Conferenza Mondiale sul Clima promossa dalle Nazioni Unite**, ha riproposto con forza l'impegno per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale e promuovere un definitivo e risolutivo processo di transizione energetica che ponga al centro l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in sostituzione di quelle fossili il cui utilizzo favorisce l'immissione in atmosfera di gas climalteranti.

Il progetto risulta perfettamente coerente con le strategie sopracitate, in quanto prevede una produzione di energia da fonte inesauribile e rinnovabile e con emissioni nulle di CO₂ in atmosfera, con conseguenti benefici ambientali e con un sensibile contributo al raggiungimento degli obiettivi sostenuti dall'UE.

A parte gli effetti ambientali indiretti, il progetto si inquadra nell'ambito delle nuove economie green, che consentono di sostenere con massicci investimenti l'industria dedicata alla ricerca e sviluppo di tecnologie idonee per l'installazione nel mar mediterraneo di centrali eoliche offshore.

3.2 Ambito Tematico del progetto _ Strategie e strumenti operativi dell'Unione Europea per l'energia e il clima

L'UE ha fissato i suoi obiettivi per ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e attraverso una strategia a lungo termine "low-carbon economy" **la Commissione europea propugna un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050**.

Il 28 novembre 2018 l'UE ha presentato la sua visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050.

La strategia evidenzia come l'Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un impatto climatico zero, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli

interventi in settori fondamentali, quali la politica industriale, la finanza o la ricerca, garantendo nel contempo equità sociale per una transizione giusta.

Facendo seguito agli inviti formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, la visione della Commissione per un futuro a impatto climatico zero interessa quasi tutte le politiche dell'UE ed è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto i 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenere tale valore a 1,5°C.

Gli obiettivi fondamentali comunitari in materia di clima e di energia sono stabiliti nel:

- **Pacchetto per il clima e l'energia 2020**
- **Quadro per le politiche dell'energia e del clima 2030.**

La definizione di questi obiettivi aiuterà l'UE a compiere il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 come indicato nella apposita tabella di marcia.

L'UE segue i progressi ottenuti nella riduzione delle emissioni grazie a una regolare attività di monitoraggio e di relazione e valuta attentamente i potenziali impatti di nuove proposte operative.

Il quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea relativo al settore dell'energia e il clima comprende i seguenti principali documenti:

- **il Winter Package varato nel novembre 2016**
- **le Strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/2/2016 a seguito della firma dell'Accordo di Parigi (COP 21) il 12/12/2015;**
- **il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008;**
- **Il Quadro per le politiche dell'energia e del clima dal 2020 al 2030 - COM(2014) 0015**
- **la Direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione delle energie rinnovabili, che viene analizzata in quanto importante documento in riferimento alla natura del progetto.**

3.2.1 Winter Package

L'energia ed il mercato energetico europeo rappresentano da sempre una priorità d'azione della Commissione Europea, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dei consumatori europei, e per promuovere – in maniera coordinata e conforme alle regole comunitarie – lo sviluppo di energie rinnovabili e strategie sostenibili.

In tale contesto, nel novembre 2016, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di proposte in materia energetica – noto appunto come pacchetto invernale, ovvero "Winter Package" - preceduto dalla Comunicazione "Clean Energy for all Europeans" ("Energia pulita per tutti gli europei").

Il "Pacchetto Invernale" rappresenta una delle più ampie e complesse iniziative adottate nell'ambito energetico: si articola infatti in ventuno

provvedimenti, tra cui otto proposte legislative di modifica delle direttive esistenti.

Uno degli obiettivi più richiamati di tale intervento è quello della decarbonizzazione del settore produttivo energetico, affermando che la transizione verso l'energia pulita è la strada per la crescita futura, l'aumento dell'occupazione e la chiave di attrazione degli investimenti; secondo le stime fornite dalla Commissione stessa, infatti, le energie pulite nel 2015 hanno attirato investimenti per oltre 300 miliardi di euro. L'implementazione delle nuove proposte di direttive potrebbe quindi consentire, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, di trasformare la transizione in una concreta opportunità per tutta l'economia europea arrivando a mobilitare fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati all'anno dal 2021, con una stima di aumento del PIL dell'1% nel prossimo decennio e la creazione di 900.000 nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere gli obiettivi annunciati dalla Commissione, il Pacchetto Invernale prevede numerose proposte di revisione di Direttive e Regolamenti esistenti, che per la prima volta vengono presentate in maniera integrata ed unitaria, mediante appunto un "pacchetto" di misure ancora in bozza, sulla scorta delle precedenti Comunicazioni note come "Pacchetto Clima Energia (2020)" e "Quadro per il Clima e l'energia" con gli obiettivi fino al 2030.

Tra le varie proposte di questo Pacchetto vi sono le seguenti:

- Modifica del regolamento sull'elettricità;
- Modifica della direttiva sull'elettricità;
- Modifica del Regolamento istitutivo dell'Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER);
- Introduzione di un regolamento sulla preparazione del rischio nel settore dell'elettricità;
- Modifica della direttiva sull'efficienza energetica;
- Modifica della direttiva sulla performance energetica delle costruzioni;
- Modifica della direttiva sull'energia rinnovabile;
- Nuovo Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
- Nuova Comunicazione sull'accelerazione dell'innovazione dell'energia pulita.

Tutti gli attori istituzionali europei sono quindi impegnati nell'approvazione delle proposte di modifica degli strumenti proposti dal Winter Package e successivamente nel loro recepimento a livello nazionale.

Il percorso di approvazione e attuazione, tuttavia, è lento e complesso, e ancora oggi nessuno dei provvedimenti presentati in tale contesto sembra ancora aver visto la luce.

3.2.2 Strategie dell'Unione Europea rispetto all'Accordo globale sul Clima (Parigi 2015)

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono delineate nel pacchetto "Unione dell'Energia", che mira a garantire all'Europa e i suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi

accessibili; misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il pacchetto "Unione dell'Energia" è stato pubblicato dalla Commissione il 25 febbraio 2015 e consiste in **tre comunicazioni**:

- **una strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'Unione dell'Energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla (COM(2015)80);**
- **una comunicazione che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sul clima firmato il 12 dicembre 2015 a Parigi (COM(2015)81);**
- **una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 (COM(2015)82).**

Il pacchetto presentato dalla Commissione nel 2015 indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interruzione delle forniture di gas.

Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, **un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili)**, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte; le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri.

I contenuti del pacchetto "Unione dell'Energia" sono definiti all'interno delle tre comunicazioni precedentemente citate.

Di particolare interesse è la comunicazione COM(2015)81 – "Protocollo di Parigi, Lotta ai Cambiamenti Climatici Mondiali dopo il 2020" che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici (il protocollo di Parigi), che è stato adottato il 12 dicembre 2015, al termine della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici.

L'accordo di Parigi, di cui si è già detto al paragrafo 3.1.3, **contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto**:

- **mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi;**
- **smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;**
- **controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;**
- **versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.**

La Comunicazione COM(2015)81 formalizza l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, convenuto durante

il Consiglio Europeo dell'ottobre 2014, come obiettivo per le emissioni proposto dall'UE per il protocollo di Parigi.

Il 16 febbraio 2016, sempre facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi Parigi nel dicembre 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica (sicurezza dell'approvvigionamento di gas, accordi intergovernativi nel settore energetico, strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas, strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento), per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

3.2.3 Pacchetto Clima-Energia 20-20-20

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intende perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti rinnovabili.

Il pacchetto comprende, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

In dettaglio il Pacchetto 20-20-20 riguarda i seguenti temi:

- Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra;
- Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni;
- Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio;
- Accordo sulle energie rinnovabili;
- Riduzione del CO₂ da parte delle auto;
- Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili.

3.2.4 Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030

Il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 è stato presentato dalla Commissione il 22 gennaio 2014. Il Quadro per le politiche dell'energia e del clima dal 2020 al 2030 - COM(2014) 0015

Il Quadro è inteso ad **avviare discussioni** su come proseguire queste politiche al termine dell'attuale quadro per il 2020 e comprende obiettivi e obiettivi politici a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030.

Concordare un approccio comune durante il periodo fino al 2030 aiuta a garantire la certezza normativa agli investitori e a coordinare gli sforzi dei paesi dell'UE.

Il quadro contribuisce a progredire verso la realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e a costruire un sistema che:

- assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori;
- renda più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE;
- riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia;
- crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro.

Gli obiettivi chiave per il 2030 sono:

- **una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)**

- una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
- un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Il quadro è stato adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014.

Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica sono stati rivisti al rialzo nel 2018.

Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra si stabilisce un obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni nell'UE di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990.

Ciò consentirà all'UE di progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio e di rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

Per conseguire l'obiettivo:

- i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) dovranno ridurre le emissioni del 43% (rispetto al 2005); a questo scopo l'ETS è stato rivisto per il periodo successivo al 2020
- i settori non interessati dall'ETS dovranno ridurre le emissioni del 30% (rispetto al 2005); ciò si è tradotto in singoli obiettivi vincolanti nazionali per gli Stati membri.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili si stabilisce un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili per l'UE per il 2030 pari ad almeno il 32% del consumo finale di energia, compresa una clausola di revisione entro il 2023 per una revisione al rialzo dell'obiettivo a livello UE.

L'obiettivo iniziale di almeno il 27% è stato rivisto al rialzo nel 2018.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica si è stabilito un obiettivo chiave di almeno il 32,5% per l'efficienza energetica da raggiungere collettivamente nell'UE nel 2030, con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023.

L'obiettivo iniziale di almeno il 27% è stato rivisto al rialzo nel 2018.

Per quanto riguarda il Sistema di governance. verrà ulteriormente approfondito un processo di governance trasparente e dinamico che contribuirà alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia, compresi gli obiettivi del quadro per il clima e l'energia 2030, in modo efficiente e coerente.

L'UE ha adottato norme integrate di monitoraggio e comunicazione per garantire il progresso verso il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e dei suoi impegni internazionali nel quadro dell'accordo di Parigi.

In base ai principi per legiferare meglio, il processo di governance comporta consultazioni con i cittadini e le parti interessate.

I Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani nazionali integrati per il clima e l'energia per il periodo 2021-2030, e presentarli entro la fine del 2019.

Strategie nazionali a lungo termine

Nell'ambito del sistema di governance, gli Stati membri sono inoltre tenuti a elaborare strategie nazionali a lungo termine entro il 1° gennaio 2020 e a garantire la coerenza tra le loro strategie a lungo termine e i piani nazionali per l'energia e il clima.

3.2.5 Direttiva Energie Rinnovabili

La Direttiva Energie Rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23 aprile 2009 (*Direttiva 2009/28/CE*, recante abrogazione delle *Direttive 2001/77/CE* e *2003/30/CE*), ha stabilito che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell'UE deve provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, obiettivo ripartito in sotto-obiettivi vincolanti a livello nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza dei paesi. Inoltre, tutti gli Stati membri sono tenuti, entro il 2020, a derivare il 10% dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da fonti rinnovabili.

La direttiva ha altresì stabilito i requisiti relativi ai diversi meccanismi che gli Stati membri possono applicare per raggiungere i propri obiettivi (regimi di sostegno, garanzie di origine, progetti comuni, cooperazione tra Stati membri e paesi terzi), nonché criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

Nel 2010, gli Stati membri hanno adottato Piani d'Azione Nazionali per le energie rinnovabili.

La Commissione ha proceduto ad una valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento dei loro obiettivi per il 2020 relativi alle energie rinnovabili nel 2011 (COM(2011)0031), nel 2013 (COM(2013)0175) e nel 2015 (COM(2015)574).

L'ultima relazione relativa alla prima direttiva, dimostrava che la crescita delle energie rinnovabili è aumentata significativamente e che la maggior parte degli Stati membri ha raggiunto i propri obiettivi intermedi, a norma della direttiva del 2009.

Il 17 gennaio 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva europea sulle energie rinnovabili per il periodo 2020-2030, la quale riporta i nuovi obiettivi per l'efficienza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Essa, infatti, fissa al 35% il target da raggiungere entro il 2030 a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza energetica, sia per la produzione da fonti energetiche rinnovabili, che dovranno rappresentare una quota non inferiore al 35% del consumo energetico totale.

Gli obiettivi appena introdotti con la nuova Direttiva non saranno però vincolanti a livello nazionale, ma solo indicativi: i singoli Stati saranno infatti chiamati a fissare le necessarie misure nazionali in materia di energia, in linea con i nuovi target, ma non verranno applicate sanzioni nei confronti di quei Paesi che non dovessero riuscire a rispettare i propri obiettivi energetici nazionali, nel caso in cui sussistano "circostanze eccezionali e debitamente giustificate".

Viene inoltre incoraggiato l'autoconsumo, attraverso la possibilità, per i consumatori che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, di stoccarla senza costi aggiuntivi o tasse.

3.2.6 Azioni Future nel campo delle Energie Rinnovabili

Nella comunicazione del 6 giugno 2012 "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271), la Commissione ha individuato i settori in cui occorre intensificare gli sforzi entro il 2020, affinché la produzione di energia rinnovabile dell'UE continui ad aumentare fino al 2030 e oltre, ed in particolare affinché le tecnologie energetiche rinnovabili divengano meno costose, più competitive e basate sul mercato ed affinché vengano incentivati gli investimenti nelle energie rinnovabili.

E' prevista una graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, un mercato del carbonio ben funzionante ed imposte sull'energia concepite in modo adeguato.

A novembre 2013, la Commissione ha fornito ulteriori orientamenti sui regimi di sostegno delle energie rinnovabili (COM(2013)7243) e ha annunciato una revisione completa delle sovvenzioni che gli Stati membri sono autorizzati ad offrire al settore delle energie rinnovabili, preferendo le gare d'appalto, i premi di riacquisto ed i contingenti obbligatori alle tariffe di riacquisto comunemente utilizzate.

L'UE ha già iniziato la preparazione per il periodo successivo al 2020, al fine di fornire in anticipo chiarezza politica agli investitori sul regime post-2020.

L'energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nella strategia a lungo termine della Commissione, delineata nella "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885).

Gli scenari di decarbonizzazione del settore energetico proposti sono finalizzati al raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 30% entro il 2030.

Gli scenari di decarbonizzazione del settore energetico proposti nella tabella di marcia sono finalizzati al raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 30% entro il 2030.

La tabella di marcia indica anche che, in mancanza di ulteriori interventi, la crescita delle energie rinnovabili si allenterà dopo il 2020.

In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2013, del Libro verde "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169), la Commissione, nella sua comunicazione del 22 gennaio 2014 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015), prevede un obiettivo vincolante, pari al 27 % del consumo energetico da fonti energetiche rinnovabili, soltanto a livello di UE, una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) e un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica; il quadro è stato adottato dai leader dell'UE nell'ottobre 2014 e si basa sul pacchetto per il clima e l'energia 2020 ed è coerente con la prospettiva a lungo termine delineata nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050, nella tabella di marcia per l'energia 2050 e con il Libro Bianco sui trasporti.

3.2.7 Rapporto di coerenza della proposta in progetto

Il progetto risulta perfettamente coerente con le strategie internazionali ed europee sopracitate, in quanto prevede una produzione di energia da fonte inesauribile e rinnovabile e con emissioni nulle di CO₂ in atmosfera, con conseguenti benefici ambientali e con un sensibile contributo al raggiungimento degli obiettivi sostenuti dall'UE. La coerenza si evidenzia sia in termini di adesione alle scelte strategiche energetiche, sia in riferimento agli accordi globali vincolanti in tema di contrasto ai cambiamenti climatici (in particolare, il protocollo di Parigi del 2015 ratificato nel 2016 dall'Unione Europea) e sia rispetto alle direttive e regolamenti di attuazione comunitari susseguenti. A parte gli effetti ambientali indiretti, il progetto si inquadra nell'ambito delle nuove economie green, che consentono di sostenere con massicci investimenti l'industria dedicata alla ricerca e sviluppo di tecnologie idonee per l'installazione nel mar mediterraneo di centrali eoliche offshore.

3.3 Ambito Tematico Del Progetto _ Strategie e strumenti di programmazione energetica dello stato italiano

L'attuale assetto energetico italiano è in larga parte frutto della scelta referendaria del novembre 1987 che sancì l'abbandono della produzione di energia elettrica nucleare e di quanto stabilito nel piano energetico redatto nel 1975, mirante, tra l'altro, ad un incremento delle disponibilità derivanti dalla fonte nucleare pari a 20mila megawatt.

Pertanto, l'attuale approvvigionamento italiano risulta notevolmente diverso da quello dei partner europei; in particolare, esso presenta carenze oggettivamente riconosciute e riconducibili a molti fattori, tra i quali la dipendenza estera (per un totale di circa 50.000 GWh), la tipologia delle strutture e delle reti di trasporto sono quelli principali.

Sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili, soltanto nella seconda metà del trascorso decennio, soprattutto a seguito degli indirizzi dell'UE in materia, nel Paese si è verificato un deciso sviluppo delle FER, segnatamente di quella eolica e fotovoltaica.

Particolari condizioni geoclimatiche di alcune aree centro-meridionali ed insulari hanno favorito la realizzazione di wind farm in alcuni casi di notevoli dimensioni. Tuttavia la difficile valutazione di impatto ambientale e un quadro normativo non completamente coerente ed esaustivo hanno creato negli ultimi anni una situazione di stallo.

L'Italia aveva indicato, quale obiettivo realistico al 2010, una produzione interna lorda di elettricità da fonti rinnovabili pari a 76 GWh ed una percentuale di produzione da fonti rinnovabili del 22%. Difatti tale obiettivo è stato centrato, essendo la produzione di interna lorda di elettricità arrivata nel 2010 a 76,96 GWh.

In coerenza con il pacchetto clima energia dell'UE sono stati definiti nuovi limiti di riduzione, in particolare entro il 2020 dovranno essere ridotte le emissioni di CO₂ del 13 % rispetto al 2005 nei soli settori non soggetti alla direttiva Emission Trading System (ETS) (termoelettrico, impianti di combustione oltre i 20 MW, raffinazione, produzione di

cemento, acciaio, carta e vetro) ovvero trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti e piccoli impianti industriali.

La scelta dell'Ue di fissare come anno di riferimento il 2005 piuttosto che il 1990 è stata indubbiamente vantaggiosa per l'Italia (visto che l'Italia era in controtendenza rispetto a molti paesi avendo aumentato le emissioni di circa il 12% rispetto al 1990).

	1990 TOTALE (Mt CO ₂ eq)	2005 TOTALE (Mt CO ₂ eq)	2012 TARGET % anno base 1990	2012 TARGET (Mt CO ₂ eq)	2020 TARGET % anno base 1990	2020 TARGET (Mt CO ₂ eq)
Francia	562	569	0	562,3	-14,9	448
Germania	1231	1022	-21	972,9	-31,6	842
Regno Unito	775	692	-12,5	678	-27	565
Italia	519	588	-6,5	485	-5,1	492
UE 15	4269	4310	-8,1	3925	-16,1	3581
UE 27	5800	5299	-8,1	5340	-21,9	4527

Tabella 3.1 - Target 2012 e 2020 in migliaia di tonnellate di CO₂ equivalente

La Direttiva europea 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), come detto, ha assegnato all'Italia l'obiettivo di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi di energia entro il 2020.

È noto che l'Italia ha già raggiunto nel 2016 gli obiettivi. Attualmente la quota di consumo di energia da fonte rinnovabile si aggira intorno al 17,5%.

I principali strumenti strategici e programmatici a livello nazionale relativi al settore energetico presi in considerazione, sono i seguenti:

- **Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;**
- **Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998;**
- **Legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell'energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;**
- **La Strategia Energetica Nazionale 2017, adottata con DM del 10 novembre 2017;**
- **Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) adottato il 31/12/2018;**
- **Atti normativi di recepimento delle Direttive Comunitarie.**

Si riporta di seguito una trattazione sintetica dei contenuti degli atti succitati di Programmazione Energetica Nazionale.

3.3.1 Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 al fine di promuovere un piano nazionale per l'uso razionale di energia e il risparmio energetico, stabiliva degli obiettivi strategici a lungo termine, tra cui:

- il risparmio energetico, tramite un sistema di misure in grado di migliorare i processi produttivi e sostituire alcuni prodotti con altri

simili, ma caratterizzati da un minore consumo energetico, e di assicurare la razionalizzazione dell'utilizzo finale;

- la tutela dell'ambiente attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili e la riduzione dell'impatto sul territorio e delle emissioni inquinanti derivanti dalla produzione, lavorazione e utilizzo dell'energia.

Tali obiettivi erano finalizzati a limitare la dipendenza energetica da altri paesi, in termini di fabbisogno elettrico e di idrocarburi.

Ad oggi gli investimenti già effettuati corrispondono nel complesso a quanto identificato a suo tempo dal PEN.

Da un punto di vista programmatico, l'art. 5 della Legge sanciva l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di predisporre Piani Regionali e Provinciali contenenti indicazioni in merito all'uso di fonti rinnovabili di energia.

Il Governo Italiano, nel 2013, ha elaborato ed emanato la Strategia Energetica Nazionale che ha subito significative modifiche con la SEN 2017, di cui si dirà in seguito.

3.3.2 Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente

Dal 25 al 28 novembre 1998 si è tenuta la Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente, promossa dall'ENEA ("Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente") su incarico dei Ministeri dell'Industria, Ambiente, Università e Ricerca Tecnologica e Scientifica. La conferenza ha rappresentato un importante passo avanti nella definizione di un nuovo approccio alla politica nazionale sull'energia e l'ambiente.

Dal 1988, con l'approvazione del Piano Energetico Nazionale, sono state sviluppate delle strategie integrate per l'energia e l'ambiente a livello nazionale, prendendo in considerazione la sicurezza delle fonti di approvvigionamento, lo sviluppo delle risorse naturali nazionali, la competitività e gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso la razionalizzazione delle risorse energetiche.

La Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente ha contribuito sia a rafforzare l'importanza di questo approccio sia a passare da una politica di controllo dell'energia a una politica che promuova gli interessi individuali e collettivi, che rappresenti la base per accordi volontari, e un nuovo strumento dell'attuale politica energetica.

Durante la Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente è stato siglato "l'Accordo per l'Energia e l'Ambiente". Tale Accordo coinvolge le amministrazioni centrali e locali, i partner economici e sociali, gli operatori e gli utenti.

L'Accordo definisce le norme e gli obiettivi generali della nuova politica energetica sulla base di alcune priorità, tra cui:

- cooperazione internazionale;
- apertura del settore dell'energia alla concorrenza;
- coesione sociale;
- creazione di consenso sociale;
- competitività, qualità, innovazione e sicurezza;

- informazione e servizi.

3.3.3 Legge n. 239 del 23 agosto 2004

La Legge n. 239/04 del 23 agosto 2004 disciplina e riorganizza il settore dell'energia attraverso l'ulteriore sviluppo (in aggiunta al Piano Energetico Nazionale del 1988 e alla Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998) della politica italiana dell'energia e del generale rinnovamento della gestione del settore dell'energia.

La legge stabilisce gli obiettivi generali della politica nazionale dell'energia, definisce il ruolo e le funzioni dello stato e fissa i criteri generali per l'attuazione della politica nazionale dell'energia a livello territoriale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e cooperazione tra lo Stato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, le Regioni e le Autorità locali.

Le strategie di intervento principali stabilite dalla Legge n. 239/2004 sono:

- la diversificazione delle fonti di energia;
- l'aumento dell'efficienza del mercato interno attraverso procedure semplificate e la riorganizzazione del settore dell'energia;
- il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, allo scopo di promuovere la competitività e la riduzione dei prezzi;
- la suddivisione delle legislazione regionale di settore e le competenze tra stato e regioni;

Alcuni tra gli obiettivi generali principali della politica energetica (sanciti dall'art. 1, punto 3) sono i seguenti:

- garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurate alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto (punto a);
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale (punto e).

3.3.4 Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017

La Strategia Energetica Nazionale 2017 è stata adottata con Decreto Ministeriale 10 novembre 2017.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti

progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità

(Fonte: sito web del Ministero dello sviluppo economico).

La Strategia 2017 si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale:

- più competitivo, migliorando la competitività del Paese e continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- più sostenibile, raggiungendo in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- più sicuro, continuando a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche e rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN si citano i seguenti:

- **efficienza energetica:** riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- **fonti rinnovabili:** 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- **riduzione del differenziale di prezzo dell'energia:** contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- **cessazione della produzione di energia elettrica da carbone** con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- **razionalizzazione del downstream petrolifero**, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- **Azioni verso la decarbonizzazione al 2050:** rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- **raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico** clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- **promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;**
- **nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;** maggiore integrazione con l'Europa;

diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;

- **riduzione della dipendenza energetica dall'estero** dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

3.3.5 Atti normativi di recepimento delle Direttive Europee

In base alla *Direttiva 2009/28/CE*, ciascuno Stato membro ha predisposto il proprio Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili mediante il quale, fermo restando l'obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali generali stabiliti a livello comunitario, in cui ha determinato i propri obiettivi per ogni specifico settore di consumo energetico da FER (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e le misure per conseguirli.

L'Italia ha trasmesso il proprio **Piano di Azione Nazionale** per le energie rinnovabili (PAN) alla Commissione Europea nel luglio 2010.

Ai due obiettivi vincolanti di consumo di energia da fonti rinnovabili fissati per l'Italia dalla *Direttiva 2009/28/CE* (il 17% e 10% dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti rinnovabili entro il 2020, rispettivamente sui consumi energetici complessivi e sui consumi del settore Trasporti), il PAN ne aggiunge altri due, non vincolanti, per il settore Elettrico e per il settore Termico (rispettivamente il 26,4% e 17,1% dei consumi coperti da FER).

Il PAN prevede inoltre l'adozione di alcune misure trasversali, quali lo snellimento dei procedimenti autorizzativi, lo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione, l'introduzione di specifiche tecniche per gli impianti, la certificazione degli installatori, criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi e misure di cooperazione internazionale.

Il provvedimento con cui l'Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, è il **D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28** (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*).

Le disposizioni del decreto, noto come "**Decreto Rinnovabili**", introducono diverse ed importanti novità dal punto di vista delle procedure autorizzative, della regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno.

L'obiettivo del 17% al 2020 assegnato all'Italia dall'UE (già conseguito e superato, come detto al paragrafo precedente) **dovrà essere conseguito secondo la logica del burden-sharing (letteralmente, suddivisione degli oneri), in altre parole ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in ragione delle rispettive potenzialità energetiche, sociali ed economiche.**

Il D.M. 15 marzo 2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)” norma questo aspetto indicando i target per le rinnovabili, Regione per Regione. **Per la Regione Lazio, a fronte di un valore iniziale di riferimento pari al 4%, il decreto prevede di raggiungere nel 2020 l’obiettivo del 11,9% di energia prodotta con fonti rinnovabili.**

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l’anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA – Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA – Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle D’Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

Tabella 3.2 - Obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili Fonte: D.M. 15/3/2012, Tabella A

3.3.6 Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 è uno strumento fondamentale che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione.

L’obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il Piano è il risultato di un processo articolato.

A dicembre 2018, come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia è stata inviata alla Commissione europea la bozza del Piano, predisposta sulla base di analisi tecniche e scenari evolutivi del settore energetico svolte con il contributo dei principali organismi

pubblici operanti sui temi energetici e ambientali (GSE, RSE, Enea, Ispra, Politecnico di Milano).

A giugno 2019 la Commissione europea ha formulato le proprie valutazioni e raccomandazioni sulle proposte di Piano presentate dagli Stati membri dell’Unione, compresa la proposta italiana, valutata, nel complesso, positivamente.

Nel corso del 2019, inoltre, è stata svolta un’ampia consultazione pubblica ed è stata eseguita la Valutazione ambientale strategica del Piano.

A novembre 2019, il Governo ha illustrato le linee generali del Piano alla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati.

Infine, il Piano è stato oggetto di proficuo confronto con le Regioni e le Associazioni degli Enti Locali, le quali, il 18 dicembre 2019, hanno infine espresso un parere positivo a seguito del recepimento di diversi e significativi suggerimenti.

Il Piano si struttura in 5 linee d’intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all’efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività.

Il Piano attua le direttive europee che fissano al 2030 gli obiettivi di diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra.

I principali obiettivi dello strumento sono: **una percentuale di produzione di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%**, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE e una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla UE.

Inoltre, il Piano prevede una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% rispetto al 2005 previsto in Europa per i settori regolati dal sistema ETS – Emissions Trading Scheme (industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e del 33% rispetto allo stesso anno in Italia per i settori non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nell’ETS, agricoltura e rifiuti).

Ma tramite il Piano, si conta addirittura di superare l’obiettivo, arrivando a -55,9% per l’ETS e a -34,6% per il non ETS.

A questo contribuirà lo spegnimento delle centrali a carbone, già previsto per il 2025, e un’accelerazione sul fronte delle energie rinnovabili.

L’Italia infatti si è posta l’obiettivo di coprire, nel 2030, il 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili delineando un percorso di crescita sostenibile con la piena integrazione nel sistema.

In particolare, l’obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) da fonti rinnovabili.

Nello specifico, la quota di energie rinnovabili nel settore elettrico dovrà essere del 55,4%, quella nel settore termico del 33% e per i trasporti del 26%.

E’ prevista nel Piano una riduzione dei consumi energetici al 2030 pari al 43% dell’energia primaria e al 39,7% dell’energia finale rispetto al 2007, che corrisponde ad una soglia di consumo annuo per il 2030 di 132 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale.

Questa riduzione è da realizzarsi in particolare attraverso un efficientamento in campo edilizio – con la diffusione di misure di riqualificazione energetica e l’installazione di pompe di calore, alimentate da energia rinnovabile – (previsti – 5,7 Mtep nel 2030 rispetto allo scenario attuale) e nel campo dei trasporti, tramite politiche di incremento della mobilità collettiva e della cosiddetta “smart mobility” (ad esempio, entro il 2022 almeno il 30% dei nuovi veicoli acquistati dalle pubbliche amministrazioni, autobus compresi, devono essere, a scelta, elettrici, ibridi, a metano o a idrogeno), oltre che del trasporto su ferro invece che su gomma.

Attraverso il Piano, l’Italia ha ribadito il suo impegno nel promuovere un’accelerazione della ricerca e dell’innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica verso un sistema basato sulle energie rinnovabili, attraverso un significativo aumento dei fondi pubblici dedicati alla ricerca in “tecnologia pulita”, che vengono raddoppiati: dai circa 222 milioni di euro nel 2013 ai circa 444 milioni nel 2021.

Per quanto riguarda la generazione elettrica attraverso impianti eolici onshore, il PNIEC fissa un obiettivo minimo di realizzazione di 15,69 GW al 2025 e di 18,4 GW al 2030

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	919	950
Eolica	9.410	9.766	15.690	18.400
di cui off-shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.764
Solare	19.269	19.682	26.840	50.880
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	66.159	93.194

Tabella 3.3 - Definizione degli obiettivi del PNIEC al 2030

Ai fini dei meccanismi incentivanti, verranno stabiliti strumenti ad hoc per le tecnologie ancora lontane dalla competitività economica nel contesto italiano ovvero con significativo potenziale di innovazione, e saranno attivate procedure calibrate sulle relative specificità.

L’utilizzo di strumenti tariffari sarà valutato considerando lo stato di sviluppo, la capacità di riduzione dei costi, il potenziale sfruttabile, il possibile contributo al raggiungimento del target, la compatibilità con il contenimento dei costi in bolletta, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la concomitanza di altri obiettivi.

In alternativa, e sempreché il potenziale sfruttabile sia interessante, saranno valutati strumenti quali il contributo all’investimento, anche ricorrendo a specifici fondi europei, compresi quelli per la ricerca e l’innovazione.

3.3.7 Normativa specifica in materia energetica

La legislazione italiana fa riferimento essenzialmente alla Legge 9/1991, alla Legge 10/1991, che disciplinano la pianificazione energetica a livello nazionale e regionale, e al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, noto come decreto Bersani.

In particolare il decreto Bersani, all'interno di una riforma complessiva del settore elettrico nazionale, si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all'art.11.

In questo articolo viene richiamata la necessità, anche con riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto, di "incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali".

A tal fine, ai produttori di energia elettrica viene fatto obbligo di immettere in rete, fin dal 2001, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante impianti nuovi o ripotenziati in data successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

Il citato "Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra", approvato con la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 e previsto nella legge di ratifica del protocollo di Kyoto, descrive le politiche e le misure assunte dall'Italia per il rispetto del protocollo, volte all'incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, e prevede la possibilità di fare ricorso ai meccanismi di flessibilità di Joint Implementation e Clean Development Mechanism.

Nel PAN, già nella prima stesura del 2002, è stata messa in luce la complessità del quadro legislativo italiano in materia di "Energia" e "Autorizzazioni".

La riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia, almeno fino al 2003, anno in cui è stato emanato il D.lgs 387/2003.

3.3.7.1 Il D.lgs 387/2003

A fine dicembre 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 387 in recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU n. 25 del 31/01/2004).

Tale decreto introduce una semplificazione molto interessante delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Infatti, è previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una Autorizzazione Unica (svolta con le modalità di cui alla legge 241/90), rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale da questa delegata: questa disposizione, oltre a essere coerente con il

vigente quadro delle competenze, è coerente con la già richiamata natura diffusa delle fonti rinnovabili.

Ancora, si stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici: ciò sia allo scopo di salvaguardare la destinazione d'uso di terreni sui quali l'attività di produzione di energia elettrica è quasi sempre compatibile con l'esercizio di attività agricole, sia al fine di dare risposta a dubbi dei Comuni, riguardo alla necessità o meno di procedere a una variante di piano regolatore, qualora ricevano proposte di realizzazione sui loro territori di impianti a fonti rinnovabili.

Le Linee Guida Nazionali previste dall'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 e approvate nel hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo. Il citato documento, infatti, ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di "Autorizzazioni", salvo applicare direttamente quando previsto nel documento nazionale decorso tale termine.

L'approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

3.3.7.2 Le Linee Guida nazionali e il D.Lgs. 28/2011

Il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Nel 2010, con DM del settembre 2010 sono state emanate le Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.

In esse è stato stabilito l'elenco degli atti che rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare per ottenere l'autorizzazione.

Vengono altresì chiariti i criteri di individuazione delle cosiddette Aree non idonee per le FER, in cui graduare gli interventi ammissibili in funzione di contemperare le esigenze di raggiungimento degli obiettivi vincolanti e della tutela e salvaguardia delle aree a maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica.

Il Decreto Legislativo 28/2011, entrato in vigore a fine marzo 2011, modifica e integra quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa

Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.) (rif. Tabella seguente).

Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistico, ecc.

Infine, il D.Lgs 28/2011 introduce novità importanti al sistema degli incentivi degli impianti alimentati da FER..

3.3.7.3 I meccanismi Incentivanti

L'art. 11 del D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 ha introdotto l'obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l'1/4/1999.

I soggetti sottoposti all'obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell'equivalente quota.

I certificati verdi sono lo strumento con il quale tali soggetti devono dimostrare di avere adempiuto al proprio obbligo e quindi costituiscono l'incentivo alla produzione da fonte rinnovabile.

Si crea infatti un mercato, in cui la domanda è data dai soggetti sottoposti all'obbligo e l'offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi.

L'accesso al meccanismo dei certificati è stato possibile per gli impianti entrati in esercizio al 31 dicembre 2012 o, in casi particolari, per quelli entrati in esercizio entro il 30 aprile del 2013.

Con l'attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 28/2011 e l'introduzione dei decreti ministeriali 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012 il sistema degli incentivi è radicalmente cambiato.

Sono seguiti una serie di atti normativi e in particolare il DM 6 luglio 2012, il DM 23 giugno 2016 e il DM 4 luglio 2019, cosiddetto FER1.

Il DM 6 luglio 2012 ha introdotto nuovi meccanismi e definite diverse modalità di accesso agli incentivi, a seconda della potenza dell'impianto e della categoria di intervento (art. 4 del Dm 6 luglio 2012):

- **Accesso diretto**, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (art.4 comma 3), per determinate tipologie di fonte o per specifiche casistiche;
- **Iscrizione a Registri**, in posizione tale da rientrare nei contingenti annui di potenza incentivabili (art.9 comma 4), nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a procedure di Aste competitive al ribasso. Il Soggetto Responsabile dovrà richiedere al GSE l'iscrizione al Registro informatico relativo alla fonte e alla tipologia di impianto per il quale intende accedere agli incentivi;

- **Iscrizione a Registri per gli interventi di rifacimento**, in posizione tale da rientrare nei relativi contingenti annui di potenza incentivabile (art.17 comma 1), nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza successiva all'intervento è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto. Il Soggetto Responsabile dovrà richiedere al GSE l'iscrizione al Registro informatico per gli interventi di rifacimento, relativo alla fonte e alla tipologia di impianto per il quale intende richiedere gli incentivi;
- **Aggiudicazione degli incentivi partecipando a procedure competitive di Aste al ribasso**, gestite dal GSE esclusivamente per via telematica, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a un determinato valore di soglia (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5MW per gli altri impianti a fonti rinnovabili).

Con i successivi due decreti citati, tali meccanismi e requisiti di accesso sono stati poi perfezionati e modificati in alcune parti, L'ultimo decreto emanato, il cosiddetto Decreto FER 1 (DM 4 luglio 2019 in vigore dal 10 agosto 2019), introduce nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, eolici onshore, idroelettrici e a gas di depurazione.

Il DM 4 luglio 2019

Il nuovo decreto 4 luglio 2019 riguardante gli incentivi alle fonti rinnovabili per il triennio 2019-2021 (il "Nuovo DM FER") è stato approvato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 ed è entrato in vigore il 10 agosto 2019.

L'obiettivo della norma è sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore.

Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

La disciplina contenuta nel Nuovo DM FER è in gran parte simile a quella prevista nel DM 2016.

L'accesso agli incentivi potrà avvenire unicamente mediante iscrizione ai registri e partecipazione alle procedure competitive d'asta e diversamente da quanto previsto nel DM 2016, il Nuovo DM FER elimina l'accesso diretto per gli impianti di piccola taglia.

Un cambiamento significativo è rappresentato dalle nuove soglie di potenza discriminanti l'accesso agli incentivi mediante iscrizione nei registri rispetto alla partecipazione alle aste al ribasso.

Tale soglia, che ai sensi del DM 2016 era di 5 MW di potenza per tutte le fonti, è stata ridotta a 1 MW; tale novità viene giustificata facendo riferimento ai risultati dei registri ex DM 2016 che hanno visto in molti casi la saturazione dei contingenti.

Altro elemento di novità è il raggruppamento degli impianti in due categorie distinte per fonte energetica, ciascuna delle quali concorrerà nel medesimo registro o nella medesima procedura d'asta.

Tali categorie sono (A) eolico e fotovoltaico, (A-2) solo per i registri, impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di eternit, e (B) idroelettrico e impianti alimentati a gas.

Ad esse si affianca poi la terza categoria degli impianti oggetto di rifacimento; anche in questo caso la scelta è orientata dalla possibilità di far competere diverse categorie di impianti con analoghe potenzialità di riduzione dei costi.

Sono previsti sette round di registri e aste, vale a dire uno ogni 4 mesi a partire dal primo a settembre 2019 e terminando con l'ultimo a settembre 2021

Viene infine introdotta la possibilità di partecipare alle aste ed ai registri anche agli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo e che abbiano nel caso dei registri una potenza unitaria superiore a 20 kW e una potenza aggregata complessiva non superiore a 1 MW, e per le aste una capacità unitaria tra i 20 kW e i 500 kW e una potenza aggregata complessiva non superiore a 1 MW.

Sia per le aste che per i registri è stato introdotto, tra i criteri di priorità, l'antiorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura; i partecipanti dovranno quindi, a parità di requisiti con altri progetti, cercare di formalizzare la propria partecipazione nel minor tempo possibile al fine di guadagnare ulteriori possibilità di risultare aggiudicatari.

Per quanto riguarda le tariffe, è confermato che gli impianti che entreranno in operazione entro 1 anno dall'entrata in vigore del Nuovo DM FER, beneficeranno dalle tariffe più alte previste dal DM 2016.

3.3.8 Rapporto di coerenza della proposta in progetto

In relazione alla tipologia di generazione, il progetto risulta perfettamente coerente con le strategie e la pianificazione nazionale e in particolare risulta in linea con gli obiettivi dichiarati nella SEN 2017 e nel PNIEC 2019.

Per quanto gli aspetti normativi specifici, il progetto si inserisce coerentemente nel quadro del D.lgs 387/2003 e in particolare delle Linee Guida di cui al DM 30/09/2010 nel merito degli aspetti localizzativi, progettuali e procedurali.

3.4 Ambito Tematico del progetto _ Strategie e strumenti di programmazione energetica della Regione Lazio

La Regione Lazio, in adesione alle strategie nazionali sopra richiamate e in forza della L. 10/1991 e della riforma al Titolo V della Costituzione (Legge Bassanini), attua la sua politica energetica attraverso il Piano Energetico Regionale.

Il PER, approvato nel 2001 è tuttora vigente ma ha integrato numerose modifiche e come si dirà è stato adottato ed è in corso di approvazione un nuovo Piano Energetico Regionale.

Di seguito si richiamano gli aspetti fondamentali del PER vigente e del nuovo PER, soprattutto per ciò che riguarda **gli scenari obiettivo** al 2050.

3.4.1 Il Piano Energetico Regionale vigente

Il Piano Energetico Regionale (PER-Lazio) è lo strumento con il quale vengono attuate le competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Con Delibera del Consiglio Regionale n° 45 del 14 febbraio 2001 la Regione Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale (PER) con la finalità di perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l'uso razionale e sostenibile delle risorse.

La Giunta in data 4 luglio 2008 ha adottato lo schema del Nuovo Piano Energetico Regionale e attualmente si trova all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale.

La Regione Lazio ha deciso di predisporre un Piano Energetico finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio di nuova concezione, basato non solo sulla ricerca e l'innovazione tecnologica ma anche sull'educazione dei cittadini, al fine di concorrere a rendere possibile e più agevole questo difficile e complesso obiettivo.

Inoltre la Regione definirà, nell'ambito della nuova legge di politica regionale nel settore energetico, gli obiettivi e gli strumenti necessari al riequilibrio dell'attuale deficit di energia elettrica, definendo in particolare le condizioni alle quali potrà essere consentita la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o l'ammodernamento, con eventuale ripotenziamento, di quelli esistenti.

La Regione potrà a tal fine individuare anche aree omogenee nelle quali dovrà essere garantito un sostanziale equilibrio tra produzione e consumi, in particolare attraverso la generazione distribuita, e corridoi infrastrutturali (per linee aree, metanodotti, ecc.) per minimizzare l'impatto visivo, salvaguardare la salute pubblica e razionalizzare l'uso dei suoli.

La Regione potrà eventualmente prevedere anche la costituzione di appositi Consorzi per l'acquisto di energia elettrica sul libero mercato.

Il PER ribadisce che la costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

La pianificazione energetica si va sempre più configurando come un processo attraverso il quale l'Amministrazione regionale può predisporre un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo ambientale, socioeconomico e produttivo del suo territorio.

Ciò può essere compiutamente realizzato solo attraverso una sempre maggiore correlazione ed interazione tra il PER e gli altri Piani territoriali e settoriali regionali e locali, nei quali la variabile energia è generalmente assente o rappresenta una derivata della variabile ambientale.

L'energia è infatti trasversale a tutte le attività che avvengono sul territorio e, per tale motivo, il raggiungimento degli obiettivi regionali può avvenire se il piano si pone due obiettivi generali:

- contribuire agli obiettivi UE al 2020 in tema di produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici e riduzione della CO2 per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici;
- favorire lo sviluppo economico senza aumentare indiscriminatamente la crescita dei consumi di energia.

A tal riguardo, gli obiettivi strategici sono:

- stabilizzare i consumi regionali di energia finale al 2020 ai livelli attuali;
- **aumentare considerevolmente la produzione di energia da fonti rinnovabili;**
- ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
- coprire il fabbisogno di energia elettrica ripristinando l'export verso le altre Regioni;
- favorire lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica;
- favorire lo sviluppo economico e l'occupazione, in particolare lo sviluppo dell'industria regionale delle fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia.

In relazione all'energia eolica, alla data di approvazione del Piano nella Regione Lazio non erano presenti installazioni:

"Non risultano, ad oggi, installati in Regione impianti eolici in grado di produrre quantità significative di energia elettrica. Se si eccettua la presenza di poche pompe eoliche multipala, all'interno della regione Lazio, la risorsa eolica non risulta fruttata neanche marginalmente".

Il PER del 2001, riconosceva come idonee in termini di producibilità alcune zone della Provincia di Viterbo.

Il Piano stimava installabili complessivamente sul territorio regionale 190 MW generati da impianti eolici.

Al 2014, la potenza installata si attestava su 51 MW, mentre al 2017 la potenza installata risultava pari a 107,2 MW di cui 92,9 MW in provincia di Viterbo.

Dato l'evolversi rapido della Politica Internazionale e comunitaria relativa alla lotta ai cambiamenti climatici e la riconosciuta necessità di abbattere in maniera significativa le emissioni in atmosfera di gas nocivi e di sostanze climalteranti, la Regione Lazio ha inteso procedere ad una serie di revisioni del PER sino a proporre un nuovo Piano energetico regionale con obiettivi sino al 2050.

3.4.2 Il Nuovo Piano Energetico Regionale

Con Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 17.10.2017 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n.87 Supplementi Ordinari n. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale". Nazionale (SEN 2017).

Dopo un percorso di consultazione pubblica con gli Stakeholder, necessaria per la sua costruzione condivisa e trasparente, il PER Lazio recepisce sia gli indirizzi strategici regionali sia le risultanze dei confronti con gli Stakeholder pubblici e privati e tiene in debito conto delle dinamiche dei trend energetici globali, degli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017).

Il Piano Energetico Regionale (PER-Lazio), il Rapporto ambientale e la Dichiarazione di sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono stati adottati con D.G.R. n. 98 del 10 marzo 2020 (pubblicata sul BURL del 26.03.2020, n.33) per la valutazione da parte del Consiglio Regionale che ne definirà l'approvazione.

Il nuovo PER è organizzato in cinque Parti

La prima Parte, Contesto di riferimento, dopo una sintetica descrizione del quadro normativo europeo, nazionale e delle loro ricadute sugli obiettivi del presente documento, espone le analisi del Bilancio Energetico Regionale, delle infrastrutture elettriche e del gas di trasmissione nazionali presenti nel Lazio e, infine, dei potenziali sia di sviluppo nella produzione energetica da fonti rinnovabili sia di incremento dell'efficienza energetica negli utilizzi finali;

La seconda Parte, Obiettivi strategici e scenari, è dedicata alla descrizione degli obiettivi strategici generali della Regione Lazio in campo energetico ed all'individuazione degli scenari 2020/30/50 di incremento dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;

La terza Parte, Politiche e programmazione, illustra le politiche di intervento che, per il perseguimento degli obiettivi strategici, saranno messe in campo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e il miglioramento dell'efficienza energetica in ciascun ambito di utilizzo finale, riportando focus specifici in merito agli strumenti e ai regimi di sostegno regionali, nazionali e comunitari;

La quarta Parte, Monitoraggio e aggiornamento periodico del PER, accenna i meccanismi e gli strumenti individuati per il monitoraggio e l'aggiornamento periodico e sistematico del PER, indispensabili non solo al fine di verificare il rispetto degli obiettivi prefissati, ma anche per mettere in campo azioni correttive, anche in funzione delle dinamiche di evoluzione del quadro macroeconomico e politico globale.

Il documento ha, quindi, natura di Piano in progress che, attraverso le evidenze delle attività di monitoraggio continuo e di valutazione dell'impatto, conoscerà momenti di ricalibrazione, sì da consentire allo stesso di esercitare con efficacia il proprio ruolo di riferimento chiave per gli obiettivi temporali fino al 2050;

La quinta Parte, Norme tecniche di attuazione, espone un quadro riepilogativo dei regolamenti nazionali e regionali per l'ottenimento delle

autorizzazioni per la costruzione e esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle interferenze con le principali pianificazioni di settore di tutela ambientale (acqua, aria e suolo) che per le loro caratteristiche intrinseche sono soggette a condizionare l'evoluzione del sistema energetico regionale; questa Parte contiene anche il disciplinare di attuazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano.

3.4.2.1 Scenari tendenziali e scenari obiettivo

Il PER Lazio contiene gli scenari tendenziali e lo "Scenario Obiettivo" di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché propone un cospicuo pacchetto di politiche regionali da attuare congiuntamente alle misure concorrenti nazionali.

Lo Scenario Obiettivo è lo scenario energetico che si intende perseguire che recepisce l'esito delle consultazioni pubbliche e le risultanze dei tavoli tematici multi-stakeholder e prevede i seguenti target strategici:

- portare al 2020 la quota regionale di rinnovabili elettriche e termiche sul totale dei consumi al 13,4% puntando sin da subito anche sull'efficienza energetica. Un obiettivo più ambizioso visto che il DM Burden Sharing vincolerebbe la Regione esclusivamente al perseguimento dell'obiettivo del 11,9%;
- **sviluppo delle fonti di energia rinnovabile** - accompagnata da un potenziamento delle infrastrutture di trasporto energetico e da una massiccia diffusione di sistemi di storage e smart grid – al fine di raggiungere al 2030 il 21% e al 2050, il 38 % di quota regionale di energia rinnovabile elettrica e termica sul totale dei consumi;
- limitare l'uso di fonti fossili per ridurre le emissioni climalteranti, rispetto al 1990, del 24% al 2020, del 37% al 2030 e dell'80% al 2050 (in particolare al 2050 decarbonizzazione spinta del 89% nel settore civile, del 84% nella produzione di energia elettrica e del 67% nel settore trasporti)
- ridurre i consumi energetici negli usi finali (civile, industria, trasporti e agricoltura), rispetto ai valori del 2014, rispettivamente del 5% al 2020, del 13% al 2030 e del 30% al 2050 in primis migliorando le prestazioni energetiche degli edifici (pubblici, privati, produttivi, ecc.) e favorendo una mobilità sostenibile, intermodale, alternativa e condivisa (per persone e merci);
- incrementare sensibilmente il grado di elettrificazione nei consumi finali (dal 19% anno 2014 al 40% nel 2050), favorendo la diffusione di pompe di calore, apparecchiature elettriche, sistemi di storage, smart grid e mobilità sostenibile;
- facilitare l'evoluzione tecnologica delle strutture esistenti favorendo tecnologie più avanzate e suscettibili di un utilizzo sostenibile da un punto di vista economico e ambientale;
- sostenere la R&S e l'innovazione, anche mantenendo forme di incentivazione diretta, per sviluppare tecnologie a basso livello di carbonio e competitive;

- implementare sistematicamente forti azioni di coinvolgimento per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza dell'uso efficiente dell'energia nelle aziende, PA e cittadinanza diffusa.

Le politiche regionali d'intervento sono organizzate in 76 Schede Intervento (Allegato1) per lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e per il miglioramento dell'efficienza energetica nelle reti energetiche (smart grid) e negli ambiti di utilizzo finale (terziario, industria, trasporti e agricoltura), delinea i regimi di sostegno comunitari, nazionali e regionali, gli strumenti trasversali e di supporto alla governance.

La politiche regionali Indicano la tipologia di azione, il settore, la leva di attuazione, i fattori abilitanti, il target dell'azione, con i tempi di realizzazione (breve, medio e lungo termine), la copertura territoriale e l'impatto dell'azione medesima. Le policy sono state elaborate in raccordo e in sinergia con gli altri strumenti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di settore individuando alcuni aspetti caratterizzanti su cui il PER focalizza l'attenzione e suggerisce di destinare in via prioritaria mezzi e risorse a disposizione.

Il Piano ha un orizzonte temporale proiettato al 2050 ed è:

- aggiornato dal Consiglio regionale con cadenza decennale;
- revisionato, anche per singole parti, ogni 5 anni; dalla Giunta Regionale;

L'aggiornamento e la revisione del PER sono proposti dalla Cabina di Regia per l'Energia.

Lo scenario obbiettivo per l'energia da fonte eolica

Nel Lazio l'energia eolica ha avuto nel 2014 un peso pari al 2% della produzione elettrica da FER a fronte di una potenza installata nel 2014 di circa 51 MW, e come detto, al 2017 la potenza installata risultava pari a 107,2 MW di cui 92,9 MW in provincia di Viterbo.

Per quanto riguarda il potenziale tecnico, ANEV stima 900 MW di potenza al 2020 (nell'ipotesi di 1.750 ore annue equivalenti di producibilità, si otterrebbe una produzione di energia elettrica pari a circa 1,58 TWh) e di 1.100 MW al 2030.

Il potenziale eolico del Lazio è valutato come somma delle producibilità specifiche delle celle elementari, ricadenti nel territorio regionale, che presentano valori di producibilità specifica maggiori di 1.500 MWh/MW. Secondo il PER:

"... con tale scelta si privilegiano le aree con una maggior producibilità, tralasciando quelle che potrebbero portare a rese energetiche medio-basse.

Per poter passare da stime di potenzialità a valori di producibilità sostenibili, è quindi necessario sottrarre tutte le aree potenzialmente utili ma che sono interessate, a vari titoli, da vincoli. Per quanto riguarda i vincoli territoriali, ferma restando la competenza regionale in materia di identificazione delle aree non idonee, come previsto dalle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, è opportuno escludere nelle scelte le seguenti aree:

- aree urbanizzate;
- parchi nazionali e regionali;
- zone di protezione speciale (ZPS), istituite in ottemperanza della direttiva 79/409/CEE (nota come "Direttiva uccelli") e finalizzate al mantenimento di idonei habitat per la conservazione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori;
- le aree alpine al di sopra dei 1.600 metri e quelle appenniniche al di sopra dei 1.200 metri.

Stando ai dati del GSE degli impianti IAFR in corso di progettazione, una stima conservativa porterebbe a stimare in 65MW la potenza installata al 2020 e, nell'ipotesi di incremento di 10MW per decennio, in circa 100 MW quella al 2050.

Sulla base di tali assunzioni si può ritenere che nel Lazio si possa prevedere un potenziale tecnico-economico per una potenza installata nel Lazio di 170-190 MW (ben al di sopra dei 51 MW installati al 2014) con una producibilità elettrica di circa 330 GWh".

In relazione allo scenario obiettivo al 2050 e al mix energetico, il nuovo PER prevede che le fonti di energia rinnovabile coprano il 48% dei consumi finali lordi elettrici (14% nel 2014) passando da 3.680 GWh (316 ktep) nel 2014 a 16.126 GWh (circa 1.387 ktep) nel 2050.

Tale proiezione (+338% rispetto al 2014) è sostanzialmente dovuta ad un incremento della generazione fotovoltaica e, in via minoritaria, delle altre fonti rinnovabili.

In particolare il fotovoltaico, in termini di quota di energia elettrica prodotta tra le rinnovabili, passa dal 43% nel 2014 al 71% nel 2050.

Tali previsione-obiettivo di generazione da FER-E è sostanzialmente in linea con gli indirizzi forniti nella "Roadmap 2050" per l'Unione Europea, tiene conto sia dei riscontri ottenuti dagli stakeholder a seguito dei processi di consultazione organizzati tra giugno e dicembre 2015 sia dei potenziali tecnico economici elaborati da ENEA e si basa sulle ipotesi, di potenza installata per fonte rinnovabile, di seguito descritte.


Con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica, secondo il PER il territorio regionale non si caratterizza per un elevato potenziale disponibile.

Il contributo nello Scenario Obiettivo di tale FER è alquanto contenuto nel breve-medio periodo con l'installazione di aerogeneratori di piccola e media taglia in aree vocate e libere da vincoli, mentre nel lunghissimo periodo (2040-2050) è stata considerata la presenza di installazioni off-shore.

Con i presupposti sopra citati nello scenario Obiettivo si stima, al 2050, una potenza addizionale da installare pari a circa 420 MW, arrivando al 2050 ad un totale di 471 MW installati (51 MW al 2014) equivalenti ad una generazione di 801 GWh nel 2050 (87 GWh nel 2014) pari a circa il 5% nel 2050 (2% nel 2014) del mix produttivo da FER-E.

In considerazione del progressivo sviluppo competitivo delle rinnovabili in tale Scenario si prevede, rispetto al tendenziale, un massiccio sviluppo diffuso di sistemi di "storage", questi ultimi finalizzati sia alla stabilizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale sia delle

microgrids di utenza e un livello più consistente di dismissione delle centrali termoelettriche alimentate da fonti fossili.



Fonte: GSE




Tabella 3.4 – PER: situazione al 2014 e Scenario Obiettivo al 2050
3.4.3 Individuazione delle aree non idonee in recepimento del DM 10/09/2010

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, emanato dal MISE di concerto con MIBACT e il MATTM, fissa nelle Linee Guida allegate le procedure per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici e prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili In particolare, nella Parte IV paragrafo 16, il DM definisce i criteri generali che devono guidare l'inserimento degli impianti FER nel paesaggio, oltre

alla buona progettazione e all'adesione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO e EMAS) si trovano

Ai sensi dell'art. 17, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle Linee Guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 3.

Il nuovo PER riporta tale identificazione tra le azioni future:

“... ”

1 _ È necessario quindi, in funzione delle caratteristiche di fragilità del territorio per gli specifici aspetti, a seguito di un confronto tra i decisori istituzionali, aggiornare nell'arco temporale di validità del Piano tutti i seguenti strumenti attuativi che consentano di:

1 _ individuare i criteri in base ai quali definire le aree **non idonee** alla realizzazione di impianti di produzione di energia, con i relativi limiti di potenza, in riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico come classificate nella normativa nazionale;

b) aree caratterizzate da pericolosità/rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ovvero da rischio sismico secondo nuova normativa nazionale;

c) aree individuate come beni paesaggistici come delimitate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna, individuate ai sensi della normativa regionale vigente e geositi;

e) aree di pregio agricolo e/o beneficiarie di contributi per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola del Lazio;

f) aree sottoposte a vincolo archeologico e di tutela del patrimonio culturale e architettonico.

2 _ Definire la categoria delle altre aree tenendo conto di tutti i parametri che ne costituiscono le caratteristiche peculiari in relazione al loro potenziale uso energetico;

Risulta quindi evidente, data la complessità della materia, fortemente multidisciplinare e demandata in termini di governo a diverse competenze istituzionali, l'impossibilità di definire, in un quadro strategico, le aree del territorio potenzialmente idonee all'adozione di specifiche tecnologie FER, giacché su di una stessa area possono insistere misure di tutela, ovvero norme e/o regolamenti afferenti a strutture regionali/nazionali, alcune delle quali attualmente in corso di modifica e/o riorganizzazione”.

Di fatto la Regione Lazio non intende provvedere direttamente all'individuazione di Aree non Idonee, la cui identificazione risulterà indirettamente attuata attraverso le eventuali limitazioni contenute in una serie di Piani di Settore vigenti (in particolare PTPR e PAI) o da aggiornare in funzione di questi.

3.4.4 Rapporto di coerenza della proposta in progetto

Per quanto riguarda gli obiettivi al 2050, la proposta risulta coerente sia in termini di tipologia impiantistica, sia in termini di potenze e sia in generale rispetto alle aree vocate indicate dal PER relativamente alla potenzialità della risorsa eolica presente sul territorio, in termini di producibilità attesa.

Per quanto riguarda gli aspetti localizzativi, l'impianto in progetto non ricade in alcuna area considerata in prima istanza da escludere da parte del PER; come detto, la Regione Lazio ha scelto di non definire aree in cui localizzare impianti, né di indicare aree non idonee, né di introdurre procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (PTPR, Piani Qualità dell'aria, Vincoli ambientali e paesaggistici, VIA, V.Inc.A, Autorizzazione Paesaggistica). In tal modo la Regione Lazio ha accettato implicitamente le indicazioni contenute nel DM del 2010 e delegando alle varie norme settoriali la liceità delle proposte.

A tal riguardo, come premesso al Capitolo 1 e come si dirà al capitolo successivo, l'impianto non interessa alcuna area considerata potenzialmente inidonea dal DM 10/09/2010;

per ciò che riguarda i Beni Paesaggistici e culturali oggetto di tutela del D.lgs 42/2004 e del PTPR per le ulteriori aree individuate dal PTPR ((Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio) ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si considera quanto segue:

Come si dirà nei paragrafi e nelle schede di interferenza dedicate, le modalità di realizzazione rendono le opere interferenti compatibili con le istanze di tutela, non essendo infatti prevista alcuna alterazione morfologica e dell'aspetto esteriore dei luoghi, né interazioni con l'alveo fluviale e del regime idraulico.

Rispetto ai Beni Paesaggistici e alle Ulteriori Aree individuate dal PTPR e alle componenti dei Sistemi di Paesaggio (Naturale, Agrario e Insediativo), gli aerogeneratori ricadono in areali per i quali le Norme Tecniche di Attuazione consentono l'ubicazione di impianti eolici di grande dimensione.

La uniche interferenze sono limitate a tratti di cavidotto interrato lungo viabilità esistente ma gli interventi, date le modalità realizzative, sono compatibili con le Norme specifiche.

In sostanza, la pianificazione energetica regionale ribadisce quanto già affermato a livello nazionale, in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica, **e pertanto l'intervento è coerente con quanto riportato nel Piano.**

Inoltre, il PER al fine raggiungere l'obiettivo di sicurezza, ritiene fondamentale “consentire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, o l'ammmodernamento di quelli esistenti” attraverso il principio di sostenibilità energetica, e la costruzione del nuovo impianto eolico risponde a questa esigenza, in quanto consentirà di migliorare la salvaguardia ambientale, derivata dalla scelta di localizzare gli impianti in aree paesaggisticamente compatibili e riducendo l'impatto sul territorio.

Pertanto, in riferimento all'ambito tematico in cui si inquadra, la proposta risulta perfettamente coerente con tutte le indicazioni programmatiche e pianificatorie di livello internazionale, europeo, nazionale e con il PER, che da esse deriva e attua a livello regionale, nonché compatibile con le normative specifiche vigenti.

4 QUADRO PROGRAMMATICO/PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO: ANALISI DELLE TUTELE

Dopo aver trattato nel precedente capitolo, gli strumenti strategici specifici dell'Ambito tematico in cui si inquadra il progetto, nel presente capitolo sarà accertata la conformità del progetto rispetto alle norme derivanti dalle principali fonti legislative di rango primario (Leggi Ordinarie, Leggi Regionali, altri atti aventi forza di legge quali Decreti Ministeriali e Decreti Legislativi) in riferimento a vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà).

La Pianificazione Ordinaria Generale è riferita ai principali strumenti di governo del territorio vigenti nella Regione Lazio e che si riverbera sulla pianificazione regionale, provinciale e comunale.

La Pianificazione Ordinaria Separata relativa ad alcuni ambiti tematici specifici del territorio, e in essa quella a *prevalente contenuto vincolistico*, si identifica con la pianificazione ambientale e paesaggistica, ossia quella finalizzata alla tutela dei beni ambientali e del patrimonio culturale; i principali strumenti normativi sono di seguito raggruppati in riferimento ai principali indicatori ambientali e ecosistemici di riferimento (Aree Protette, Paesaggio, Acqua, Aria, Suolo).

Come premesso, la trattazione dei rapporti di conformità riguardanti legislazioni che normano effetti misurabili e direttamente connessi a fenomeni potenzialmente determinati dalle azioni di progetto, **come ad esempio la normativa sull'inquinamento elettromagnetico, sull'impatto acustico, sulla pubblica incolumità rispetto agli effetti sismici, sulla gestione delle terre e rocce da scavo**, troverà più pertinente trattazione all'interno di quelle parti dello Studio di Impatto Ambientale (PARTE TERZA) e delle relazioni specialistiche allegate allo SIA, nelle quali detti fenomeni sono indagati.

4.1 Pianificazione Ordinaria Generale _ Strumenti di Governo del Territorio

A seguire si riportano in sintesi i principali strumenti di Governo del Territorio operanti nella Regione Lazio.

In questa sezione si farà riferimento in sintesi al PTPR, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, ma la struttura e i contenuti programmatici nonché la verifica del rapporto di conformità delle opere con gli aspetti normativi specifici, saranno diffusamente trattati nel paragrafo dedicato al Paesaggio e Beni Culturali e nelle apposite schede di sintesi riportate al Capitolo 5.

4.1.1 La Legge Quadro Regionale n. 38 del 22/12/1999

Il modello di programmazione, pianificazione e governo del territorio scelto dalla Regione Lazio risulta chiaramente delineato nelle leggi regionali n. 38/1999 (finalizzata alla regolazione della tutela ,degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono) ed ulteriormente definito dai piani sovraordinati di area vasta ovvero **il PTRG** (Piano Territoriale Regionale Generale), a valenza regionale, **il PTPG** (Piano Territoriale Provinciale Generale), a valenza provinciale e **il nuovo PTPR** (piano Territoriale Paesaggistico Regionale), a valenza paesistica;.

La Lr 38/99 costituisce dunque il cardine normativo regionale riferito al governo del territorio.

La LR 38, nell'art. 2 esplicita che le attività di governo del territorio sono finalizzate:

- **alla tutela dell'integrità fisica** (i connotati materiali essenziali dell'insieme del territorio e delle sue componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di

intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti);

- **alla tutela dell'identità culturale del territorio** (i connotati conferiti all'insieme del territorio e alle sue componenti dalle vicende storiche, naturali e antropiche);
- **al miglioramento qualitativo dei sistemi insediativi ed all'eliminazione degli squilibri sociali, territoriali e di settore, con il fine ultimo di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

Nello specifico, il sistema delle pianificazioni disegnato dalla nuova legge prevede:

- **a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), di cui il PTPR rappresenta Piano di Settore specifico per gli aspetti paesaggistici;**
- **a livello provinciale, Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)**
- **a livello comunale, il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) e IL Piano Urbanistico Operativo Comunale (PUOC).**

La Lr 38/99 non norma in modo sistematico ed analitico gli atti ed i contenuti dei singoli piani ma prevede comunque per ciascun piano la predisposizione di un documento preliminare sul quale aprire forme di consultazione tramite conferenze e in particolare: **le linee guida del PTGR** (art. 10), **il documento preliminare d'indirizzo e lo schema del PTPG** (artt. 20 bis e 21), **il documento preliminare d'indirizzo del PUCG** (art. 32).

Più in particolare, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali (art. 14), mentre il PTPG assume anche l'efficacia di piano di settore nell'ambito della protezione della natura e tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, in base ad intese promosse dalla Provincia con le amministrazioni competenti (art. 19).

4.1.2 Il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)

Il PTRG è stato adottato con D.G.R. n.2581 del 19 dicembre 2000 (B.U.R.L. n.5 del 20 febbraio 2001, S.O. n.6), e risulta pertanto vigente ai sensi dell'Art. 10 della LR 38/1999.

Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7 della Legge Quadro regionale, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

Il Quadro di Riferimento Territoriale (QRT) definisce gli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il governo del territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale.

Gli obiettivi suddetti costituiscono riferimento programmatico per le politiche territoriali delle province, della Città metropolitana, dei comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi Piani Territoriali e Urbanistici, nonché per i rispettivi programmi e piani di settore.

Il Quadro di Riferimento Territoriale del PTRG, in relazione agli obiettivi suddetti, fornisce direttive (in forma di precise indicazioni) e indirizzi (in forma di indicazioni di massima) che dovranno essere obbligatoriamente rispettati nella formazione degli strumenti urbanistici subordinati

Gli obiettivi generali di piano articolati per specifici interventi di interesse regionale sono i seguenti:

Quadro economico:

- Migliorare l'offerta insediativa per le attività portanti dell'economia regionale (attività di base e innovative);
- Sostenere le attività industriali;
- Valorizzare le risorse agro-forestali;

Sistema ambientale:

- Difendere il suolo e prevenire le diverse forme di inquinamento e dissesto;
- Proteggere il patrimonio ambientale, naturale, culturale;
- Valorizzare e riqualificare il patrimonio ambientale;
- Valorizzare il turismo, sostenere lo sviluppo economico e incentivare la fruizione sociale;

Sistema relazionale:

- Potenziare/integrare le interconnessioni della Regione con il resto del mondo e le reti regionali;

Sistema insediativo - Servizi superiori e reti

- Indirizzare e sostenere i processi di sviluppo e modernizzazione delle funzioni superiori;
- Indirizzare e sostenere i processi di decentramento e di sviluppo locale delle funzioni superiori in tutto il territorio regionale;
- Indirizzare e sostenere i processi di integrazione e di scambio tra le funzioni superiori all'interno e con il resto del mondo;

Sistema insediativo – attività produttive:

- Indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in corso di rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi di interesse regionale industriali e relative reti di trasporto;

Sistema Insediativo: Morfologia Insediativa, Servizi, Residenza:

- Rafforzare e valorizzare le diversità ed identità dei sistemi insediativi;
- Migliorare la qualità insediativa in termini funzionali e formali;
- Migliorare la qualità e la distribuzione di servizi;

Quadro Amministrativo e Normativo:

- Riorganizzare l'amministrazione del territorio;
- Assicurare agli strumenti di programmazione e pianificazione (PRS e QRT) un'ideale gestione.

4.1.2.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

Nel Quadro Sinottico degli Obiettivi specifici e delle relative Azioni da promuovere, la produzione di energia da fonti rinnovabili, viene considerata nell'ambito degli obiettivi del Sistema Ambientale e segnatamente in quello del punto 1.4 "Difendere il suolo e prevenire le diverse forme di inquinamento e dissesto" per il quale tra le altre

viene promossa l'azione strategica 1.4.1 "Normative per il risparmio energetico e di materie prime e l'uso di energie alternative".

L'intervento risulta coerente con tali obiettivi del PTRG.

È importante sottolineare che per gli effetti degli artt. 12, 13 e 1 della LR 38/1999, per l'attuazione del PTRG, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PTPR) rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio e che pertanto costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale.

La struttura e gli obiettivi del PTPR saranno trattati al paragrafo precedente

Si rimanda quindi al paragrafo dedicato al PTPR, la verifica puntuale di coerenza delle opere con gli obiettivi specifici di protezione e di compatibilità con le norme relative ai sistemi di paesaggio, agli ambiti e ai beni oggetto di tutela.

4.1.3 Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

Con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02 agosto 2019, è stato completato il procedimento di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con D.C.R. n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007, a cui sono seguiti molteplici atti integrativi e di modifica.

Successivamente all'approvazione, con la DGR n. 49 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha Adottato la variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019.

Il PTPR è stato redatto in conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione, dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Lazio, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e secondo i contenuti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio

Il PTPR si configura quale piano urbanistico territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistico - ambientali ai sensi dell'art. 135 del D.lvo 42/2002 (ex art.1 bis della legge 431/85) che detta disposizioni riferite all'intero territorio regionale.

Con riferimento all'assetto del governo del territorio, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della L.r.38/99, il PTPR si pone inoltre quale strumento di pianificazione territoriale di settore, che costituisce

integrazione, completamento e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG).

Con la sua definitiva approvazione il PTPR sostituisce tutti i 24 Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati, ad esclusione del Piano dell'Appia Antica, superando la criticità della loro frammentazione normativa e cartografica.

Ai sensi dell'Art. 62 delle NTA:

"....

- *Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per i beni di cui all'articolo 134 del Codice e prevede, ai sensi dell'articolo 145 del Codice, misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.*
- *I piani di Bacino, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., devono tenere conto delle esigenze della tutela paesaggistica privilegiando scelte con essa compatibili;*
- *Il PTPR ed il Piano di bacino agiscono in forma concorrente attraverso i procedimenti autorizzativi previsti dalle disposizioni legislative di ciascuna materia, che verificano la rispondenza degli interventi proposti alle previsioni dei rispettivi strumenti territoriali;*
- **Il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è sovraordinato alla pianificazione urbanistica e le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali;**
- *Gli Enti competenti per la pianificazione urbanistica, conformano i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica ed adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alle previsioni del PTPR con le procedure di cui all'articolo 65.*

Secondo l'art. 5 delle NTA, il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice.

In tali aree il piano detta disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e che prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella strumentazione territoriale e urbanistica.

Secondo l'art. 6 delle NTA, nelle aree che non risultano vincolate, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo non vincolante per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati.

Si rileva inoltre come il piano, rispetto all'originaria impostazione contenuta nella L.r. 24/98, sia stato trasformato in uno strumento più

flessibile prevedendo procedure abbreviate di aggiornamento e potenziando l'istituto della copianificazione.

Si è inoltre introdotta la possibilità per i Comuni, in sede di recepimento nel PRG delle previsioni del PTPR, di presentare motivate e documentate proposte di adeguamento e integrazione al PTPR.

Per quanto riguarda l'attuazione del piano, sono stati previsti una serie di strumenti volti a promuovere i valori paesaggistici di un territorio e nel contempo in grado di gestirne anche le conflittualità presenti e orientarne lo sviluppo sostenibile, anche per i paesaggi degradati.

Si tratta in sostanza di una nuova forma di "tutela attiva e partecipata", che si affianca a quella tradizionale di carattere conservativo, con l'obiettivo di sviluppare e gestire il territorio attraverso la partecipazione diretta di altri enti locali, ma anche di privati, di università associazioni culturali, camere di commercio, imprese e organizzazioni delle categorie produttive.

Inoltre, tali interventi possono prevedere misure incentivanti e finanziamenti pubblici, anche comunitari, e privati, e possono essere attuati attraverso la concertazione istituzionale e forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti privati interessati.

Gli strumenti così delineati sono quelli previsti nella legge regionale sul paesaggio la LR 24/98 e inseriti quali strumenti "tipici" nelle norme del PTPR, e in particolare i programmi d'intervento, i parchi archeologici e culturali i paesaggi protetti, i piani attuativi con valenza paesaggistica e i piani di recupero dei nuclei abusive in ambito paesaggistico.

La normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) si articola in sette capi,

corrispondenti rispettivamente a:

- disposizioni generali,
- disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi,
- modalità di tutela delle aree tutelate per legge,
- modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR,
- interventi particolari,
- attuazione,
- rapporto con altri strumenti di pianificazione.

Il PTPR, per l'intero territorio regionale, individua e norma Sistemi e Ambiti di Paesaggio (a loro volta distinti in sottosistemi e componenti) e al loro interno Beni Paesaggistici o ulteriori aree oggetto di protezione. La rappresentazione cartografica è garantita dal seguente insieme di tavole, che riportano categorie diverse di Sistemi, componenti e Beni Paesaggistici

➤ **Tavole A _ Sistemi ed ambiti di paesaggio**

Contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio.

I Sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva

➤ **Tavole B _ Beni del paesaggio**

Contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio **in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva**.

Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell'art. 142 del Codice: "le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici" disciplinati nell'art. 11 della Lr 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.

➤ **Tavole C _ Beni del patrimonio naturale e culturale non interessati da vincolo paesaggistico**

Contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica.

Le Tavole C contengono anche l'individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché l'individuazione di ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR di cui all'articolo 31.1 della l.r.24/98.

La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

➤ **Tavole D _ Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP**

Rappresentano tramite la classificazione del paesaggi del PTPR le proposte accolte e parzialmente accolte e relative prescrizioni.

Alle tavole D sono allegati le schede per provincia e le prescrizioni particolari.

Le Norme del Piano, contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme regolamentari per l'inserimento degli interventi da applicare nell'ambito di paesaggio.

La normativa riguardante gli ambiti di paesaggio prevede una specifica disciplina di tutela e di uso per ogni tipo di "Paesaggio" che si articola in tre tabelle: A), B) e C):

- **Tabella A)**, in cui vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità;
- **Tabella B)**, in cui vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela per tipi di intervento ordinate per uso; per ogni uso il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio;

- **Tabella C)**, in cui vengono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.

La disciplina delle azioni e trasformazioni che non risultano in alcun modo individuate si ricava in via analogica tenendo conto degli specifici obiettivi di qualità paesaggistica e dei fattori di rischio definiti per ogni paesaggio nella tabella A).

4.1.3.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

Come già anticipato al paragrafo dedicato al PER (Piano Energetico Regionale), la Regione Lazio non ha individuato per scelta le cosiddette aree non idonee per gli impianti FER, delegando agli strumenti di pianificazione generale e alle specifiche norme in materia ambientale e paesaggistica, la verifica di compatibilità dei progetti.

Per questi aspetti, il PTPR assume un ruolo rilevante in quanto nelle succitate Tabelle C) dedica una parte specifica proprio alle fonti di Energia Rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti eolici (Tabelle C _ Punto 6: Uso Tecnologico _ 6.4: Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale).

4.1.3.2 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

Come si vedrà in dettaglio nel paragrafo 4.3.2 e nelle schede del seguente capitolo 5 di verifica di compatibilità con le norme di Piano, gli aerogeneratori non interferiscono con Beni Paesaggistici e rispetto alle Ulteriori Aree individuate dal PTPR e alle componenti dei Sistemi di Paesaggio (Naturale, Agrario e Insediativo), ricadono in areali per i quali le Norme Tecniche di Attuazione consentono l'ubicazione di impianto eolici di grande dimensione.

Nelle aree tutelate interferite dalle opere di connessione interrato, gli interventi risultano compatibili con le specifiche norme regolamentari.

La compatibilità e conformità con le Norme del PTPR è verificata.

4.1.4 Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)

Il PTPG – Piano Territoriale Provinciale Generale - è uno strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale provinciale che da direttive ed indirizzi, indica le linee strategiche per il razionale sviluppo del territorio, riconoscendo ai Comuni la loro autonomia nella gestione delle funzioni locali secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, costituisce riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali pubblici e privati.

Lo strumento vuole essere il prodotto del consenso degli Enti, e dei soggetti coinvolti e viene attuato attraverso tutti quegli strumenti (accordi di programma, intese, ecc...) che permettano di formulare precisi accordi per la promozione e la realizzazione delle iniziative a carattere sovracomunale.

Lo strumento Provinciale indica quelli che sono i requisiti essenziali che lo strumento Comunale deve possedere per avere uno sviluppo sostenibile e compatibile con le indicazioni scelte a livello provinciale e comunale.

La Provincia di Viterbo ha avviato il processo di formazione del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, ora denominato **Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)** ai sensi della L.R. 38/99 e nel 1997, con Delib. 3/2000, è stata approvata la 1° Fase di Analisi Territoriale.

Un ulteriore sviluppo del lavoro, più prettamente propositivo, si è avuto con la redazione del Documento Preliminare di indirizzo del PTPG (previsto dall'art. 20bis L.R. 38/99) approvato dalla Provincia con delib. C.P. 96/2002.

Nel frattempo sono stati individuati, con Delib. G.P. 311/2001, gli **Ambiti Territoriali sub-provinciali** di riferimento per le attività di pianificazione territoriale e programmazione economica, intesi come insieme di Comuni appartenenti ad aree geografiche ed amministrative intercomunali aventi caratteristiche affini riguardo la collocazione territoriale, rapporti istituzionali, culturali e sociali consolidati, che possono far ritenere opportuno il ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio.

Gli Ambiti hanno anche una valenza di opportunità operativa allo scopo di assicurare un migliore coordinamento delle attività e delle funzioni provinciali con la realtà territoriale esistente.

Questo può creare un sistema di co-pianificazione comprendente i Comuni e gli operatori dei vari settori, in cui la Provincia svolge un ruolo propositivo e programmatico, oltre che di coordinamento.

Gli otto Ambiti individuati sono così denominati:

- **Ambito territoriale 1:** Alta Tuscia e Lago di Bolsena (12 Comuni: Comunità Montana Alta Tuscia Laziale composta dai comuni di Acquapendente, Latera, Onano Valentano Proceno, Gradoli, Grotte di Castro, S.Lorenzo Nuovo; insieme ai comuni di Ischia di Castro, Bolsena, Marta, Montefiascone, Capodimonte)
- **Ambito territoriale 2:** Cimini e Lago di Vico (10 Comuni: Comunità Montana dei Cimini composta dai comuni di Canepina, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano, Capranica, Vignanello; insieme a Carbognano)
- **Ambito territoriale 3:** Valle del Tevere e Calanchi (7 Comuni: Bomarzo, Castiglione in Tev., Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Bagnoregio, Lubriano)
- **Ambito territoriale 4:** Industriale Viterbese (11 Comuni: Calcata, Castel S.Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Bassano in Tev., Vasanello)
- **Ambito territoriale 5:** Bassa Tuscia (8 Comuni: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Monterosi, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Villa S.Giovanni in T.)

- **Ambito territoriale 6: Viterbese interno** (8 Comuni: Arlena di C., Canino, Cellere, Farnese, Ischia di C., Piansano, Tessennano, Tuscania)
- **Ambito territoriale 7:** Costa e Maremma (3 Comuni: Tarquinia, Montalto di C.)
- **Ambito territoriale 8:** Capoluogo (Viterbo)

Il progetto ricade nell'ambito territoriale 6 _ Viterbese Interno

La regolamentazione di questo territorio viene ovviamente affrontata in maniera sistematica dal PTPG individuando indirizzi ed obiettivi capaci di razionalizzare le guide di sviluppo di ogni Comune definito come parte integrante di un sistema territoriale più vasto e organico in cui diventa auspicabile un rapporto di pianificazione integrata complementare tra tutti gli attori di un territorio dalle medesime caratteristiche socio_morfologiche.

Il territorio della provincia di Viterbo è stato riorganizzato e analizzato attraverso cinque punti di vista tematici, che poi in un tutto organico hanno costituito i rispettivi sistemi.

Questa scomposizione in elementi ha permesso di discernere meglio quali sono le caratteristiche e le relative esigenze dei vari aspetti che caratterizzano la realtà provinciale.

I Sistemi individuati sono:

- **Sistema Ambientale**
 - a) Difesa e tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici;
 - b) Tutela delle acque e valorizzazione delle risorse idriche;
 - c) Tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo;
 - d) Valorizzazione delle aree naturali protette e altre aree di particolare interesse naturalistico;
 - e) Prevenzione delle diverse forme di inquinamento e gestione dei rifiuti;
 - f) Prevenire la pericolosità sismica;
- **Sistema Ambientale Storico Paesistico**
 - g) Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale;
 - h) Valorizzazione della fruizione Ambientale;
- **Sistema Insediativo**
 - i) Miglioramento e rafforzamento dei servizi;
 - j) Rafforzamento e valorizzazione delle diversità ed identità dei sistemi insediativi locali;
 - k) Miglioramento della qualità insediativa ed edilizia;
- **Sistema Relazionale**
 - l) Potenziamento e integrazione delle interconnessioni e dei collegamenti interregionali, regionali e locali;
- **Sistema Produttivo**
 - m) Valorizzazione del sistema produttivo agricolo;
 - n) Razionalizzazione e valorizzazione dell'attività estrattiva della provincia;
 - o) Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi provinciali;

- p) Valorizzazione turistica del territorio storico ambientale della provincia;

Per ognuno di essi sono stati individuati degli obiettivi specifici ai quali corrispondono le principali azioni di Piano.

4.1.4.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

Il PTPG affronta il tema delle Energie Rinnovabili nell'ambito del Sistema Ambientale e in particolare in relazione tema **prevenzione delle diverse forme di inquinamento e gestione dei rifiuti.**

L'obiettivo secondo il PTPG si ottiene attraverso misure di risparmio energetico e di materie prime, **l'utilizzo di energie alternative;** attraverso la gestione razionale dei rifiuti e la revisione del ciclo di smaltimento delle sostanze reflue; **attraverso il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera,** mediante riduzione e controllo di emissioni acustiche e luminose;

L'utilizzo delle fonti energetiche alternative, vengono promossi anche nelle aree protette, ove andranno definite nel dettaglio e in relazione al contesto locale, **anche le strategie per lo sfruttamento sostenibile delle risorse attraverso il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche alternative** (es. sistemi fotovoltaici) compatibilmente con i diversi regimi di tutela delle varie zone del parco, **con la necessità di equilibrare il bilancio energetico e l'opportunità di ridurre le emissioni di CO2.**

L'intervento risulta coerente con le strategie e gli indirizzi programmatici del PTPG.

Per quanto riguarda aspetti tematici specifici, dal confronto con le cartografie, l'intervento risulta interessare diverse aree cartografate dal PTPG, soprattutto in relazione ai Beni Paesaggistici del PTP a cui il Piano si riferisce.

In effetti, alla data della sua approvazione, il PTPG all'articolo 2.1, specifica che la materia paesistica è regolamentata a livello nazionale dal D.lgs. 42/2004, e a livello regionale, dalla L.R. 24/1998 e s.m.i.; il PTPG recepisce, in toto, i PTP della regione Lazio, approvati con la L. 24/1998.

Data l'approvazione del PTPR, di cui si è detto, i PTP non hanno più valenza, e pertanto per le specifiche interazioni del progetto si fa riferimento all'attuale pianificazione paesistica vigente.

Allo stesso modo, nelle tavole conoscitive, il PTPG riporta cartograficamente tutte le previsioni dei Piani settoriali vigenti (PAI, PTAR etc) e rimanda a tali piani la verifica di conformità degli interventi.

4.1.5 La Pianificazione urbanistica di Tuscania

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tuscania è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 140 del 22/12/1995 ed è stato approvato con deliberazione di G.R. n.1811 del 01/08/2000.

Il Piano Regolatore Generale si applica su tutto il territorio comunale e ne disciplina le attività comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia

del suolo e sottosuolo che vengono regolate dalle norme di attuazione, dalle destinazioni d'uso e dai vincoli di zona e da tutto quanto previsto negli elaborati grafici di piano, nelle osservanze delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia ancorché non indicate nelle norme stesse.

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 02/01/68.

Con DCC n. 52 del 22/12/2018 il Comune di Tuscania ha adottato una Variante al PRG in parziale modifica alla delibera CC n° 60 del 10.11.2014 ed alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, art. 18 "zona agricola e – norme generali".

Attraverso questa Variante, richiamandosi ai principi dello Statuto Regionale che favorisce il concorso dei Comuni e degli altri Enti Locali alla programmazione in materia socio-economica e territoriale, di fatto il Consiglio Comunale ha stabilito di individuare dei perimetri areali in cui sia possibile realizzare impianti di produzione di Energia da Fonte Rinnovabile, salvaguardando le aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica e gli attrattori di interesse turistico e in particolare:

"Considerato che la Riserva naturale di Tuscania, la via Clodia, i percorsi tra Marta e Tuscania che costeggiano il fiume Marta, il sistema delle forre, l'archeologia industriale agricola di Montebello, le aree e i punti panoramici siti in loc. Montebello e le necropoli sparse, hanno caratteristiche per diventare attrattori di un turismo sostenibile....

Dato atto altresì che questa amministrazione non è contraria alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché i relativi impianti vengano realizzati in maniera del tutto compatibile con la gestione del territorio e della salvaguardia del paesaggio, della fauna e del territorio agricolo locale".

A tal fine è stata definita una Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (TAV P1 e relativi 4 quadri di dettaglio) e l'integrazione dell'art. 18 "ZONA Agricola E – Norme Generali" della vigente Variante Generale del PRG con l'art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macro area dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La richiamata DCC 52/2018 di Variante suscita alcuni dubbi di competenza, dal momento che la Normativa Nazionale attribuisce esclusivamente in capo alle regioni, la potestà di individuare aree e siti non idonei per le FER ai sensi del DM 30/09/2010,

D'altra parte la Regione Lazio ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali e procedure di valutazione e autorizzatorie (PTPR, Piani Qualità dell'aria, Vincoli ambientali e paesaggistici, VIA, V.Inc.A, Autorizzazione Paesaggistica), accettando implicitamente le

indicazioni contenute nel DM del 2010 e delegando alle varie norme settoriali la liceità delle proposte.

Non è tra l'altro chiara la posizione della Regione Lazio a riguardo, ovvero se la Variante debba essere oggetto di assoggettamento a VAS, laddove il Consiglio comunale nei suoi deliberati ritiene che la delibera di Variante debba impegnare la Regione Lazio a recepire le prescrizioni di cui sopra in fase di elaborazione del Piano Energetico Regionale.

Ad ogni modo è importante sottolineare come la DCC di adozione della variante si concluda con le seguenti determinazioni:

“....

1. *I soggetti che intendano installare nelle aree indicate ai commi 1 e 2 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo l'ammissibilità del progetto da parte della Regione, sottoscrivono con il Comune un "Patto a tutela del territorio" al fine di promuovere:*

a) *la limitazione dell'impatto ambientale degli impianti;*

b) *la consultazione e la partecipazione dei portatori di interessi diffusi in materia ambientale;*

c) *lo sviluppo della imprenditoria locale e della occupazione del lavoro;*

d) *la valorizzazione dei beni culturali e/o ambientali.*

Il Comune propone il Patto ai soggetti responsabili degli impianti entro 30 giorni dalla data di ammissibilità dei progetti stessi.

2. *Il Comune con successivo atto approverà un apposito regolamento per disciplinare le modalità di installazione/dismissione di impianto a fonti rinnovabili nelle zone di cui al punto 1.*

3. *Il Comune sottopone a controllo periodico, sistematico e puntuale (almeno semestrale) la realizzazione degli impianti approvati tramite la specifica Commissione consiliare competente e i propri tecnici, tramite Arpa e con la partecipazione dei portatori di interessi diffusi in materia ambientale. Il risultato del monitoraggio viene reso pubblico sul sito del Comune e comunicato alla Regione e ai responsabili degli impianti.*

4. *Il presente atto impegna la Regione Lazio a recepire le prescrizioni di cui sopra in fase di elaborazione del piano energetico regionale”.*

4.1.5.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

Il PRG vigente, nella stesura approvata non fa riferimento alla produzione di energia da FER al contrario della Variante parziale di cui alla DCC 52/2018, che come detto ha come principale ambito di attuazione proprio tale tipologia di interventi.

Sotto questo aspetto, l'intervento risulta perfettamente coerente con la pianificazione urbanistica comunale, sia in relazione alla tipologia impiantistica (gli impianti eolici sono ammessi), e sia in termini di localizzazione.

4.1.5.2 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

Rispetto al PRG vigente, valgono le seguenti considerazioni.

In via generale l'intero impianto ricade in Zona Agricola, disciplinata in via generale dall'art. 18 _ Zona Agricola e Norme Generali;

In particolare:

- Tutti gli aerogeneratori, piazzole e viabilità di accesso e le aree temporanee legate alla logistica di cantiere, ricadono in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata, disciplinata dall'Art. 21 delle NTA;
- All'interno delle sottozone E3 sono comprese anche le aree oggetto di Vincolo Idrogeologico, in cui ricadono gli aerogeneratori WTG A01, A02, A9, A10, A11, A12 e relativi viabilità di accesso, piazzole e tratti di cavidotto MT interrati corrispondenti;
- Il cavidotto MT interrato lungo viabilità esistente ricade in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata;
- I tratti di cavidotto MT, interrati lungo viabilità esistente, e in particolare parte dei tratti MT02, MT03, MT04, MT07, MT13, nonché gli interi tratti MT01, MT09, MT10, MT11, MT12 e MT13, attraversano aree interessate da vincolo idrogeologico comprese nelle sottozone E3;
- Il cavidotto AT, interrato lungo viabilità esistente, ricade in parte in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata disciplinata dall'Art. 21 delle NTA, e in parte in Sottozona E2 _ Agricola Speciale disciplinata dall'Art. 20 delle NTA;
- Il Cavidotto AT interrato lungo viabilità esistente, ricade in parte in area oggetto a vincolo idrogeologico ricomprese comprese nelle sottozone E3 .
- Un breve tratto di viabilità esistente di accesso alla WTG 04, attraversa un'area boscata (non confermata dal PTPR) disciplinata dall'Art. 22 _ Sottozona E4 _ Zone Boscate;
- brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, e tratti di cavidotto MT a AT, interrati lungo viabilità esistente, ricadono in fascia di rispetto o attraversano corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto (vincoli di rispetto disciplinati dall'Art. 26 lettera a) Vincolo Paesaggistico.

Con riferimento agli articoli del PRG richiamati, nelle schede di cui al seguente Capitolo 5 si riportano i passaggi attinenti alle opere in progetto.

Dalla lettura delle norme si evince una sostanziale conformità delle opere in progetto.

In relazione alla Variante, tutto l'impianto che insiste in territorio di Toscana ricade all'interno del perimetro di ammissibilità per l'installazione di impianti da FER, individuato nella DCC 52/2018, e sottostà alle disposizioni del citato Art. 18 bis “ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macroarea dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Si riporta in particolare l'art. 18 bis:

art. 18 bis “ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macroarea dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Comma 1)

Individuazione perimetro: dal confine del comune di Capodimonte, strada vicinale di Castellaccio, tratto strada Provinciale Martana (SP12), strada vicinale delle Mandrie, tratto strada Provinciale Piansanese (SP8), tratto strada vicinale di Pantana, perimetro Bosco Riserva, fosso Arroncino di Pian di Vico, tratto strada consorziale Pian di Vico, punto di intersezione tra la particella 1e la particella 76 con la strada consortile Pian di Vico e si congiunge linearmente con il punto di intersezione tra la particella 3 e la particella 4 con la strada consortile Poggio della Ginestra, tratto strada consortile Poggio della Ginestra, strada Provinciale Dogana (SP4), confine comune di Montalto di Castro, confine comune di Canino, confine comune Tessennano, confine comune di Arlena di Castro, confine comune di Piansano, confine comune di Capodimonte.

Comma 2)

All'interno dell'area di cui al comma 1 possono essere realizzati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con esclusione degli impianti a biomasse, geotermici e fossili e quelli a biogas o compostaggio;

Comma 3)

Gli impianti di cui al comma 2 e le relative pertinenze non dovranno essere visibili ortogonalmente dalle strade SP4 Dogana, SP12 Martana, SP8 Piansanese;

Comma 4)

Si confermano tutte le prescrizioni del Vigente PRG per tutte le altre sottozone.

Si autorizzano impianti a fonte di energia rinnovabile per autoconsumo aziendale da realizzare sulle strutture esistenti.

Ulteriori modifiche autorizzative dovranno essere sottoposte ad approvazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA).

A commento dei precedenti articoli relativi alle NTA del PRG vigente in prima stesura e alle modifiche introdotte nella Variante, si considera quanto segue.

In ragione della data di approvazione, gli articoli relativi alle Zone Agricole in generale e alle Sottozone E2 e E3 ed E4 fanno riferimento ancora alle leggi previgenti all'entrata in vigore del D.lgs 42/2004 e al PTP ambito n. 2, che allo stato attuale è stato reinserito nel PTPR, unico Piano a valenza paesaggistica.

Gli articoli relativi alle Zone Agricole in generale e alle Sottozone E2 e E3 fissano principalmente alcuni limiti all'edificazione, confermando gli indici generalmente applicati in area agricola ovvero 0,03 mc/mq, nonché limiti di altezza degli edifici.

Valgono tutte le considerazioni fatte a commento delle norme del PTPR relative al Paesaggio Agrario nelle sue varie declinazioni, in cui l'impianto ricade.

Gli aerogeneratori e relative viabilità e piazzole di montaggio che ricadono in aree agricole sono ubicati in terreni pianeggianti o poco acclivi, coltivati a seminativo o incolti.

Durante la costruzione le opere non producono alterazioni morfologiche significative e in fase di esercizio l'occupazione di suolo è assolutamente contenuta e relativa a brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole necessarie per le manutenzioni; la scelta di progetto di ripristinare gran parte delle aree necessarie alla fase di cantiere, consente senza preclusioni la regolare conduzione agricola dei fondi interessati dalle opere.

Le opere relative alle connessioni elettriche avvengono in interrato e sempre lungo viabilità esistente;

Le opere di connessione alla SE TERNA occupano aree poco significative in termini di superficie.

Le interferenze con il contesto agricolo sono pertanto indirette e legate agli aspetti percettivi.

A tal riguardo, si sottolinea come nei tratti di apertura visuale in cui gli aerogeneratori risultano visibili, la grande interdistanza reciproca e la regolarità del layout da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto agricolo.

Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.

A supporto della coerenza localizzativa delle opere rispetto alle tipizzazioni di PRG e alla zonizzazione settoriale specifica per le FER introdotta dalla variante del 2018, soccorre la normativa di carattere generale derivante direttamente da fonti di rango primario.

In generale per l'attuazione delle strategie sopra richiamate, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge 10 del 09/01/1991, del D.lgs 387/2003) e del DM del settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.

La Legge 10/191091 all'art.1 comma 4, così recita

"... L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".

L'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, così recita:

"... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Il medesimo articolo 12 al comma 7. dispone che:

"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)13, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. (...Omissis...)"

Infine, il DM 10 settembre 2010, al punto 15.3. del Paragrafo 15., Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che:

"Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. (...Omissis...)"

4.1.6 La Pianificazione urbanistica di Arlena di Castro

Il Comune di Arlena di Castro è dotato di Piano Regolatore Generale ai sensi della L. 1150/42 vigente da circa 15 anni ed approvato con D.G.R. n. 1295 del 27/09/2002.

Allo stato attuale è in corso l'iter di adozione e approvazione di una Variante al PRG vigente costituita da otto interventi di rimodulazione di aree periurbane tipizzate come Zona C o zona F, e la costituzione di una nuova area a nord dell'abitato, da destinare a funzioni residenziale.

La Variante al PRG è stata adottata dal Comune con atto n° 03 del CC in data 02/03/2015; Con nota n° 2488 del 12/12/2016 è stato inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla VAS alla Regione Lazio alla quale è pervenuto in data 24/01/2017 prot. n° 33132.

4.1.6.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

Il PRG di Arlena di Castro, non tratta in alcun documento il tema dell'energia da FER e nell'ambito della Variante in corso di iter di approvazione, si asserisce che dal punto di vista energetico la pianificazione comunale dovrà conformarsi ai dettami impostati dal nuovo piano energetico regionale e relativo piano di azione.

Pertanto il progetto attua la normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e in merito alla localizzazione si conforma alla normativa specifica dettata dalla Pianificazione Ordinaria Generale e dalla Pianificazione Ordinaria Separata specifica per il settore Ambiente e Paesaggio (PTPR, PAI, PTAR etc), al fine di evitare l'interferenza con aree di particolare sensibilità.

La coerenza con il PRG risulta pertanto verificabile indirettamente attraverso la compatibilità con altri Piani Sovraordinati.

4.1.6.2 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

Il progetto interessa il Comune di Arlena di Castro in maniera estremamente marginale, in quanto non è prevista l'ubicazione di aerogeneratori e le uniche opere previste riguardano Aree Agricole e in particolare la stazione utente e un tratto di cavidotto MT interrato lungo viabilità comunale esistente (segnatamente un tratto di circa 430 m del tratto MT06 e circa 7,7 km del tratto MT07).

L'art. 10 delle NTA del PRG, precisa che *"nella zona rurale è consentita, comunque la realizzazione di impianti tecnologici relativi alla rete degli acquedotti, elettrodotti, metanodotti, fognature, e telefoni che debbono*

però essere individuati con i relativi vincoli di rispetto nello strumento urbanistico."

A supporto della coerenza localizzativa delle opere rispetto alle tipizzazioni di PRG, soccorre la legislazione e la normativa di carattere generale derivante direttamente dalle fonti di rango primario richiamate in calce al paragrafo precedente, dedicato alla pianificazione vigente in comune di Tuscania, e segnatamente la L. 10/1991, il D.lgs 387/2003 e il DM 10/09/2010.

Le opere di realizzazione di manufatti, ricadendo in aree agricole non vincolate, risultano conformi alla normativa vigente.

Le opere interrate (elettrodotti) sono realizzabili ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PRG.

4.2 Pianificazione Ordinaria Separata _ Strumenti di tutela delle aree naturali protette

Il paragrafo è incentrato sulla disamina dei diversi livelli di tutela che riguardano l'area vasta e quella strettamente interessata dal progetto.

Particolare attenzione è rivolta al sistema delle tutele delle aree protette, alla pianificazione paesaggistica e ambientale e ad alcuni piani o norme di settore che interessano nello specifico la tipologia di intervento.

4.2.1 Il sistema delle aree naturali protette

Si citano di seguito le principali categorie di Aree Naturali Protette.

- **Aree istituite dalla Legge Quadro sulle Aree Protette (394/91), che classifica le aree naturali protette in:**

Parchi Nazionali: aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione.

Sono istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Parchi naturali regionali e interregionali: aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Sono istituiti dalle Regioni;

Riserve naturali: aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica.

- **La Rete Natura 2000**

La Rete Natura 2000: costituisce la più importante strategia di intervento per la conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare la tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.

I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalle Direttive Europee 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

La Rete Natura 2000 è costituita dall'insieme delle:

- Zone di Tipo A, comprendenti le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Zone di Tipo B, comprendenti le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
- Zone di Tipo C, comprendenti le SPS unitamente alle ZSC.
- **Le Important Bird Areas (IBA)**

L'acronimo IBA, Important Bird Areas, identifica le aree strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Tali siti sono individuati in tutto il mondo sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International, un'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. Le IBA vengono identificate applicando un complesso sistema di criteri che si basa su soglie numeriche e percentuali applicate alle popolazioni di uccelli che utilizzano regolarmente il sito.

➤ **Le Zone Umide Ramsar**

Le Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), sono state individuate a seguito della "Convenzione di Ramsar", un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse.

La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta.

La missione della Convenzione è "la conservazione e l'utilizzo razionale di tutte le zone umide attraverso azioni locali e nazionali e la cooperazione internazionale, quale contributo al conseguimento dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo".

Le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo. Conservano la diversità biologica e forniscono l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie di piante e animali dipendono per la loro sopravvivenza. Essi sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati.

Le zone umide sono anche importanti depositi di materiale vegetale genetico.

La Convenzione usa un'ampia definizione dei tipi di zone umide coperte nella sua missione, compresi laghi e fiumi, paludi e acquitrini, prati umidi e torbiere, oasi, estuari, delta e fondali di marea, aree marine costiere, mangrovie e barriere coralline, e siti artificiali come peschiere, risaie, bacini idrici e saline.

Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile".

Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva.

4.2.1.1 Rapporto di coerenza Opera/Piani

L'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette nazionali e regionali, di aree della Rete Natura 2000, di aree IBA e di Zone Umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, e ai sensi della normativa nazionale e regionale **non è soggetto a Valutazione di Incidenza** (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni); tuttavia per completezza è stato predisposto un apposito Studio Naturalistico _ V.Inc.A (§ elaborato SN.SIA0) in cui sono stati comunque indagati gli effetti indiretti dell'opera sulle componenti biotiche e abiotiche dei Siti Protetti presenti in Area Vasta. **Si riporta di seguito le principali aree protette e la distanza minima degli aerogeneratori dalle stesse.**

PARCHI E RISERVE NATURALI				
Area naturale protetta	Codice	Nome	Distanza	
Riserva Naturale Regionale	40	Tuscania	7,5 km	
Riserva Naturale Regionale	87	Selva del Lamone	15 km	
Area Contigua Riserva Regionale	88	Selva del Lamone	12,5 km	
RETE NATURA 2000				
ZONE DI TIPO "A"	Codice	Nome	Distanza	
Zone di Protezione Speciale _ ZPS	IT6010055	Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana	6,3 km	
Zone di Protezione Speciale _ ZPS	IT6010056	Selva del Lamone e Monti di Castro	8,4 km	
Zone di Protezione Speciale _ ZPS	IT6010058	Monte Romano	10,8 km	
ZONE DI TIPO "B"	Codice	Nome	Distanza	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010007	Lago di Bolsena	6,3 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010013	Selva del Lamone	14 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010014	Il Crostolletto	12,9 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010015	Vallerosa	6,6 km	

Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010017	Sistema fluviale Fiora _ Olpeta	8,3 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010020	Fiume Marta (Alto Corso)	1,0 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010021	Monte Romano	10,4 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010036	Sugherete di Tuscania	4,2 km	
Zone Speciali di Conservazione ZSC	IT6010040	Monterozzi	6,6 km	
ZONE DI TIPO "C"	Codice	Nome	Distanza	
ZPS + ZSC	IT6010008	Monti Vulsini	6,9 km	
IMPORTANT BIRDS AREAS (IBA)				
Important Bird Area _ IBA	IBA 099	Lago di Bolsena	6,3 km	
Important Bird Area _ IBA	IBA 102	Selva del Lamone	8,0 km	
Important Bird Area _ IBA	IBA 108	Lago di Vico	25 km	
Important Bird Area _ IBA	IBA 112	Saline di Tarquinia	18,7 km	
Important Bird Area _ IBA	IBA 193	Argentario, Lagune di Orbetello, Lago di Burano	22 km	
Important Bird Area _ IBA	IBA 210	Lago di Bracciano e Monti della Tolfa	15 km	
ZONE UMIDE CONVENZIONE DI RAMSAR				
Zone Umide di RAMSAR	AREA 07	Lagune di Orbetello, Lago di Burano	22 km	

Tabella 4.1 – Elenco delle Aree Naturali Protette e distanza dall'impianto

La distanza minima dell'impianto rispetto ad aree di interesse naturalistico, è pari a 1 km e si riferisce alla ZSC IT6010020 Fiume Marta (alto corso) e pertanto le interferenze sono esclusivamente indirette a legate fondamentalmente a aspetti percettivi .

Rispetto alle altre aree indicate, come si vede la distanza dell'impianto sono elevate e lo studio naturalistico conferma che si possono considerare del tutto trascurabili le potenziali interferenze indirette per ciò che riguarda le incidenze ambientali.

L'intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi richiamati dalle leggi che tutelano le aree naturali protette.

4.2.2 Il Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP)

Il Piano Regionale delle Aree Naturali Protette è stato approvato con D.G.R. n. 8098 del 29/09/1992 e risulta attualmente in fase di adeguamento (D.G.R. n.1100 del 02/08/2002).

La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree naturali protette approvando nel 1977, la legge regionale n. 46/1977 dal titolo "Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali".

Successivamente, con la legge regionale n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", si è dotata di un nuovo strumento normativo allo scopo di recepire i contenuti della Legge quadro nazionale n.394/1991 e di garantire e promuovere, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale.

Con D.G.R. n. 363 del 16/05/2008 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" è stato recepito dalla regione il D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

Il percorso programmatico della Regione Lazio individua nei Parchi e nelle Riserve Naturali Regionali il fulcro per la realizzazione delle politiche di sostenibilità.

La comprensione delle relazioni tra economia, ambiente e sviluppo sociale, i tre assi dello sviluppo sostenibile, diviene sempre più importante così come la necessità di analizzare e misurare la loro entità.

La LR 29/97, come modificata ed integrata dalla LR 10/2001, all'art. 7 stabilisce che la Regione individua le aree naturali protette utilizzando, tra l'altro, i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione (SIC e ZPS).

Lo stesso articolo introduce il concetto di rete ecologica regionale prevedendo che la Giunta regionale, adottando uno schema di piano delle aree naturali protette indichi, tra l'altro, la rete ecologica regionale e le relative misure di tutela.

Il sistema delle aree naturali protette regionali è individuato al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;
- la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
- l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze

antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

- la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;
- la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.

Ad oggi il Lazio è interessato da 92 Aree Naturali Protette (AA.NN.PP.) terrestri per un totale di superficie protetta pari a 232.564 ettari, che corrispondono a circa il 13,5% del territorio regionale.

Le 92 AA.NN.PP. sono così suddivise:

- 3 parchi nazionali;
- 16 parchi regionali;
- 4 riserve naturali statali;
- 31 riserve naturali regionali;
- 38 monumenti naturali.

A queste si aggiungono 3163 ettari di aree di protezione esterna alle aree protette (aree contigue) e due aree marine protette per 4.687 ettari.

Il PRANP opera con i seguenti strumenti attuativi: Piani dei parchi e relativi Regolamenti, Programmi Pluriennali di Promozione economica e sociale.

Le aree protette regionali formano un Sistema.

Secondo il PRANP, le aree protette formano un sistema e con la loro complessità e varietà, tutelano la biodiversità e promuovono lo sviluppo sostenibile dei territori, studiando e conservando specie ed ecosistemi, recuperando e valorizzando gli ambienti naturali e le ricchezze storiche, culturali e antropologiche e realizzando iniziative e programmi per la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei fruitori (corsi di educazione ambientale, iniziative di turismo naturalistico e didattico).

Si attua così un nuovo modo di intendere le aree protette, viste non come riserve separate dal resto del mondo, ma come realtà capaci di reinterpretare i servizi alla popolazione orientandoli verso nuove funzioni di aggregazione e attività culturale, alla continua ricerca di una migliore qualità della vita, sia per le generazioni attuali che per quelle future.

La gestione delle Aree naturali protette regionali è affidata a Enti regionali, Province e Città Metropolitana di Roma Capitale, Consorzi tra Comuni, singoli Comuni e fondazioni.

Attualmente gli Enti regionali istituiti per la gestione delle aree protette sono 13.

4.2.2.1 Rapporto di coerenza Opera/Piano

In relazione al PRANP, le limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER (piano energetico Regionale), e riportati anche sul PTPR in relazione a particolari categorie di Beni Paesaggistici (art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 m. s.l.m., art. 37 Protezione dei parchi e delle riserve naturali, art. 40 Protezione delle zone umide) intervengono sui seguenti impianti FER:

- Impianti areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico);
- mini e micro idraulica;
- impianti eolici.

A tal riguardo si rappresenta che, come detto al paragrafo precedente, le opere in progetto ricadono all'esterno di Aree Naturali Protette, benché, come si evince dalla tabella 4.1, le stesse siano presenti a meno di 5 km di distanza dagli aerogeneratori.

In definitiva, per quanto il progetto proposto non intervenga direttamente in funzione dell'attuazione degli obiettivi richiamati dal PRANP, certamente non interferisce negativamente con gli stessi e non li preclude sia pure indirettamente.

In termini di coerenza, valgono le stesse considerazioni del paragrafo precedente.

Si rimanda alla specifica scheda di cui al capitolo 5, che riporta una sintesi delle interferenze e degli obiettivi del piano esaminato.

4.3 Pianificazione Ordinaria Separata _ strumenti di tutela paesaggistica a prevalente contenuto vincolistico

Si riportano di seguito i principali strumenti di pianificazione sovraordinata che a livello nazionale e regionale hanno come obiettivo la tutela del Paesaggio e le norme che regolano la trasformazione dei territori interessati da Beni Paesaggistici e ulteriori aree di rilevanza paesaggistica e culturale.

4.3.1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/2004

Il principale riferimento a livello nazionale di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio è il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il D.lgs 42/2004 è stato redatto in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000, ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno e ratificata ufficialmente dall'Italia con L. 14/2006

Tale Convenzione, applicata sull'intero territorio europeo, promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati [art. 2].

Il D.lgs 42/2004 oltre a identificare i beni archeologici, culturali e paesaggistici oggetto di tutela e a disciplinare le procedure autorizzative in merito, dispone all'art. 143 anche le modalità di redazione dei Piani Paesaggistici di competenza regionale.

La Convenzione europea del paesaggio (CEP) e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta.

Il decreto legislativo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato da atti normativi specifici; l'ultima modifica significativa è stata introdotta dal DLgs 104/2017 che ha aggiornato l'art.26 del DLgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

4.3.1.1 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

In relazione al progetto, con particolare riferimento all'art. 10 e all'Art. 134 e del Codice, si evidenzia che:

- L'impianto nel suo complesso non interessa aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ed esercizio sono ubicati in aree che non interessano Beni Paesaggistici;
- Le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici sono relative a brevissimi tratti di viabilità di progetto (che consolida tracciati esistenti) e principalmente agli elettrodotti interrati, che attestandosi su viabilità esistente, interessano:

Beni Culturali

- b) Tracciati di cavidotti interrati lungo la viabilità ordinaria, attraversano aree di interesse archeologico individuate dal PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale);

Beni Paesaggistici

- d) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;
- e) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco..."*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera g) del D.lgs 42/2004, e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;
- f) *"le aree di interesse archeologico"*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera m) del D.lgs 42/2004, e identificati, perimetrati e normati dal PTPR;

Come detto, le interferenze delle opere riguardano i corsi d'acqua [Art. 142 co. 1 lettera c)], le aree boscate [(Art. 142 co. 1 lettera g)] e le Aree di interesse archeologico [(Art. 142 co. 1 lettera m)].

Nell'ambito della procedura finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Unico in materia Ambientale sarà necessario acquisire:

- L'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 el D.lgs 42/2004 da parte del MIBAC;

Le stesse aree sopra richiamate, risultano perimetrare, cartografate e normate

Come si dirà nei paragrafi e nelle schede di interferenza dedicate al PTPR, le modalità di realizzazione rendono le opere interferenti compatibili con le istanze di tutela e con le norme che regolano la trasformazione del bene oggetto di tutela.

In relazione alle modalità realizzative, si considera quanto segue.

Interferenze con i corsi d'acqua:

Le interferenze si riferiscono a brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, e a tratti di cavidotto MT a AT, interrato lungo viabilità esistente, che ricadono in fascia di rispetto o attraversano corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto.

Le modalità realizzative prevedono:

- Le opere stradali interferenti di accesso alle piazzole, riguardano il consolidamento e l'adeguamento di strade interpoderali esistenti o interventi temporanei di raccordo che saranno ripristinati a fine cantiere.
- Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti.
- Non saranno previste opere di scavo e rinterrati significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.
- Le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati secondo i calcoli di portata derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e secondo eventuali specifiche tecniche impartite dagli enti di gestione delle acque o dall'Autorità Distrettuale di Bacino.
- Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.
- I corsi d'acqua sono attraversati in alcuni casi utilizzando la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che non prevede alterazione della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi.
- In altri casi, laddove gli esiti dello studio di compatibilità idraulica lo consentono, in corrispondenza dei tratti di attraversamento dei

corsi d'acqua si provvederà allo staffaggio del cavidotto alle opere esistenti lungo strada.

- In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.

Le opere interferenti con i Corsi d'acqua, sia in relazione alle modalità realizzative e sia in virtù della deroga di cui al comma 17 dell'art. 36 delle NTA, sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del DLgs 42/2004.

Interferenze con le aree boscate

Le interferenze si riferiscono esclusivamente a 3 tratti di cavidotto MT (MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.

- Le interferenze sono di natura prettamente cartografica in quanto gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente che è lambita da aree boscate e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.

Le opere interferenti con le aree boscate, sia in relazione all'ubicazione lungo viabilità esistente e sia alle modalità realizzative sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del D.lgs 42/2004.

Interferenze con le aree di interesse archeologico

Le interferenze con aree di interesse archeologico si riferiscono esclusivamente alla viabilità di accesso alla piazzola della WTG 04, a tratti di cavidotto MT (MT03, MT04, MT05, MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.

- La strada di accesso alla WTG A04 ricalca una pista rurale esistente; in ogni caso per la definizione di dettaglio del tracciato e per la realizzazione della strada imbrecciata, si asseconderà la morfologia attuale e si provvederà a evitare trincee, scavi profondi o eccessivi movimenti di terreno.
- Gli elettrodotti interferenti sono tutti interrati lungo viabilità esistente e la loro realizzazione è prevista in banchina e confinata ad una trincea a sezione ristretta.
- Le attività di realizzazione in ogni caso saranno preventivamente vagliate in base all'esito di un apposito studio del rischio archeologico, sostenuto da indagini e ricognizioni proprie delle attività di archeologia preventiva e secondo le prescrizioni eventuali impartite in fase di rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Al netto degli esiti delle attività di archeologia preventiva e della sorveglianza in fase di realizzazione, allo stato le opere interferenti e ubicate lungo viabilità esistente, risultano conformi con le istanze e le norme di tutela del D.lgs 42/2004.

Rispetto alle Ulteriori Aree individuate dal PTPR e alle componenti dei Sistemi di Paesaggio (Naturale, Agrario e Insediativo), gli aerogeneratori ricadono in areali per i quali le Norme Tecniche di Attuazione consentono l'ubicazione di impianto eolici di grande dimensione.

Si possono considerare anche alcune potenziali interferenze indirette legate agli aspetti percettivi e relative alle aree contermini in cui ricadono centri abitati o beni paesaggistici soggetti a tutela.

Si considerano localizzati in aree contermini a beni soggetti a tutela, gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4. delle Linee Guida Ministeriali, pari a 50 volte l'altezza massima fuori terra degli aerogeneratori; nel caso specifico la distanza minima da considerare è pari a circa 12,5 km, avendo gli aerogeneratori una distanza massima fuori terra pari a 250 m..

In relazione alla valutazione di compatibilità degli interventi rispetto alle aree contermini sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il MIBAC esercita i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto, potendo disporre prescrizioni in termini di distanze.

Le implicazioni percettive tra l'impianto e i principali elementi di interesse dell'ambito paesaggistico di riferimento, e in particolare rispetto a punti notevoli o a strade di particolare interesse panoramico ricadenti in aree contermini, saranno diffusamente trattate nella Relazione Paesaggistica (Sezione 9).

Nella Relazione Paesaggistica (§ elaborato 9.1), sono riportate le distanze minime dell'impianto dai principali centri urbani, da particolari beni soggetti a tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o da ulteriori aree individuate dal PTPR, rispetto ai quali potrebbero stabilirsi con l'impianto in progetto potenziali relazioni indirette di tipo percettivo. Volendo anticipare alcune considerazioni, si può dire che non sono molti i punti del territorio da cui l'impianto risulta nettamente visibile, date le condizioni orografiche e soprattutto data la presenza di vegetazione arborea che spesso scherma o nega del tutto la visuale della centrale eolica.

Nelle aree di maggiore visibilità, date le reali condizioni percettive, anche gli elementi potenzialmente più invasivi (tralicci, capannoni, gli aerogeneratori che punteggiano l'intorno) vengono riassorbiti dalla chiarezza geografica dei luoghi, e non deprimono la qualità complessiva del paesaggio storicamente consolidato, i cui elementi risultano perfettamente riconoscibili.

In ogni caso le interferenze potenziali sono da considerarsi totalmente reversibili nel medio periodo e la configurazione insediativa, la regolarità compositiva del layout e la grande distanza che intercorre tra gli aerogeneratori, non determinano un "intrusione" negativa nel paesaggio e evitano gli effetti di affastellamento tra le torri, scongiurando l'insorgere del cosiddetto "effetto selva".

4.3.1 I Piani Territoriali Paesistici (PTP) della Regione Lazio

La Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico sono regolate dalla L.R.24/98 che ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull'intero territorio regionale, delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L.1497/39, da perseguire

anche attraverso la redazione di un nuovo strumento di pianificazione che è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Con la L.R.24/98 sono stati contestualmente approvati i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della L.431/85: fasce costiere marine, fasce costiere lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m.t. s.l.m., parchi e riserve naturali, aree boscate, aree delle università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse archeologico.

Con la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 sono stati approvati in via definitiva i 24 dei 27 piani territoriali paesistici (PTP) redatti e adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993, ai sensi della Legge 431/85.

La legge regionale ha concluso in tal modo, cioè mediante l'approvazione con provvedimento legislativo, un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all'effettiva efficacia dei piani adottati, **imponendo al contempo l'approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale, con l'introduzione degli articoli 21, 22 e 23.**

Come diffusamente argomentato al precedente paragrafo 4.1.3, **il PTPR costituisce un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale, è stato predisposto dalla struttura competente in materia di pianificazione paesistica della regione ed ha come obiettivo l'omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici.**

Con la sua definitiva approvazione il PTPR sostituisce tutti i PTP attualmente vigenti ad esclusione del Piano dell'Appia Antica. "

Il territorio interessato dall'impianto, ricadeva nel PTP 2 Litorale Nord Adottato con Dgr 2268/87 e approvato con LR 24/1998.

Con l'entrata in vigore del PTPR, le norme relative ai PTP trovano ancora riferimenti nel PTPG di Viterbo, ma risultano di fatto inefficaci.

4.3.2 Il PTPR: interferenze delle opere e tutele vigenti

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato ampiamente trattato nel precedente paragrafo 4.1.3 in merito alle finalità, all'ambito di efficacia e alla struttura.

In questo paragrafo si procederà principalmente alla verifica del progetto rispetto alle interferenze con aree e beni oggetto di protezione individuati dal PTPR, con particolare riferimento alle Tavole A,B e C.

Data la complessa struttura del Piano e per facilitare la lettura e il confronto, i contenuti delle norme regolamentari specifiche attinenti alle interferenze del progetto saranno inseriti e commentati nelle apposite schede di sintesi riportate nel capitolo 5, che costituiscono integrazione di quanto segue.

4.3.2.1 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

1. CAPO II _ "DISCIPLINA DI TUTELA, D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI" _ TAVOLE A

In relazione al Capo II delle Norme del PTPR "Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi" e ai sistemi di paesaggio individuati all'art. 17, valgono le seguenti considerazioni.

A. SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE *(costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali).*

Dall'analisi della Tavola A _ Sistemi di Paesaggio, allegata al PTPR si evince quanto segue (§ elaborati della Sezione 2 del Progetto Definitivo):

- **I 16 aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio e di esercizio non interessano areali contrassegnati dalla presenza di paesaggi naturali e seminaturali;**
- **La stazione elettrica di Utenza di trasformazione 30/150 kV, la stazione elettrica di transito e l'ampliamento della SE TERNA, non interessano areali contrassegnati dalla presenza di paesaggi naturali e seminaturali;**
- **Brevi tratti di viabilità di progetto e di corrispondenti cavidotti interrati in MT di collegamento tra gli aerogeneratori, attraversano areali del paesaggio naturale e seminaturale e in particolare:**
 - a) Un breve tratto di viabilità di accesso alla WTG A06 e il corrispondente tratto di cavidotto interrato MT06, attraversano il Fosso del Cappellaro (codice c056_0554) e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda;
 - b) Un breve tratto di viabilità di accesso alla WTG A14 e il corrispondente tratto di cavidotto interrato MT14, attraversano il Fosso del Fontanile (codice c056_0534) e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda;
- **Alcuni tratti di cavidotto interrato in MT di collegamento tra gli aerogeneratori o di collegamento tra le WTG e la Stazione Utente di trasformazione 30/150 kV, attraversano areali del paesaggio naturale e seminaturale (paesaggio naturale, paesaggio naturale di continuità o corsi d'acqua), e in particolare:**
 - a) Un tratto di cavidotto interrato MT04 in uscita dalla WTG A04, attraversa su viabilità esistente (in TOC) il Fosso della Cadutella (c056_0517) e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda;
 - b) Tratti di cavidotto interrato MT06 e MT07 in uscita dalla WTG A06 e dalla stazione utente in direzione Nord verso il gruppo delle WTG A07, A08, A09, attraversano lungo viabilità

esistente (in TOC) i seguenti corsi d'acqua e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda: il Fosso del Cappellaro (codice c056_0554), il Fosso Infernetto (codice c056_0514A), il Fosso e Torrente Arrone (codice c056_0514A), il Fosso Arroncino di Pian di Vico (codice c056_0518A);

- c) I medesimi tratti di cavidotto di cui al punto b), attraversano in più punti aree interessate da sistemi di paesaggio naturale e di paesaggio naturale di continuità, presenti principalmente in corrispondenza di aree boscate prossime ai corsi d'acqua con cui l'opera risulta interferente;
- d) Un tratto di cavidotto interrato MT10, di collegamento tra la torre A09 e A10, attraversa lungo viabilità esistente (in TOC) il Fosso Capecchio (codice C056_0531);
- e) Un tratto di cavidotto MT16, in uscita dalla A16, attraversa il Fosso Acquarella o Prati dell'Orto (codice c056_0533);
- f) Un tratto di cavidotto MT14 attraversa il Fosso del Fontanile (codice c056_0534);
- g) Tratti di cavidotto interrato MT13, di collegamento tra il gruppo delle WTG A13, A14, A15 e A16 e il gruppo delle WTG A07, A08, A09, si allineano e attraversano il Fosso del Fontanile (codice c056_0534) e il Fosso Capecchio (codice C056_0531);
- h) I medesimi tratti di cavidotto interrato di cui al punto g) attraversano per un breve tratto aree interessate da sistemi di paesaggio naturale o di paesaggio naturale di continuità

➤ **Alcuni tratti di cavidotto interrato AT01 di collegamento tra la Stazione Utente di trasformazione 30/150 kV e la di transito e la Stazione TERNA 380/150 kV, attraversano areali del paesaggio naturale e seminaturale e in particolare:**

- a) Tratti di cavidotto interrato AT01, in uscita dalla stazione Utente, attraversano su viabilità esistente i seguenti corsi d'acqua e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda: il Fosso e Torrente Arrone (codice c056_0514A); il Fosso Arroncino di Pian di Vico (codice c056_0518A); il Fosso Mignattara (codice c056_0530);
- b) Il medesimo cavidotto interrato AT01, attraversa in più punti aree interessate da Paesaggio Naturale e Paesaggio Naturale di continuità, presenti prevalentemente in corrispondenza dei corsi d'acqua con cui l'opera interferisce;

➤ **Le 4 aree di logistica di cantiere (da smantellare a fine lavori) non interessano areali del paesaggio naturale e seminaturale.**

In relazione alle citate interferenze e dal confronto con gli Artt. 22 e 24 delle NTA del Piano e con le relative Tabelle A "Paesaggio Naturale/Naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica", Tabelle B "Paesaggio Naturale/Naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela" e Tabelle C "Paesaggio Naturale/Naturale di continuità

– Norma regolamentare" (i cui contenuti sono riportati nelle schede del Capitolo 5) **risulta che:**

- **non si rilevano interferenze tra le opere di progetto e il Paesaggio Naturale Agrario;**
- **le opere interferenti (elettrorodotti interrati) interferenti con componenti del Paesaggio Naturale (corsi d'acqua o aree boscate) sono coerenti con gli obiettivi e conformi con la disciplina e le norme regolamentari del PTPR, in base alla tipologia, alle modalità realizzative e alle mitigazioni adottate.**

B. SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO *(costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo).*

Dall'analisi della Tavola A _ Sistemi di Paesaggio, allegata al PTPR si evince quanto segue:

- **I 16 aerogeneratori sono ubicati, con le relativa viabilità di accesso e piazzole, in aree afferenti al sistema del Paesaggio Agrario di Valore (WTG A04-A05-A06-A13-A14-A15-A16) e al sistema del Paesaggio Agrario di Continuità;**
- **La stazione elettrica di Utenza di trasformazione 30/150 kV, la stazione elettrica di transito e l'ampliamento della SE TERNA sono ubicate in aree afferenti al sistema di Paesaggio Agrario di Valore;**
- **i cavidotti interrati in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la Stazione di Utenza, superate le aree sopra citate afferenti al Paesaggio Naturale e Naturale di Continuità, attraversano aree afferenti al sistema del Paesaggio Agrario di Valore (MT04, MT05, MT06, MT07, MT13, MT14, MT15, MT16) e al sistema del Paesaggio Agrario di Continuità (MT01, MT02, MT03, Mt08, MT09, MT10, MT11, MT12);**
- **Il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la Stazione Utente di trasformazione 30/150 kV e la Stazione TERNA 380/150 kV, attraversa in parte areali del Paesaggio Agrario di Valore e in parte areali del Paesaggio Agrario di Continuità;**
- **Le 4 aree di logistica di cantiere (da smantellare a fine lavori) interessano areali del Paesaggio Agrario di Valore (quelle prossime alle WTG A06 e A15) e in parte areali del Paesaggio Agrario di Continuità (quelle prossime alle WTG A03 e A11).**

In relazione alle citate interferenze e dal confronto con gli artt. 26 e 27 delle NTA del Piano e con le relative Tabelle A "Paesaggio Agrario di valore/di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica", Tabella B "Paesaggio Agrario di valore/di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela" e Tabella C "Paesaggio Agrario di valore/di continuità – Norma regolamentare" (i cui contenuti sono riportati nelle schede del Capitolo 5) **risulta che:**

- **non si rilevano interferenze tra le opere di progetto e il Paesaggio Agrario di Rilevante Valore;**

- **gli aerogeneratori ricadono in aree (Paesaggio Agrario di valore o di continuità) in cui gli impianti eolici di grande dimensioni sono considerati ammissibili;**

- **nel loro insieme i manufatti della stazione elettrica le opere di connessione interrate (elettrorodotti) interferenti sono coerenti con gli obiettivi e conformi con la disciplina e le norme regolamentari del PTPR, in base alla tipologia, alle modalità realizzative e alle mitigazioni adottate,**

B1 _ SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO *(costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali).*

Dall'analisi della Tavola A _ Sistemi di Paesaggio, allegata al PTPR non si rilevano interferenze delle opere con elementi del sistema insediativo.

B2 _ SISTEMA DELLE VISUALI *(riferito a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche).*

Dall'analisi della Tavola A _ Sistemi di Paesaggio, allegata al PTPR si evince quanto segue:

- Un tratto di cavidotto interrato MT07, in uscita dalla Stazione di Utenza e in direzione Nord verso il gruppo delle WTG A07, A08, A09, si allinea e attraversa lungo viabilità esistente un'Area di Visuale;
- Il cavidotto AT01 in uscita dalla Stazione Utente e verso la SE TERNA 380/150 kV, interrato lungo viabilità esistente, attraversa in due tratti Aree di Visuale.
- Le interferenze riguardano brevi tratti di cavidotto MT e AT che attraversano o si allineano lungo percorsi panoramici (Aree di visuale indicate nella Tavola A e nella Tavola C del PTPR).
- I cavidotti sono interrati lungo viabilità esistente e pertanto la loro realizzazione non produce alcuna alterazione dell'attuale assetto percettivo.
- A parte le opere direttamente interferenti, alcune considerazioni si possono fare per quelle opere indirettamente interferenti, quali gli aerogeneratori o la Stazione Utente.
- Nei tratti delle aree di visuale liberi da alberature di bordo strada, gli aerogeneratori possono risultare visibili.
- In tali condizioni, la grande interdistanza reciproca tra le torri e la regolarità del layout, da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto.
- Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta

particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.

In relazione alle citate interferenze e dal confronto con l'art. 50 delle NTA del Piano, risulta che:

le interferenze riguardano brevi tratti di cavidotto MT e AT che attraversano o si allineano lungo percorsi panoramici (Aree di visuale indicate nella Tavola A e nella Tavola C del PTPR).

I cavidotti sono interrati lungo viabilità esistente e pertanto la loro realizzazione non produce alcuna alterazione dell'attuale assetto percettivo.

A parte le opere direttamente interferenti, alcune considerazioni si possono fare per quelle opere indirettamente interferenti, quali gli aerogeneratori o la Stazione Utente.

Nei tratti delle aree di visuale liberi da alberature di bordo strada, gli aerogeneratori possono risultare visibili.

In tali condizioni, la grande interdistanza reciproca tra le torri e la regolarità del layout, da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto.

Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.

La Relazione paesaggistica, riporta le fotosimulazioni dell'intervento in relazione ai punti e percorsi panoramici dell'intorno.

B3 _ AMBITI DI RECUPERO E STRUMENTI ATTUATIVI A VALENZA PAESISTICA.

Dall'analisi della Tavola A _ Sistemi di Paesaggio, allegata al PTPR non si rilevano interferenze delle opere con aree ricadenti in tali ambiti o strumenti attuativi.

2. CAPO III _ MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE _ TAVOLE B

In relazione al Capo III, e a seguito dell'analisi della Tavola "B", si riportano di seguito le interferenze delle opere in progetto con i Beni Paesaggistici individuati dal PTPR.

- **I 16 aerogeneratori con le relative piazzole non interessano Aree e Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 lettere a), b) e c) del D.lgs 42/2004;**
- **La stazione elettrica di Utenza di trasformazione 30/150 kV, la stazione elettrica di transito in condivisione con altri utenti e l'ampliamento della SE TERNA non interessano Aree e Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 lettere a), b) e c) del D.lgs 42/2004;**
- **Alcuni tratti di viabilità di servizio degli aerogeneratori, interessano alcune aree oggetto di tutela e in particolare:**

- a) La viabilità di accesso alla WTG A04 ricade in Area di interesse archeologico denominata "Casale Diruto, La Tomba, San Giuliano" (codice m056_0198);
- b) La viabilità di accesso alla WTG A06 attraversa il Fosso del Cappellaro (codice c056_0554);
- c) La viabilità di accesso alla WTG A14, attraversa il Fosso del Fontanile (codice c056_0534) e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda;
- **i tratti di cavidotto interrato in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la Stazione di Utenza, interessano alcune aree oggetto di tutela e in particolare:**
 - a) Il tratto MT03 attraversa l'area di interesse archeologico denominata "Casale Diruto, La Tomba, San Giuliano" (codice m056_0198);
 - b) Il tratto MT04 attraversa il Fosso della Cadutella (c056_0517) e lambisce l'area di interesse archeologico denominata "Casale Diruto, La Tomba, San Giuliano" (codice m056_0198);
 - c) il tratto MT05, lambisce l'area di interesse archeologico denominata "Prataccio" (codice m056_0197);
 - d) il tratto MT06 attraversa lungo viabilità esistente aree boscate, il Fosso del Cappellaro (codice c056_0554) e il Fiume Arrone (codice c056_0514A) e lambisce le aree di interesse archeologico denominate "Quartaccio, Lungarina dell'Infernetto" (codice m056_0196) e "Ara Sprofondata, Cascinale Peruzzi" (codice m056_0208);
 - e) il tratto MT07 attraversa lungo viabilità esistente aree boscate, il Fiume Arrone (codice c056_0514 e c056_0514A) e il Fosso Arroncino (codice c056_0518) e lambisce l'area di interesse archeologico denominata "Mandria Paoletti" (codice m056_0031);
 - f) il tratto MT10, attraversa il corso d'acqua Torrente Capecchio (codice c056_0531);
 - g) il tratto MT13 attraversa aree boscate, attraversa e si allinea al Fosso del Fontanile (codice c056_0534), attraversa il Fosso Capecchio (codice C056_0531), attraversa l'area di interesse archeologico denominata "da Prato Lungo a Ristretta" (codice m056_0027) e lambisce l'area di interesse archeologico denominata "Mandria Paoletti" (codice m056_0031);
 - h) il tratto MT14 attraversa il Fosso del Fontanile (codice c056_0534);
 - i) il tratto MT16 attraversa il Fosso dell'acquarella o Prati dell'Orto (codice c056_0533)
- **Tratti di cavidotto interrato in AT interessano alcune aree oggetto di tutela e in particolare:**
 - a) il Tratto AT01 attraversa il Fosso e Torrente Arrone (codice c056_0514A); il Fosso Arroncino di Pian di Vico (codice

(codice c056_0518A), il Fosso Mignattara (codice c056_0530) e attraversa l'area di interesse archeologico denominata "Pian di Vico, La Comunella" (codice m56_0195).

- **Le 4 aree di logistica di cantiere (da smantellare a fine lavori) non interessano Aree e Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 lettere a), b) e c) del D.lgs 42/2004;**

In considerazione del fatto che gli aerogeneratori e le opere edili non interessano aree soggette a tutela paesaggistica, in relazione alle citate minime interferenze e dal confronto con gli artt. 36 (relativo ai corsi d'acqua), 39 (relativo alle aree boscate) e 42 (relativo alle aree di interesse archeologico) delle NTA del Piano risulta che le opere sono conformi alle norme regolamentari (riportate nelle schede specifiche del Capitolo 5).

3. BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE NON INTERESSATI DA VINCOLO PAESAGGISTICO O DA AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR _ TAVOLE C

A seguito dell'analisi della Tavola "C", si riportano di seguito le interferenze delle opere in progetto con i Beni del Patrimonio Naturale e Culturale non interessati dal vincolo paesaggistico e da azioni strategiche del PTPR.

- **I 16 aerogeneratori con le relative piazzole interessano alcuni Beni del Patrimonio Naturale e in particolare:**
 - a) le WTG A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12 e A13 ricadono in ambiti di protezione delle attività venatorie;
 - b) la WTG A05 interferisce con un'area del Sistema Agrario a carattere permanente;
- **La stazione elettrica di Utenza di trasformazione 30/150 kV, la stazione elettrica di transito in condivisione con altri utenti e l'ampliamento della SE TERNA non interessano Beni del patrimonio Naturale Culturale o Ambiti Prioritari dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del Paesaggio Regionale;**
- **Alcuni tratti di viabilità di servizio degli aerogeneratori, interessano alcune aree e beni e in particolare:**
 - a) La viabilità di accesso alle WTG A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12 e A13 ricade ricadono in ambiti di protezione delle attività venatorie;
 - b) La viabilità di accesso alla WTG A14 intercetta il reticolo idrografico;
 - c) La viabilità di accesso alla WTG A04 attraversa un'area da destinare a Parchi Archeologici e Culturali;
 - d) La viabilità di accesso alla WTG A05, ricade in un'area di protezione delle attività venatorie;
- **i tratti di cavidotto interrato in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la Stazione di Utenza, interessano alcune aree e beni e in particolare:**

- a) I tratti MT02, MT03, MT04, MT07, MT08, MT09, MT10, MT11, MT12 e MT13 ricadono in un'area di protezione delle attività venatorie;
 - b) Il Tratto MT07 attraversa un'area naturale individuata come "pascolo, rocce, aree nude";
 - c) I tratti MT04, MT06, MT07, MT10, MT13, MT16 intercettano il reticolo idrografico;
 - d) Il tratto M07 segue e attraversa un Percorso Panoramico;
 - e) I tratti MT03, MT04, MT05, MT06, MT07, MT13, ricadono in aree da destinare a Parchi Archeologici e Culturali;
 - f) I tratti MT03, MT04, MT05, MT07, MT13, ricadono in parte in aree del Sistema Agrario a carattere permanente;
- **Tratti di cavidotto interrato in AT interessano alcune aree e in particolare:**
- a) il tratto AT01 attraversa Aree di protezione delle attività venatorie;
 - b) il tratto A01 interferisce con il reticolo idrografico;
 - c) il tratto A01 attraversa due percorsi panoramici;
 - d) il tratto A01 attraversa aree da destinare a Parchi Archeologici e Culturali;
- **Le 4 aree di logistica di cantiere (da smantellare a fine lavori) interessano alcune aree e in particolare:**
- a) le aree C01 e C03 ricadono in Aree di protezione delle attività venatorie.

In riferimento a quanto sopra, non vi sono norme regolamentari nel PTPR che regolano la trasformazione delle aree e beni interferiti dalle opere e cartografati nelle Tavole C, che hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

Per verificare la fattibilità di alcuni interventi interferenti ad esempio con il reticolo idrografico, o con percorsi panoramici, si rimanda alle norme già citate precedentemente e riferite ai corsi d'acqua all'art. 50 che regola le trasformazioni delle componenti del Sistema delle Visuali.

La conformità delle opere con i Beni cartografati nelle Tavole C, risulta pertanto a maggior ragione confermata.

A seguito dell'approfondita disamina del rapporto di coerenza e conformità dell'impianto in progetto con il PTPR, si può affermare che l'intervento è coerente in termini di localizzazione e in relazione alle interferenze di alcune opere, le stesse risultano conformi e compatibili con quanto contenuto nelle norme regolamentari, in virtù della tipologia e delle modalità di realizzazione.

4.4 Pianificazione Ordinaria Separata _ Strumenti di settore sovraordinati e operativi, di tutela del suolo, delle acque, del patrimonio forestale e dell'aria.

Di seguito saranno esaminati i principali strumenti aventi prevalente carattere vincolistico in materia di difesa del suolo e altri strumenti

settoriali operativi aventi come obiettivo il corretto utilizzo e la tutela di beni primari come l'acqua e l'aria.

4.4.1 Vincolo Idrogeologico RDL n. 3267/1923

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito e regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926; sottopone a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi comportanti movimenti terra e trasformazioni di uso del suolo. La legge fondamentale forestale, contenuta nel Regio Decreto, infatti stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Per proteggere il territorio e prevenire pericolosi eventi e situazioni calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte norme, divieti e sanzioni.

Il vincolo idrogeologico, in generale, non preclude comunque la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio.

Il R.D. 1126/1926 all'art. n° 21 prevede una procedura autorizzativa per gli interventi che ricadono su terreni vincolati saldi (quelli che non sono lavorati da più di 5 anni) o boscati, mentre all'art. 20 prevede una procedura di comunicazione (da presentare 30 giorni prima del presunto inizio dei lavori) per gli interventi che ricadono su terreni vincolati soggetti a periodica lavorazione (terreni seminativi).

Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23.

La Regione Lazio ha decentrato parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale n.53 del 11 dicembre 1998 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 30 settembre 1998.

La DGR 6215/1996 ha proposto una prima classificazione degli interventi ammissibili raggruppati in tre tabelle (Tab. A, B, C) in funzione della decrescente rilevanza, individuando per ciascuna di esse le relative procedure.

Con deliberazione di Giunta Regionale 3888/98 e LR 53/98 sono state delegate alle Province e ai Comuni alcune delle funzioni amministrative relative alla autorizzazione di alcuni interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla D.G.R. 6215/1996.

Successivamente la Regione Lazio ha stabilito ulteriori criteri per ripartire tra gli Enti le competenze per alcuni interventi nel campo della produzione delle energie alternative, non chiaramente individuati in precedenza:

Province:

impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 KWp; **impianti eolici di potenza superiore a 60 KWp**; impianti a biomassa di potenza superiore a 200 KWp.

Comuni:

impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 200 KWp; impianti eolici di potenza fino a 60 KWp; impianti a biomasse di potenza fino a 200 KWp. Inoltre per chiarire ulteriormente l'attribuzione delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, con circolare n. 490669 del 24-11-2011 ha stabilito che il rilascio del nulla osta delle opere non già chiaramente delegate, deve essere attribuito agli enti locali secondo i seguenti criteri:

Regione:

le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione o trasformazione dell'uso del suolo superiori a 30.000 m² o che prevedano movimentazione di quantitativi di terreno superiori a 15.000 m³;

Province:

le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo comprese tra 5.000 e 30.000 m² o movimentazione di terreno compresi tra 2.500 e 15.000 m³;

Comuni:

opere o interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo inferiori a 5.000 m² o movimentazione di terreno inferiori a 2.500 m³;

Per la gestione del vincolo idrogeologico la Provincia ha approvato un apposito regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e la documentazione da produrre da parte del richiedente.

Nei casi di cui all'art. 21 l'istanza deve essere preventivamente pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio del comune dove ricade l'area interessata dai lavori; dopo la pubblicazione il Comune la trasmetterà alla Provincia di Viterbo con la relata di pubblicazione; l'ente dispone di 180 giorni per esprimere il proprio assenso.

La documentazione allegata deve essere presentata in quattro copie timbrate e firmate in originale.

Nei casi di cui all'art. 20 del 1126/26 la dichiarazione va presentata direttamente in Provincia allegando tre copie della documentazione prescritta timbrata e firmata in originale.

4.4.1.1 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

In relazione alle interferenze delle opere con le aree soggette a vincolo idrogeologico, valgano le seguenti considerazioni (si rimanda alla scheda specifica riportata al Capitolo 5, la trattazione delle norme).

- Le WTG A01, A02, A9, A10, A11, A12 e relativi viabilità di accesso, piazzole e tratti di cavidotto MT interrati corrispondenti; ricadono in aree oggetto di Vincolo Idrogeologico;
- I tratti di cavidotto MT, interrati lungo viabilità esistente, e in particolare parte dei tratti MT02, MT03, MT04, MT07, MT13, nonché gli interi tratti MT01, MT09, MT10, MT11, MT12 e MT13, attraversano aree interessate da vincolo idrogeologico;
- Parte del Cavidotto AT interrato lungo viabilità esistente, ricade in area oggetto a vincolo idrogeologico.
- Gli aerogeneratori e opere annesse non citate precedentemente, la stazione Utente, la stazione di transito e le opere prossime alla SE TERNA esistente, non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico.

In relazione alla natura agroforestale del suolo (le opere non interessano aree boscate o terreni saldi e ricadono prevalentemente su seminativi o interessano la viabilità esistente) e in relazione alla quantità di terreno movimentati in aree vincolate (compresi tra 2500 e 20000 mc), le opere ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del Regio Decreto 1126/1026 e le competenze amministrativa in materia di vincolo idrogeologico dovrebbero essere attribuite alla Provincia di Viterbo, anche in relazione alle deleghe specifiche in merito agli impianti eolici di potenza superiore ai 60 kW.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree e le modalità realizzative, si sottolinea che:

- Gli aerogeneratori A01 e A02 ricadono in un'area di bassa collina, caratterizzata da un pianoro bordato da fianchi.
- Gli aerogeneratori in questione sono ubicati al centro di questa area sub-pianeggiante e sufficientemente distanti dai versanti.
- Inoltre, dal rilevamento geomorfologico di campagna non si riscontrano fenomeni di dissesto idrogeologico.
- Gli aerogeneratori, A09 – A10 – A11 – A12, in un'area pianeggiante caratterizzata da blande ondulazioni, con pendenze modeste.
- Il rilevamento geomorfologico di campagna non evidenzia fenomeni di dissesto idrogeologico.
- Sia il cavidotto interno che quello esterno, interrati, che si sviluppano quasi integralmente lungo viabilità esistente, attraversano o lambiscono aree a Vincolo Idrogeologico pianeggianti e/o a modeste pendenze, prive di evidenti tracce di dissesto idrogeologico.
- Per la realizzazione del cavidotto, i movimenti di terra che interessano le aree indicate corrispondono alle opere di scavo necessarie alla posa in opera del cavidotto e successivo reinterro con lo stesso materiale precedentemente scavato, risultano estremamente contenuti, senza aggravio dei carichi in superficie

né tantomeno modifica della morfologia e relativo deflusso superficiale e profondo delle acque.

- I rilievi geologici di superficie non hanno evidenziato segni morfologici e fenomeni di erosione e scalzamento dei fianchi degli alvei, tanto da poter parlare di una marcata stabilità generale dell'area, così come anche l'omogeneità geolitologica dei terreni affioranti ne è una garanzia.

Inoltre:

- Le opere non interessano aree boscate o terreni saldi.
- Tutte le opere sono realizzate in aree che non mostrano segni di movimenti o dissesti in atto, ancorché superficiali, che possano potenzialmente inficiare la stabilità dei terreni e conseguentemente delle opere medesime.
- Analogamente dal confronto con le cartografie del PAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico), le aree interessate dalle opere non sono classificate come a rischio idraulico.
- Gli aerogeneratori e le relative piazzole sono stati ubicati in terreni poco acclivi e ciò comporta una limitazione degli sbancamenti, che in ogni caso saranno realizzati in regime di compensazione totale tra scavi e rinterri.
- A ultimazione del montaggio degli aerogeneratori, le piazzole di stoccaggio, le aree di logistica del cantiere e gli allargamenti stradali necessari per il transito dei mezzi pesanti, saranno rimossi e le aree saranno ripristinate alla situazione ante operam.
- Le stesse piazzole di cantiere saranno ridotte per le necessità della sola fase di esercizio e di manutenzione degli aerogeneratori.
- I plinti saranno completamente rinterrati.
- Scarpate e rilevati saranno inerbiti/cespugliati, sia in corrispondenza delle piazzole, sia lungo la viabilità e sia nelle aree interessate dalla realizzazione della stazione elettrica di utenza e delle altre opere prossime alla SE TERNA.
- Per ciò che riguarda la viabilità, non saranno previste significative opere di scavo e rinterri in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi.
- Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti.
- Non saranno previste opere di scavo e rinterri significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.
- Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti con aree soggette a vincolo, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.
- In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.

Da quanto descritto sulle condizioni geomorfologiche e geolitologiche e idrogeologiche delle aree di intervento e sulla stabilità delle aree stesse, e in merito alle modalità realizzative degli interventi interferenti, si può asserire che gli stessi, così come previsti e descritti negli elaborati di progetto, non comporteranno turbativa all'assetto idrogeologico del suolo, né condizioneranno la stabilità del versante.

4.4.2 Piano Stralcio di assetto Idrogeologico (PAI)

A partire dal 1989 con la L. n. 183 è stato integrato l'approccio del quadro normativo e regolamentare di settore con il concetto di protezione delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e prevenzione dal rischio per pericolo idrogeologico da inondazione e frane e sono stati individuati nei bacini idrografici gli ambiti territoriali ed amministrativi per pianificare e programmare l'attività di difesa del territorio dai dissesti.

A tale scopo sono state istituite le Autorità di Bacino che si distinguono, in base alla dimensione dell'ambito di competenza, in nazionali, interregionali e regionali.

Gli strumenti principali di pianificazione e programmazione delle Autorità sono il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Quadro degli Interventi.

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore sovraordinato alle altre pianificazioni e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo con cui le Autorità dei Bacini pianificano e programmano le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.

Il PAI è fortemente correlato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari.

Le prescrizioni contenute nel PAI approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L. 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il territorio laziale è attualmente ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente alla limitata porzione del territorio dell'ex Autorità Bacino Idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, che interessa la maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tevere (bacino nazionale), dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché dell'ex Autorità dei Bacini Regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Il territorio della provincia di Viterbo, a seguito della riforma avviata con DM 25-10-2016, rientra negli ambiti di competenza dell'Autorità

di Bacino Distrettuale "Appennino Centrale (ex. Autorità di Bacino del Fiume Tevere).

Per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei suddetti Distretti Idrografici **valgono le norme di attuazione contenute nei PAI già approvati con vari DPCM** dalle Ex Autorità di Bacino nazionali del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e delle ex Autorità di Bacino interregionali del fiume Fiora e del Tronto, mentre per le restanti parti del territorio della Regione Lazio si fa riferimento al PAI approvato dalla ex Autorità dei bacini regionali.

Il territorio regionale è suddiviso in 5 ambiti territoriali di riferimento, rispetto ai quali si esplicano le competenze delle Autorità di Bacino facenti parte del distretto.

Il territorio interessato dalle opere in progetto ricade nell'ambito delle competenze del PAI delle ex Autorità dei Bacini regionali.

Il PAI vigente nelle aree di interesse, è stato approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n° 17 del 04/04/2012 (B.U.R.L. 21 del 07/06/2012 S.O. n° 35) aggiornato con Decreti del Segretario Generale n° 1/2012, n° 2/2012, n° 3/2012, n° 4/2012, n° 5/2012, n° 6/2012.

In particolare, l'area di interesse ricade nella Tavola 2.03 Nord.

I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico, fissano la disciplina da osservare nelle aree classificate a pericolosità e a rischio idraulico e di frana, e definiscono i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione di suolo ammissibili.

Il Piano di Assetto Idrogeologico è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale ed è vincolante, ai sensi della L.R. del 22 dicembre 1999 n° 38 e dell'art.14 della L.R. 39/96, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli Enti Locali.

In considerazione sia del continuo mutare del quadro territoriale, in virtù del dinamismo della fenomenologia afferente al dissesto idrogeologico e dei connessi interventi di mitigazione e di messa in sicurezza, sia conseguentemente ad ulteriori approfondimenti conoscitivi di settore, l'Autorità di Bacino competente provvede alla successiva tempestiva corrispondenza tra il P.A.I. e le suddette dinamicità del territorio, mediante l'aggiornamento dei suddetti Piani.

In conseguenza all'Intesa fra Autorità di Bacino del Fiume Tevere e Regione Lazio di cui alla Determinazione n. G4012 del 29-3-17 pubblicata sul BURL n. 28 del 6-4-17, le funzioni del Distretto dell'Appennino Centrale, per i territori ricadenti nelle aree di pertinenza delle sopresse Autorità di Bacino del Fiume Fiora e dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, sono svolte dalla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa Suolo e Rifiuti della Regione Lazio ed in particolare:

- per il parere relativo alle aree a pericolo geomorfologico l'ufficio di riferimento è l'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
- per il parere relativo alle aree a pericolo idraulico l'ufficio di riferimento è l'Area Bacini Idrografici.

4.4.2.1 Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

Le opere di progetto non ricadono in alcuna area sottoposta a tutela per pericolo d'inondazione né in aree sottoposte a tutela per pericolo di frana né interessano elementi areali, lineari o puntuali contrassegnati da fattori di rischio.

Le uniche interferenze sono relative ad attraversamenti degli elettrodotti in cavo interrato lungo viabilità esistente, che intercettano aste del reticolo idrografico, indicate dal PAI come Aree di Attenzione per pericolo di inondazione con particolare riferimento ai corsi d'acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n° 452 del 01/04/05, e ad altri corsi d'acqua principali, rispetto a cui gli interventi sono normati dagli artt. 9 e 27 della NTA del PAI.

I contenuti delle norme sono trascritti nelle schede riportate al capitolo 5.

Per definire gli interventi e le modalità realizzative, in ossequio alle NTA del PAI è stato redatto un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano.

Secondo lo studio di compatibilità, la realizzazione degli interventi non inciderà in alcun modo sull'attuale regime idrologico ed idraulico dell'area attraversata e le opere previste sono in sicurezza idraulica anche in virtù delle modalità realizzative di seguito indicate.

Solo per brevi tratto di strada di accesso alle piazzole, si hanno interferenze con reticolo idrografico (strada per WTG06 e WTG14).

Gli interventi saranno relativi a consolidamento e l'adeguamento di strade interpoderali esistenti e posa di tubazione in corrispondenza dei fossi attraversati da suddette strade al fine di consentire il transito su essi per il raggiungimento delle piazzole per le turbine, e al contempo garantire che la nuova strada non interferisca con il normale deflusso delle acque.

L'intubamento necessario per superamento di fossi con nuova viabilità interesserà tratti del canale per una lunghezza non eccedente i 20 metri.

In corrispondenza del reticolo minore (linee di impluvio e corsi d'acqua episodici) le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati in modo da consentire il normale deflusso delle acque in condizione di sicurezza idraulica.

In generale, le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti.

Non saranno previste opere di scavo e rinterrati significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.

Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti con il reticolo idrografico principale, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità

esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta sradicamento di specie arboree e arbustive e alterazione del normale flusso idrico dei canali.

I corsi d'acqua sono attraversati in alcuni casi utilizzando la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che non prevede alterazione della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi.

I punti di infissione della TOC sono previsti al di fuori delle aree allagabili determinate in regime di moto permanente.

In altri casi, laddove gli esiti dello studio di compatibilità idraulica lo consentono, in corrispondenza dei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua si provvederà allo staffaggio del cavidotto alle opere esistenti lungo strada o allo scavo in trincea (prevedendo ove necessario bauletto di protezione per altezze di scavo contenute).

In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.

Le opere interferenti con i corsi d'acqua, sia in relazione agli esiti dello Studio di compatibilità effettuato e sia in virtù delle modalità realizzative, sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PAI.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione idraulica e ai relativi allegati (rel.4.0 ed allegati).

4.4.3 Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) costituisce un Piano Stralcio di Settore di Bacino e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ciascuna Regione, avvalendosi di una costante attività di monitoraggio, programma e realizza a livello territoriale, gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento - compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche presenti sul proprio territorio - per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di utilizzo della risorsa.

Il PTAR è stato adottato per la prima volta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).

Il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. (art.121 comma 5) prevede che il PTAR sia aggiornato dalle Regioni ogni sei anni.

Il PTAR è stato pertanto oggetto di diversi aggiornamenti e in particolare si fa riferimento alla recente e vigente DGR N. 18 del 23/11/2018, "Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 2016, n. 819".

Il PTAR contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica al fine di prendere in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici e definire il programma di misure;
- le risorse finanziarie previste.

In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Lo stato di qualità delle acque regionali viene sintetizzato, in una prima analisi, mediante il confronto della carta dello stato di qualità dei bacini presente nel PTAR del 2007 e quella riferita all'anno 2013.

In questo modo è possibile, a fronte del complesso degli interventi e delle azioni previste dal PTAR 2007, avere un primo quadro di sintesi delle evoluzioni dello stato ambientale delle risorse idriche. È necessario evidenziare che lo stato di qualità è sicuramente correlato all'efficacia delle misure del PTAR e alle dinamiche socio-economiche e ambientali. Il confronto è basato sugli indici di stato ecologico che indica la salute degli ecosistemi, misurando la presenza di specie vegetali acquatiche, di pesci e di sostanze nutritive, il livello di salinità e di inquinamento e la temperatura dell'acqua. Inoltre, tiene conto delle caratteristiche morfologiche come il flusso idrico, la profondità dell'acqua e la struttura degli alvei fluviali.

4.4.3.1 Rapporto di compatibilità/conformità con norme e prescrizioni specifiche

Secondo quanto emerge dalla verifica di coerenza del PER (Piano Energetico Regionale) con il PTAR, la limitazione potenziale agli impianti di produzione energetica indotti dal Piano di Tutela delle Acque, non comprende gli impianti eolici e ci si riferisce principalmente ai seguenti interventi previsti:

- impianti geotermici alta, media, bassa entalpia;
- mini e micro idraulica;

- interventi di efficientamento dell'involucro edilizio che comportino una elevata variazione nell'assetto dei carichi strutturali;
- interventi di adeguamento ed efficientamento impiantistico comportanti la creazione di nuovi vani tecnici interrati o seminterrati

La realizzazione dell'impianto eolico non produce alcuna alterazione degli acquiferi superficiali e sotterranei né introduce modifiche o variazioni del naturale deflusso delle acque meteoriche.

In particolare:

- L'intervento non rientra tra quelli esclusi e in ogni caso non comprometterà la vulnerabilità degli acquiferi in quanto;
- La realizzazione e il funzionamento delle opere non determineranno lo sversamento di fanghi o reflui di alcuna tipologia;
- Non è prevista l'immissione sul suolo e nel sottosuolo di alcuna sostanza;
- Le uniche opere interrate sono le fondazioni e i cavidotti che per le loro caratteristiche costitutive non determineranno alcuna forma di contaminazione degli acquiferi;
- Le opere di progetto non comporteranno l'impermeabilizzazione dei suoli in considerazione delle dimensioni ridotte delle stesse e del fatto che si trattano di opere puntuali;
- In progetto non è prevista la terebrazione di nuovi pozzi emungenti;
- Non è prevista l'apertura di nuove cave;
- Il progetto non interessa sorgenti e zone di rispetto

In relazione alle interferenze con i corpi idrici superficiali, le interferenze sono relative ad attraversamenti di cavidotti interrati lungo viabilità esistente e saranno realizzati in TOC senza alterazione dell'alveo o mediante staffaggio alle opere d'arte esistenti, in ogni caso senza alterazione del flusso idraulico.

Inoltre, la realizzazione del cavidotto non comporterà negli ambiti di tutela:

- Eliminazione di essenze vegetazionali di alcun genere e tipo;
- Movimenti di terra che possono alterare in modo sostanziale il profilo del terreno, soprattutto perché il cavidotto sarà realizzato su strada esistente;
- Attività estrattive e discariche di rifiuti;
- Impianti di trattamento ed immissione dei reflui, captazione e accumulo delle acque;

In definitiva:

la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in progetto non necessita di prelievi o consumi idrici significativi, anzi ne riduce fortemente il bisogno rispetto alla conduzione agricola dei terreni, contribuendo al miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e del bacino.

Inoltre non altera in alcun modo il regime idrico né la qualità delle acque superficiali e profonde, e contribuisce a ridurre il carico organico derivante dalle pratiche agricole lasciando di fatto intatto e allo stato naturale il terreno per un periodo minimo di 25 anni.

Ai fini della tutela dei corpi idrici ricettori le acque meteoriche dei piazzali della Stazione utente saranno trattate con impianti progettati per un accumulo (con vasche prefabbricate) temporaneo delle acque di prima pioggia, con conseguente rilancio temporizzato e ritardato (48 ore circa) dal termine dell'evento meteorico attraverso una elettropompa di sollevamento al trattamento successivo (Disoleatore statico con filtro a coalescenza).

L'utilizzo di questi sistemi ha per obiettivo quello di ridurre l'inquinamento verso i corpi idrici superficiali e di attenuare i picchi di piena provocati dalle piogge (bombe d'acqua).

Pertanto, da quanto analizzato ed esposto, la realizzazione dell'impianto eolico in progetto risulta pienamente compatibile con gli obiettivi e le tutele specificate nel PTAR.

4.4.4 Piano forestale Regionale (PFR)

Il Piano Forestale Regionale è stato adottato con D.G.R. n. 666 del 03/08/2008.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della Legge regionale n.39/2002 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali, il patrimonio forestale regionale si compone delle foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, per effetto del DPR n.616/1977, nonché delle foreste patrimoniali provenienti da altri enti pubblici disciolti e riacquisite per effetto della Legge regionale n.14/2008.

Si tratta di beni afferenti al patrimonio indisponibile di proprietà regionale, la cui amministrazione è svolta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, secondo quanto stabilito dall'art. 528 del Regolamento regionale n.1/2001 e smi.

Il patrimonio demaniale nel Lazio è costituito da 14 foreste aventi un'estensione complessiva pari a ca. 12.000 ettari; queste, ai sensi della Legge regionale n.14/1999, sono state parzialmente date in gestione a Comunità montane e Province.

Le foreste patrimoniali provenienti dagli enti disciolti, aventi una consistenza pari a ca. 10.000 ettari, sono in larga parte concesse in uso ad affittuari.

La Regione con D.G.R. n.1101/2002 ha definito gli indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà.

La Regione Lazio redige il Programma Forestale Regionale (PFR) che detta le linee guida e la strategia per la conservazione dei soprassuoli boscati e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e marginali

Alla Regione competono funzioni tecnico-amministrative al fine di garantire una corretta utilizzazione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, ivi compresi i beni forestali e vivaistici

trasferiti dallo Stato alla Regione e già amministrati dall'A.S.F.D. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).

I principali obiettivi operativi del piano si possono riassumere come segue:

- Fornire il quadro conoscitivo dell'intero sistema forestale regionale;
- Fornire degli elementi per consentire una migliore integrazione del sistema forestale nell'ambito dell'economia locale e regionale;
- Fornire elementi per la valorizzazione dei boschi per migliorare il benessere delle collettività locali ed urbane;
- Definire una strategia condivisa per conseguire l'uso sostenibile delle risorse forestali, coerente con gli orientamenti nazionale ed internazionali di politica forestale.

Il Piano propone una serie di obiettivi da attuarsi secondo i seguenti assi prioritari:

- ambientale – avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali e dei relativi ecosistemi, in una prospettiva multifunzionale, accrescendo l'efficacia e l'efficienza delle loro funzioni, nonché assicurandone la perpetuità;
- Sociale – avente la finalità di creare delle opportunità occupazionali per la popolazione locale anche attraverso l'uso delle risorse negli ambienti forestali, all'interno di una prospettiva di sviluppo intertemporale, ovvero a favore delle generazioni presenti e future;
- Economico – avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, in modo duraturo, sulla base di modalità sostenibili d'uso delle risorse, nonché promuovendo azioni per favorire una maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale;
- Culturale – avente la finalità di accrescere le conoscenze relative alle risorse negli ambienti forestali, ai processi evolutivi ed involutivi, ed alle loro potenzialità nella prospettiva del loro uso multifunzionale: l'obiettivo è favorire l'affermazione di modelli gestionali sostenibili presso utenti, operatori, amministratori e collettività in generale, accrescendo la consapevolezza del valore globale del bosco, così da realizzare le condizioni per il loro uso duraturo, valorizzandone la valenza storica, culturale, le tradizioni, gli usi e consuetudini locali;
- Amministrativo, normativo, istituzionale – avente la finalità di creare le condizioni che consentono di soddisfare le molteplici esigenze connesse con l'uso delle risorse degli ambienti forestali. In particolare pervenire ad un quadro istituzionale, normativo ed amministrativo in cui gli operatori possano svolgere le loro attività, assicurando al contempo l'uso delle risorse nelle misura e con modalità necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, sociali

ed economici, attesi dalla collettività locale e generale, nonché a favore delle generazioni presenti e future.

4.4.4.1 Rapporto di coerenza e di compatibilità/conformità Opera/Piano con norme e prescrizioni specifiche

Le opere non interessano le Foreste Regionali interferenze si riferiscono esclusivamente a 3 tratti di cavidotto MT (MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.

Le interferenze sono di natura prettamente cartografica in quanto gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente che è lambita da aree boscate e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.

➤ **Rapporto di coerenza Opere /Piano:**

Le opere in progetto non attuano politiche relative al Piano Regionale Forestale e pertanto non sussistono elementi utili per stabilire rapporti di coerenza con le finalità e gli obbiettivi del PFR. Tuttavia certamente le opere in progetto non precludono né influenzano in alcun modo l'attuazione delle mirate alla tutela e alla corretta gestione del patrimonio forestale regionale.

➤ **Rapporto Opera/Piano di compatibilità/conformità con norme e prescrizioni specifiche**

Le opere non interessano le Foreste Regionali di cui all'Art. 20 della LR 39/2002.

In relazione al patrimonio forestale le uniche interferenze con aree boscate sono relative esclusivamente a 3 tratti di cavidotto MT (MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.

Le interferenze sono di natura prettamente cartografica in quanto gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente che è lambita da aree boscate e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.

Anche rispetto alle aree assimilate, quali le fasce ripariali prossime ai corsi d'acqua, i cavidotti interrati lungo viabilità in corrispondenza delle aste del reticolo idrografico saranno realizzati in TOC o staffati alle opere d'arte di attraversamento esistenti, senza interferire in alcun modo con la vegetazione di golena.

Le opere interferenti con le aree boscate, sia in relazione all'ubicazione lungo viabilità esistente e sia alle modalità realizzative sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PFR e in generale con la disciplina che regola il patrimonio forestale.

4.4.5 Piano di risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Il PRQA è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio dà applicazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di

gestione della qualità dell'aria ambiente e alle successive direttive integrative.

In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:

- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento;
- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio; attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a conseguire;
- il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.

Le azioni e le misure previste dal Piano sono direttamente volte a riportare o contenere entro i valori limite di qualità dell'aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n. 60 e produrre un effetto indiretto sull'inquinante ozono attraverso la riduzione dei suoi precursori.

La struttura generale del piano, analizzata la situazione regionale afferente la qualità dell'aria, ai fini della determinazione delle proprie azioni, opera, in sintesi, come di seguito descritto:

- Zonizza il territorio regionale in 3 zone (A-B-C);
- Prevede 3 tipologie di interventi principali:
- Norme per il mantenimento della qualità dell'aria
- Norme per il risanamento della qualità dell'aria
- Provvedimenti specifici
- Correla l'applicazione degli interventi alla zonizzazione;
- Stabilisce i compiti dei principali soggetti attuatori.

4.4.5.1 Rapporto di coerenza Opere /Piano:

Le opere in progetto rientrano in una tipologia impiantistica che contribuisce ad attuare in maniera decisa le politiche e le strategie relative al contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni in atmosfera di gas nocivi e sostanze climalteranti.

La produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili è fortemente sostenuta e risulta obiettivo strategico e vincolante per lo Stato Italiano in virtù di trattati internazionali e in forza della legislazione europea, nella specie di direttive e regolamenti, e nazionale.

La coerenza del progetto con il PRQA è pertanto massima.

4.4.1 Note in merito ad altri strumenti normativi

Come anticipato al Capitolo 1 e nella premessa di questo capitolo, la trattazione dei rapporti di conformità riguardanti legislazioni che normano effetti misurabili e direttamente connessi a fenomeni potenzialmente determinati dalle azioni di progetto, **come ad esempio la normativa sull'inquinamento elettromagnetico, sull'impatto**

acustico o sulla pubblica incolumità rispetto agli effetti sismici, troverà più pertinente trattazione all'interno di quelle parti dello Studio di Impatto Ambientale (PARTE TERZA) e delle seguenti relazioni specialistiche allegate allo SIA, nelle quali detti fenomeni sono indagati in dettaglio.

In particolare.

Il rischio sismico e la normativa specifica saranno trattati nella **Relazione geologica studio di compatibilità geomorfologica** (§ elaborato 0.2 del progetto definitivo);

La normativa sull'impatto acustico e la verifica del progetto in merito al rispetto ai limiti di pressione acustica verso i recettori sensibili, saranno trattati nella **Relazione di previsione dell'impatto acustico dell'impianto** (§ elaborato AI.SIA01);

La normativa sull'impianto elettromagnetico e il rispetto dei limiti di norma previsti, saranno trattati nella **Relazione sull'impatto elettromagnetico dell'impianto** (§ elaborato IE.SIA01);

il tema della gestione dei rifiuti e la specifica normativa saranno trattati nel **Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo** e nel **Piano di gestione dei rifiuti** (§ elaborati 0.6 e 0.5.0 del Progetto Definitivo).

5 SCHEDE DI SINTESI DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO E DELLA CONFORMITA' CON LA NORME DEI PRINCIPALI PIANI VIGENTI.

Come più volte richiamato, nel presente capitolo sono riportate le **Schede di Sintesi** del progetto rispetto alle interferenze delle opere e alla conformità delle stesse con le norme derivanti dalle principali fonti legislative di rango primario vigenti in materia paesaggistica e ambientale, diffusamente trattate nel capitolo 4,

Si partirà dal Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) che rappresenta sicuramente lo strumento più complesso esaminato nel precedente capitolo 4, e a seguire i principali Piani a prevalente contenuto vincolistico.

La disamina del PTPR, riferisce anche in merito ai Beni Paesaggistici e alle aree oggetto di tutela del D.lgs 42/2004 (§ schede della Tavola B del PTPR e relativamente alla compatibilità delle opere si confronti la Tabella 5.2.6 .

Seguiranno, le schede del Piano regionale Aree Naturali Protette (PRANP), del RD 3267/1923, del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), del Piano Forestale Regionale (PFR) e infine quella relativa al PRG del Comune di Toscana.

5.1 Schede di Sintesi interferenze del progetto con i Sistemi e Componenti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

PTPR_ TAVOLA A _ SISTEMI E AMBITI DEL PAESAGGIO (ARTT. 135, 143, 156 DEL D.LGS 42/2004) _ (ARTT. 21, 22, 23, 26 QUATER CO. QUATER DELLA LR 24/1998)														
OPERE	SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE				SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO			SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO					SISTEMA VISUALI	STRUMENTI ATTUATIVI
	Paesaggio Naturale	Paesaggio Naturale di Continuità	Paesaggio Naturale Agrario	Coste lacuali e corsi d'acqua	Paesaggio Agrario di Rilevante valore	Paesaggio Agrario di Valore	Paesaggio Agrario di Continuità	Centri e nuclei storici	Ville e Giardini	Insedimenti Urbani	Insedimenti in Evoluzione	Insediment o storico diffuso	Aree di Visuale, Percorsi panoramici, Punti di visuale	Ambiti di Recupero, Piani attuativa a valenza Paesistica
WTG A E PIAZZOLE														
WTG A01 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 e piazzola	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 e piazzola	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A VIABILITA'														
WTG A01 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 viabilità	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 viabilità	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 viabilità	0	0	0	Interferisce con C056_0554	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0

WTG A11 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 viabilità	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 viabilità	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 viabilità	0	0	0	Interferisce con C056_0534	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 viabilità	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 viabilità	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
AREE DI CANTIERE														
Area cantiere C01	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C02	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C03	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C04	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
STAZIONI ELETTRICHE														
Stazione utente	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione transito	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Stazione TERNA	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO MT														
MT01 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
MT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
MT03 cavidotto	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
MT04 cavidotto	0	0	0	Interferisce con C056_0517	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT05 cavidotto	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT06 cavidotto	interferisce	Interferisce	0	Interferisce con C056_0554 C056_0514A	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT07 cavidotto	interferisce	Interferisce	0	Interferisce con C056_0514 C056_514A C056_0518	0	X	X	0	0	0	0	0	interferisce	0
MT08 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
MT09 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
MT10 cavidotto	0	0	0	Interferisce con C056_0531	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
MT11 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0

MT12 cavidotto	0	0	0	0	0	9	X	0	0	0	0	0	0	0
MT13 cavidotto	interferisce	Interferisce	0	Interferisce con C056_0531 C056_0534	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT14 cavidotto	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT15 cavidotto	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
MT16 cavidotto	0	0	0	Interferisce con C056_0531	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO AT														
AT01 cavidotto	interferisce	Interferisce	0	Interferisce con C056_0514A C056_8518 C056_0530	0	X	X	0	0	0	0	0	Interferisce	0
AT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0

PTPR_ BENI PAESAGGISTICI _ TAVOLA B _ IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E AREE TULATE PER LEGGE (ART 134 LETTERE a), B) e c) DEL D.LGS 42/2004) _ PATRIMONIO IDENTITARIO REGIONALE

OPERE	Art.136 Beni singoli	Art.136 Beni insieme	Art.136 insieme archeologici	Art.142 a) Coste mare	Art.142 b) Coste laghi	Art.142 c) Corsi acqua	Art.142 d) Montagne 1200 m	Art.142 f) Parchi e Riserve	Art.142 g) Aree Boscate	Art.142 h) Aree Usi Civici	Art.142 i) Zone Umide	Art.142 m) Aree int.sse archeologico	Art.142 m) Ambiti int.sse archeologico	Art.142 m) Punti int.sse archeologico	Patrimonio identitario regionale
WTG A E PIAZZOLE															
WTG A01 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WTG A15 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A VIABILITA'															
WTG A01 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interferisce con m056_0198	0	0	0
WTG A05 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 viabilità	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 viabilità	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREE DI CANTIERE															
Area cantiere C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STAZIONI ELETTRICHE															
Stazione utente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione TERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO MT															
MT01 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT03 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interferisce con	0	0	0

												M056_0198			
MT04 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0517	0	0	0	0	0	Interferisce con M056_0198	0	0	0
MT05 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interferisce con M056_0197	0	0	0
MT06 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0554 C056_0514A	0	0	Interferisce con boschi	0	0	Interferisce con M056_0198 M056_0208	0	0	0
MT07 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0514 C056_514A C056_0518	0	0	Interferisce con boschi	0	0	Interferisce con M056_0031	0	0	0
MT08 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT09 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT10 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT11 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT12 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT13 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0531 C056_0534	0	0	Interferisce con boschi	0	0	Interferisce con M056_0027 M056_0031	0	0	0
MT14 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT15 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT16 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO AT															
AT01 cavidotto	0	0	0	0	0	Interferisce con C056_0514A C056_8518 C056_0530	0	0	Interferisce con boschi	0	0	Interferisce con M056_0195	0	0	0
AT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPR_ TAVOLA C _ BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE NON INTERESSATI DA VINCOLO PAESAGGISTICO E DA AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR														
BENI DEL PATRIMONIO NATURALE														
OPERE	ZCS SIC	SCS SIN	ZCS SIR	ZCS ZPS	Ambiti Attività venatorie	Oasi faunistiche	Zone a conservazione indiretta	Piano Reg.le dei Parchi: Areali	Piano Reg.le dei Parchi: Puntuali	Pascoli, rocce aree nude	Reticolo Idrografico	Geositi Areali	Geositi Puntuali	Filari Alberature
WTG A E PIAZZOLE														
WTG A01 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 e piazzola	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A VIABILITA'														
WTG A01 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WTG A03 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 viabilità	0	0	0	0	0Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 viabilità	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
WTG A15 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREE DI CANTIERE														
Area cantiere C01	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C03	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STAZIONI ELETTRICHE														
Stazione utente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione TERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO MT														
MT01 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT02 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MT03 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT04 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
MT05 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT06 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
MT07 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_024 e 019	0	0	0	0	interferisce	interferisce	0	0	0
MT08 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT09 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT10 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
MT11 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT12 cavidotto	0	0	0	0	0Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT13 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_019	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
MT14 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT15 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT16 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
CAVIDOTTO AT														
AT01 cavidotto	0	0	0	0	Interferisce con apv_024 019	0	0	0	0	0	interferisce	0	0	0
AT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPR_ TAVOLA C _ BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE NON INTERESSATI DA VINCOLO PAESAGGISTICO E DA AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR																
BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE																
OPERE	BENI UNESCO	SISTEMA INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO				SISTEMA INSEDIATIVO STORICO						SISTEMA INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO				
	Beni UNESCO	Beni Patr.nio Arch.co Areali	Beni Patr.nio Arch.co Areali	Centri antichi, necropoli, abitati	Viabilità antica	Beni patr.nio mon.le storico Architetonico Areali	Beni patr.nio mon.le storico Architetonico Puntuali	Parchi, giardini Ville storiche	Viabilità e Infrastrutture storiche	Beni areali	Beni puntuali fascia 100 m	Beni Areali	Beni Puntuali fascia 100 m	Beni Lineari fascia 100 m	Viabilità, Ferrovie, grandi infrastr.re	Tessuto urbano, aree ricr.ve interne al tessuto urbano
WTG A E PIAZZOLE																
WTG A01 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A10 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 e piazzola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A VIABILITA'																
WTG A01 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A02 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A03 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A04 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A05 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A06 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A07 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A08 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A09 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WTG A10 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A11 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A12 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A13 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A14 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A15 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WTG A16 viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREE DI CANTIERE																	
Area cantiere C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STAZIONI ELETTRICHE																	
Stazione utente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stazione TERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO MT																	
MT01 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT03 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT04 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT05 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT06 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT07 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT08 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT09 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT10 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT11 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT12 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT13 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT14 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT15 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT16 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO AT																	
AT01 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPR_ TAVOLA C _ BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE NON INTERESSATI DA VINCOLO PAESAGGISTICO E DA AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR						
AMBITI PRIORITARI PER I PROGETTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO REGIONALE						
OPERE	VISUALI		AREE A CONNTOTAZIONE SPECIALE		AREE A RISCHIO PAESAGGISTICO	
	Punti di Vista	Percorsi panoramici	Parchi Archeologici e Culturali	Sistema Agrario a Carattere Permanente	Aree con fenomeni di frazionamento fondiari e processi insediativi diffusi	Discariche, depositi e cave
WTG A E PIAZZOLE						
WTG A01 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A02 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A03 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A04 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A05 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A06 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A07 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A08 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A09 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A10 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A11 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A12 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A13 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A14 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A15 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A16 e piazzola	0	0	0	0	0	0
WTG A VIABILITA'						
WTG A01 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A02 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A03 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A04 viabilità	0	0	Interferisce con pac_0239	0	0	0
WTG A05 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A06 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A07 viabilità	0	0	0	0	0	0

WTG A08 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A09 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A10 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A11 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A12 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A13 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A14 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A15 viabilità	0	0	0	0	0	0
WTG A16 viabilità	0	0	0	0	0	0
AREE DI CANTIERE						
Area cantiere C01	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C02	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C03	0	0	0	0	0	0
Area cantiere C04	0	0	0	0	0	0
STAZIONI ELETTRICHE						
Stazione utente	0	0	0	0	0	0
Stazione transito	0	0	0	0	0	0
Stazione TERNA	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO MT						
MT01 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT03 cavidotto	0	0	Interferisce con pac_0239	interferisce	0	0
MT04 cavidotto	0	0	Interferisce con pac_0239	interferisce	0	0
MT05 cavidotto	0	0	Interferisce con pac_0239	interferisce	0	0
MT06 cavidotto	0	0	Interferisce con pac_0239	0	0	0
MT07 cavidotto	0	interferisce	Interferisce con pac_0034 pac-0249	interferisce	0	0
MT08 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT09 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT10 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT11 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT12 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT13 cavidotto	0	0	Interferisce con pac_0034 pac-0030	interferisce	0	0
MT14 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT15 cavidotto	0	0	0	0	0	0
MT16 cavidotto	0	0	0	0	0	0
CAVIDOTTO AT						
AT01 cavidotto	0	interferisce	Interferisce con pac_0249 pac-0236	0	0	0
AT02 cavidotto	0	0	0	0	0	0

5.2 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

In riferimento alle interferenze delle opere sopra richiamate e sintetizzate nelle seguenti tabelle distinte in base ai Beni e Aree indicati nelle Tavole A,B,C, a seguire si riportano i principali obiettivi e le norme regolamentari che regolano la trasformazione dei beni e aree soggette a tutela (secondo le tabelle A,B e C del PPTR) e le note di verifica della compatibilità degli interventi di progetto.

5.2.1 Paesaggio Naturale (Tavola A del PTPR)

Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del Paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Coste dei laghi; Coste del mare; Corsi d'acqua Pubblica; Zone umide; Boschi; Montagne sopra i 1200 metri; Biotopi; Monumenti naturali.	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale.</p> <p>Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi.</p> <p>Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere.</p> <p>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento, misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.</p> <p>Valorizzazione dei beni naturali e culturali</p>	<p>Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione.</p> <p>Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso promiscuo.</p> <p>Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa.</p> <p>Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.</p> <p>Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe.</p> <p>Attività estrattive, discariche e depositi cielo aperto.</p>

	Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive.	
Tabella B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela/disciplina _ NTA Art. 22
6	Uso Tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrate. La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la

		realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche e misure di mitigazione.	<p>Le uniche interferenze riguardano alcuni tratti di cavidotto interrato MT a AT che attraversano aree boscate e corsi d'acqua.</p> <p>Gli elettrodotti interferenti con aree boscate sono tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.</p> <p>I corsi d'acqua sono attraversati in alcuni casi utilizzando la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che non prevede alterazione dell'alveo, né della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi.</p> <p>In altri casi, laddove gli esiti dello studio di compatibilità idraulica lo consentono, in corrispondenza dei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua si provvederà allo staffaggio del cavidotto alle opere esistenti lungo strada.</p> <p>In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.</p> <p>Le opere interferenti con il Sistema del Paesaggio Naturale sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.</p>
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	Non vi sono interferenze degli aerogeneratori, piazzole, Stazioni elettriche e aree temporanee di logistica del cantiere con il Sistema del Paesaggio Naturale.

7	Uso Infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	Viabilità Locale	Non consentita
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	<p>Le uniche interferenze si riferiscono a brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, che attraversano il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto.</p> <p>Le opere riguardano il consolidamento e l'adeguamento di strade interpoderali esistenti o interventi temporanei di raccordo che saranno ripristinati a fine cantiere.</p> <p>Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti.</p> <p>Non saranno previste opere di scavo e rinterri significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.</p> <p>Le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati secondo i calcoli di portata derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e secondo eventuali specifiche tecniche impartite dagli enti di gestione delle acque o dall'Autorità Distrettuale di Bacino.</p> <p>Per quanto la viabilità locale non sia consentita, si ritiene che le minime interferenze richiamate siano compatibili con le norme in base alle modalità realizzative.</p>

Tabella C) Paesaggio Naturale – Norma regolamentare (si considerano di seguito solo gli elementi del Paesaggio Naturale interferiti dalle opere)		
Elementi del Paesaggio		Norma Regolamentare
2	Elementi vegetazione naturale	Norma Regolamentare
2.2	Vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	Date le modalità di realizzazione dei cavidotti interrati interferenti, interrati lungo viabilità esistente, in TOC o con staffaggio ai ponti esistenti, le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. Le minime opere interferenti sono pertanto da ritenersi compatibili con le norme regolamentari del PTPR.
4	Morfologia del terreno	Norma Regolamentare
4.1	Scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	Movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	Le minime opere stradali da realizzare in attraversamento dei corsi d'acqua saranno eseguite nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza interferire con gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi. Date le modalità realizzative, le opere sono da ritenersi compatibili con le norme regolamentari del PTPR.

5.2.2 Paesaggio Naturale di continuità (Tavola A del PTPR)

Tab. A) Paesaggio Naturale di Continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del Paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Aree interne o immediatamente adiacenti ai beni del paesaggio naturale (boschi, vegetazione ripariale).</p> <p>Componenti integrative del paesaggio naturale (pascoli, rocce ed aree nude).</p> <p>Aree di pregio con elementi di interesse naturalistico interne o adiacenti a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione quali:</p> <p>Corridoi naturalistici con funzione di connessione con i paesaggi naturali;</p> <p>Aree di crinale, ali di altipiano;</p> <p>Aree di margine di particolare qualità vegetazionale o morfologica</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale.</p> <p>Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri.</p> <p>protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale.</p> <p>valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari.</p> <p>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenta politica di localizzazione e insediamento - utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. <p>salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano.</p> <p>Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico</p>	<p>Modificazione della compagine vegetale o morfologica.</p> <p>Interruzione di processi ecologici e ambientali.</p> <p>Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive).</p> <p>Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa.</p> <p>Aree estrattive, discariche e depositi a cielo aperto.</p> <p>Abusivismo</p>

Tabella B) Paesaggio Naturale di Continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela/disciplina _ NTA Art. 24
6	Uso Tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese	Sono consentite, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le

	infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	<p>infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrare.</p> <p>La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p> <p>In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.</p>
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche e misure di mitigazione.	<p>Le uniche interferenze riguardano pochi e brevi tratti di cavidotto interrato MT a AT che attraversano elementi del Paesaggio Naturale di Continuità, in prossimità dei fossi e dei corsi d'acqua.</p> <p>Gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive, né sottrazione o alterazione di altri elementi di naturalità diffusa</p> <p>Le opere interferenti con il Sistema del Paesaggio Naturale sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.</p>
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	<p>Sono consentiti gli impianti anche di grande dimensione.</p> <p>La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili</p>
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	Non vi sono interferenze degli aerogeneratori o altre opere annesse con il Sistema del Paesaggio Naturale di Continuità.

Tabella C) Paesaggio Naturale di Continuità – Norma regolamentare (si considerano di seguito solo gli elementi del Paesaggio Naturale interferiti dalle opere)		
Elementi del Paesaggio	Norma Regolamentare	
2	Elementi vegetazione naturale	Norma Regolamentare
2.2	Vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.

		In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	<p>Date le modalità di realizzazione dei cavidotti interrati interferenti, interrati lungo viabilità esistente, in TOC o con staffaggio ai ponti esistenti, le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.</p> <p>Le minime opere interferenti sono pertanto da ritenersi compatibili le norme regolamentari del PTPR.</p>

5.2.3 Paesaggio Agrario di Valore (Tavola A del PTPR)

Tab. A) Paesaggio Agrario di Valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del Paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Seminativi di media e modesta estensione.	mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione	modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale.
Colture tipiche o specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti castagneti, nocioleti).	anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: sviluppo prodotti locali di qualità sviluppo agriturismo	Suddivisione e Frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo.
Vivai	creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione.	Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo.
Colture orticole	valorizzazione energia Rinnovabile.	Intensità di sfruttamento agricolo.
Centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari	formazione e qualificazione Professionale, rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete.	Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo.
	Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valoripreesistenti anche mediante:	Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni

	<p>ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali</p> <p>contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti</p> <p>attenta politica di localizzazione e insediamento</p> <p>modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione.</p> <p>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali.</p>	<p>industriali, torri e tralicci.</p>
--	---	---------------------------------------

Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione	Obiettivo specifico di tutela/disciplina _ NTA Art. 26	
6	Uso Tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	<p>Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrare.</p> <p>La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p>
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche e misure di mitigazione.	<p>Gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta interferenze dirette con le aree coltivate e né indirette legate agli aspetti percettivi dei luoghi.</p> <p>Le interferenze di alcuni brevi tratti di cavidotto MT con aree del Sistema Agrario Permanente, sono di natura cartografica in quanto gli elettrodotti seguono il tracciato di strade esistenti e la loro realizzazione non interessa colture arboree e vigneti.</p> <p>Le opere interferenti con il Sistema del Paesaggio Agrario di Valore sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.</p>

6.4	<p>Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</p>	<p>Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione.</p> <p>La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione.</p>
	<p>Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche e misure di mitigazione.</p>	<p>Gli aerogeneratori e relative viabilità e piazzole di montaggio che ricadono in Aree del sistema Agrario di Valore, sono ubicati in terreni pianeggianti o poco acclivi, coltivati a seminativo o incolti.</p> <p>In fase di esercizio l'occupazione di suolo è assolutamente contenuta e relativa a brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole necessarie per le manutenzioni; la scelta di progetto di ripristinare gran parte delle aree necessarie alla fase di cantiere, consente senza preclusioni la regolare conduzione agricola dei fondi interessati dalle opere.</p> <p>Le opere relative alle stazioni elettriche occupano aree poco significative in termini di superficie.</p> <p>Le interferenze con il contesto agricolo sono pertanto indirette e legate agli aspetti percettivi.</p> <p>A tal riguardo, si sottolinea come nei tratti di apertura visuale in cui gli aerogeneratori risultano visibili, la grande interdistanza reciproca e la regolarità del layout da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto.</p> <p>Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.</p> <p>In merito all'ubicazione e alle modalità insediative e progettuali, le opere ricadenti in aree del Sistema del Paesaggio Agrario di Valore, sono da ritenersi</p>

		compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.
7	Uso Infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	Viabilità Locale	È consentita esclusivamente la realizzazione della viabilità di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	Le opere afferiscono a edificazioni ammesse (impianti eolici) e riguardano il consolidamento e l'adeguamento di strade rurali e interpoderali esistenti, la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori o interventi temporanei di raccordo che saranno ripristinati a fine cantiere. Non saranno previste significative opere di scavo e rinterri in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi. Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e verrà sempre assicurato il corretto deflusso delle acque meteoriche attraverso cunette e fossi di guardia di convoglio verso recapiti naturali esistenti. In corrispondenza del reticolo idrografico, le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati secondo i calcoli di portata derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e secondo eventuali specifiche tecniche impartite dagli enti di gestione delle acque o dall'Autorità Distrettuale di Bacino. In merito all'ubicazione alle modalità realizzative, si ritiene che le interferenze richiamate siano compatibili con le norme specifiche.

Tabella C) Paesaggio Agrario di Valore– Norma regolamentare
(si considerano di seguito solo gli elementi del Paesaggio Agrario di Valore interferiti dalle opere)

Elementi del Paesaggio		Norma Regolamentare
2	Elementi vegetazione naturale	Norma Regolamentare
2.3	Vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	Date le modalità di realizzazione dei cavidotti interrati interferenti, interrati lungo viabilità esistente, in TOC o con staffaggio ai ponti esistenti, le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. Le opere interferenti sono pertanto da ritenersi compatibili le norme regolamentari del PTPR.
4	Morfologia del terreno	Norma Regolamentare
4.1	Scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	Movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	Gli aerogeneratori e le relative piazzole sono stati ubicati in terreni poco acclivi e ciò comporta una limitazione degli sbancamenti, che in ogni caso saranno realizzati in regime di compensazione totale tra scavi e rinterri. A ultimazione del montaggio degli aerogeneratori, le piazzole di stoccaggio, le aree di logistica del cantiere e gli allargamenti stradali necessari per il transito dei mezzi pesanti, saranno rimossi e le aree saranno ripristinate alla situazione ante operam. Le stesse piazzole di cantiere saranno ridotte per le necessità della sola fase di esercizio e di manutenzione degli aerogeneratori. I plinti saranno completamente rinterriati.

		<p>Scarpate e rilevati saranno inerbiti/cespugliati, sia in corrispondenza delle piazzole, sia lungo la viabilità e sia nelle aree interessate dalla realizzazione della stazione elettrica di utenza e delle altre opere prossime alla SE TERNA.</p> <p>Per ciò che riguarda la viabilità, non saranno previste significative opere di scavo e rinterrati in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi.</p> <p>Date le modalità realizzative, le opere sono da ritenersi compatibili con le norme regolamentari del PTPR.</p>			
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	Norma Regolamentare			
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.			
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.			
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza			
					max. m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
				Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	<p>I nuovi edifici sono relativi alle cabine e ai quadri controllo da realizzare all'interno della stazione elettrica di utenza, che per funzione si configura come un impianto tecnologico specialistico con particolari requisiti e che prevede la realizzazione di componenti elettromeccaniche, l'utilizzo di manufatti anche prefabbricati e infissi e griglie di aerazione che rispondono a precisi standard dimensionali e tipologici.</p> <p>Le norme regolamentari si riferiscono all'edificato rurale e pertanto non tutte le indicazioni possono essere rispettate, per ovvi motivi di funzionalità e sicurezza della stazione elettrica.</p> <p>Le recinzioni in particolare devono soddisfare determinati requisiti di altezza e tipologici ed è possibile garantire una parziale trasparenza ma non le altezze massime che necessariamente devono essere invalicabili, eccedere i 2.10 m e garantire non meno di 2,50 m di altezza.</p> <p>Tuttavia, per quanto possibile il progetto prenderà in considerazione la maggior parte delle norme relative agli edifici rurali, soprattutto in termini materici e cromatici, fermo restando che saranno evitate "falsi tipologici" o tentativi di mimesi che nulla hanno a che fare con la natura e la funzione di una stazione elettrica, che pure ha una sua logica estetica intrinseca.</p> <p>Per quanto possibile e nel rispetto della sicurezza anti incendio, si cercherà di perimetrare l'area di stazione con una fascia di mitigazione realizzata con specie arbustive, in modo da attenuare la percezione delle apparecchiature elettromeccaniche, degli altri elementi impiantistici e dei manufatti.</p> <p>Scarpate e rilevati saranno inerbiti /cespugliati, sia in corrispondenza delle piazzole, sia lungo la viabilità e sia nelle aree interessate dalla realizzazione della stazione elettrica di utenza e delle altre opere prossime alla SE TERNA.</p>

		Date le modalità realizzative, le opere sono da ritenersi compatibili le norme regolamentari del PTPR.
--	--	--

5.2.4 Paesaggio Agrario di continuità (Tavola A del PTPR)

Tab. A) Paesaggio Agrario di Continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del Paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Seminativi di media e modesta estensione. Vivai Colture orticole, Zone a edificazione residenziale o produttiva sparsa con superfici coperte inferiori al 30% dell'unità cartografata realizzata in conformità ai SUV o in contrasto con essi. Aree nude o improduttive soggette ad attività temporanee improprie o in abbandono in attesa di diversa destinazione	<p>Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Attenta politica di localizzazione e Inseadimento Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - creazione di strutture per la Trasformazione e commercializzazione - Valorizzazione energia rinnovabile - Promozione formazione e qualificazione professionale - Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni. <p>Riqualficazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle 	<p>Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale.</p> <p>Ulteriore suddivisione e frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo.</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo.</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo.</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci.</p>

	condizioni di esistenza delle popolazioni. Salvaguardia delle architetture rurali	
--	--	--

Tabella B) Paesaggio Agrario di Continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione per	Obiettivo specifico di tutela/disciplina _ NTA Art. 27
6 <i>Uso Tecnologico</i>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1 infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	<p>Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrare.</p> <p>La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p>
Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	<p>Gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta interferenze dirette con le aree coltivate e né indirette legate agli aspetti percettivi dei luoghi.</p> <p>Le opere interferenti con il Sistema del Paesaggio Agrario di Valore sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.</p>
6.4 Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	<p>Sono consentiti gli impianti eolici di grande dimensione.</p> <p>La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida.</p>
Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche e misure di mitigazione.	<p>Gli aerogeneratori e relative viabilità e piazzole di montaggio che ricadono in Aree del sistema Agrario di Continuità, sono ubicati in terreni pianeggianti o poco acclivi, coltivati a seminativo o incolti.</p>

		<p>In fase di esercizio l'occupazione di suolo è assolutamente contenuta e relativa a brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole necessarie per le manutenzioni; la scelta di progetto di ripristinare gran parte delle aree necessarie alla fase di cantiere, consente senza preclusioni la regolare conduzione agricola dei fondi interessati dalle opere.</p> <p>Le opere relative alle stazioni elettriche occupano aree poco significative in termini di superficie.</p> <p>Le interferenze con il contesto agricolo sono pertanto indirette e legate agli aspetti percettivi.</p> <p>A tal riguardo, si sottolinea come nei tratti di apertura visuale in cui gli aerogeneratori risultano visibili, la grande interdistanza reciproca e la regolarità del layout da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto.</p> <p>Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.</p> <p>In merito all'ubicazione e alle modalità insediative e progettuali, le opere ricadenti in aree del Sistema del Paesaggio Agrario di Continuità, sono da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.</p>
7	Uso Infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	Viabilità Locale	Consentita la realizzazione della viabilità locale connessa ai nuovi interventi ammessi dalle presenti norme e l'adeguamento funzionale della viabilità esistente.
	Compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche.	Le opere afferiscono a edificazioni ammesse (impianti eolici) e riguardano il consolidamento e l'adeguamento di strade rurali e interpoderali

		<p>esistenti, la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori o interventi temporanei di raccordo che saranno ripristinati a fine cantiere.</p> <p>Non saranno previste significative opere di scavo e rinterri in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi.</p> <p>Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e verrà sempre assicurato il corretto deflusso delle acque meteoriche attraverso cunette e fossi di guardia di convoglio verso recapiti naturali esistenti.</p> <p>In corrispondenza del reticolo idrografico, le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati secondo i calcoli di portata derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e secondo eventuali specifiche tecniche impartite dagli enti di gestione delle acque o dall'Autorità Distrettuale di Bacino.</p> <p>In merito all'ubicazione alle modalità realizzative, si ritiene che le interferenze richiamate siano compatibili con le norme specifiche.</p>
--	--	--

Tabella C) Paesaggio Agrario di Continuità – Norma regolamentare (si considerano di seguito solo gli elementi del Paesaggio Agrario di Continuità interferiti dalle opere)		
Elementi del Paesaggio		Norma Regolamentare
2	Elementi vegetazione naturale	Norma Regolamentare
2.3	Vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	Date le modalità di realizzazione dei cavidotti interrati interferenti, interrati lungo viabilità esistente, in TOC o con staffaggio ai ponti esistenti,

		le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. Le opere interferenti sono pertanto da ritenersi compatibili le norme regolamentari del PTPR.
4	Morfologia del terreno	Norma Regolamentare
4.1	Scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	Movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
	Misure di Mitigazione previste e compatibilità con le norme specifiche.	<p>Gli aerogeneratori e le relative piazzole sono stati ubicati in terreni poco acclivi e ciò comporta una limitazione degli sbancamenti, che in ogni caso saranno realizzati in regime di compensazione totale tra scavi e rinterri.</p> <p>A ultimazione del montaggio degli aerogeneratori, le piazzole di stoccaggio, le aree di logistica del cantiere e gli allargamenti stradali necessari per il transito dei mezzi pesanti, saranno rimossi e le aree saranno ripristinate alla situazione ante operam.</p> <p>Le stesse piazzole di cantiere saranno ridotte per le necessità della sola fase di esercizio e di manutenzione degli aerogeneratori.</p> <p>I plinti saranno completamente rinterrati.</p> <p>Scarpate e rilevati saranno inerbiti /cespugliati, sia in corrispondenza delle piazzole, sia lungo la viabilità e sia nelle aree interessate dalla realizzazione della stazione elettrica di utenza e delle altre opere prossime alla SE TERNA.</p> <p>Per ciò che riguarda la viabilità, non saranno previste significative opere di scavo e rinterri in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi.</p> <p>Date le modalità realizzative, le opere sono da ritenersi compatibili con le norme regolamentari del PTPR.</p>

5.2.5 Tutela delle Visuali (tavola A del PTPR)

Salvaguardia delle visuali – Art. 50 delle NTA del PTPR	
Interferenze, compatibilità con le norme specifiche e misure di Mitigazione previste	Norma Regolamentare Art. 50 (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
<p>Le interferenze riguardano brevi tratti di cavidotto MT e AT che attraversano o si allineano lungo percorsi panoramici (Aree di visuale indicate nella Tavola A e nella Tavola C del PTPR).</p> <p>I cavidotti sono interrati lungo viabilità esistente e pertanto la loro realizzazione non produce alcuna alterazione dell'attuale assetto percettivo.</p> <p>A parte le opere direttamente interferenti, alcune considerazioni si possono fare per quelle opere indirettamente interferenti, quali gli aerogeneratori o la Stazione Utente.</p> <p>Nei tratti delle aree di visuale liberi da alberature di bordo strada, gli aerogeneratori possono risultare visibili.</p> <p>In tali condizioni, la grande interdistanza reciproca tra le torri e la regolarità del layout, da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto.</p> <p>Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.</p> <p>In merito alla stazione utente, la stessa non ricade in prossimità di aree di tutela delle visuali e in ogni caso la sua presenza sarà mitigata dalla predisposizione di fasce arbustive al contorno della recinzione.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche.</p> <p>La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico.</p> <p>A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.</p> <p>La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR.</p>

5.2.6 Aree tutelate per legge (Tavola B del PPTR)

Immobili e aree di notevole interesse pubblico e Aree tutelate per legge (art 134 lettere a), b) e c) del d.lgs 42/2004) _ Patrimonio identitario regionale	
Elementi del Paesaggio Oggetto di Protezione	Norme del PTPR
Le interferenze delle opere, come precedentemente esaminato, riguardano i corsi d'acqua [Art. 142 co. 1 lettera c)], le aree boscate [(Art. 142 co. 1 lettera g)] e le Aree di interesse archeologico [(Art. 142 co. 1 lettera m)]	Si riportano solo le norme attinenti alle interferenze delle opere in progetto.
Corsi d'acqua [Art. 142 co. 1 lettera c)]	
Interferenze, compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione previste.	Norma Regolamentare Art. 36 (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
Le interferenze si riferiscono a brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, e a tratti di cavidotto MT a AT, interrato lungo viabilità esistente, che ricadono in fascia di rispetto o attraversano corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto. Le opere stradali interferenti di accesso alle piazzole, riguardano il consolidamento e l'adeguamento di strade interpoderali esistenti o interventi temporanei di raccordo che saranno ripristinati a fine cantiere. Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti. Non saranno previste opere di scavo e rinterrati significativi in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi. Le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o altro) opportunamente dimensionati secondo i calcoli di portata derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e secondo eventuali specifiche tecniche impartite dagli enti di	1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. <i>Omissis</i> 4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a distanze inferiori a trecento metri, di corsi d'acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice. <i>Omissis</i> 17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie , ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione

gestione delle acque o dall'Autorità Distrettuale di Bacino. L'intubamento interesserà tratti non eccedenti i 20 metri, come prescritto dall'Art. 36 delle NTA del PTPR. Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive. I corsi d'acqua sono attraversati in alcuni casi utilizzando la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che non prevede alterazione della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi. In altri casi, laddove gli esiti dello studio di compatibilità idraulica lo consentono, in corrispondenza dei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua si provvederà allo staffaggio del cavidotto alle opere esistenti lungo strada. In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. Le opere interferenti con i Corsi d'acqua, sia in relazione alle modalità realizzative e sia in virtù della deroga di cui al comma 17 dell'art. 36 delle NTA, sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.	paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.
Aree boscate [Art. 142 co. 1 lettera g)]	
Interferenze, compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione previste.	Norma Regolamentare Art. 39 (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
Le interferenze si riferiscono esclusivamente a 3 tratti di cavidotto MT (MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01. Le interferenze sono di natura prettamente cartografica in quanto gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente che è lambita da aree boscate e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive. Le opere interferenti con le aree boscate, sia in relazione all'ubicazione lungo viabilità esistente e	1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227. <i>Omissis</i>

sia alle modalità realizzative sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela del PTPR.	
Aree di interesse archeologico [Art. 142 co. 1 lettera m)]	
Interferenze, compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione previste.	Norma Regolamentare Art. 42 (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
<p>Le interferenze con aree di interesse archeologico si riferiscono esclusivamente alla viabilità di accesso alla piazzola della WTG 04, a tratti di cavidotto MT (MT03, MT04, MT05, MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.</p> <p>La strada di accesso alla WTG A04 ricalca una pista rurale esistente; in ogni caso per la definizione di dettaglio del tracciato e per la realizzazione della strada imbrecciata, si asseconderà la morfologia attuale e si provvederà a evitare trincee, scavi profondi o eccessivi movimenti di terreno.</p> <p>Gli elettrodotti interferenti sono tutti interrati lungo viabilità esistente e la loro realizzazione è prevista in banchina e confinata ad una trincea a sezione ristretta.</p> <p>Le attività di realizzazione in ogni caso saranno preventivamente vagliate in base all'esito di un apposito studio del rischio archeologico, sostenuto da indagini e ricognizioni proprie delle attività di archeologia preventiva e secondo le prescrizioni eventuali impartite in fase di rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice sono sottoposte a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>6. Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi;</p> <p>l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;</p> <p><i>Omissis</i></p>

5.3 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Regionale Aree Naturali Protette (PRANP)

Piano Regionale Aree Naturali Protette (PRANP)	
<p>Tipologia di Pianificazione:</p> <p>Pianificazione settoriale con ricadute su diversi strumenti operativi e attuativi: Piani dei parchi e relativi Regolamenti, Programmi Pluriennali di Promozione economica e sociale.</p> <p>La protezione delle Aree Naturali Protette, trova applicazione nel D.lgs 42/2004 e nel PTPR (Piano Territoriale Paesistico regionale).</p>	<p>Atti normativi di riferimento:</p> <p>Approvato con D.G.R. n. 8098 del 29/09/1992 e in fase di adeguamento (D.G.R. n.1100 del 02/08/2002)</p> <p>Normativa Comunitaria: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992</p> <p>Normativa Nazionale: L. n.394 del 06/12/1991 Legge quadro sulle aree protette (GU n.292 del 13-12-1991 Suppl. Ordinario n. 83) Entrata in vigore della legge: 28/12/1991.</p> <p>Normativa Regionale: LR 29/1997 in materia di "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e LR 10/2001</p>
Rapporto di coerenza Piano/Progetto	Obbiettivi della pianificazione
<p>Le limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER (piano energetico Regionale) relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da FER, e riportati anche nel PTPR in relazione a particolari categorie di Beni Paesaggistici (art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 m. slm, art. 37 Protezione dei parchi e delle riserve naturali, art. 40 Protezione delle zone umide) intervengono sui seguenti impianti FER:</p> <p>Impianti areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico);</p> <p>mini e micro idraulica;</p> <p>impianti eolici.</p> <p>A tal riguardo si rappresenta che le opere in progetto ricadono all'esterno di Aree Naturali Protette, benché, come si evince dalla tabella precedente, le stesse siano presenti a meno di 5 km di distanza dagli aerogeneratori.</p> <p>Per quanto l'intervento non sia soggetto a V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale), costituisce parte integrante dello SIA anche un apposito Studio Naturalistico, al fine di indagare le eventuali</p>	<p>Il sistema delle aree naturali protette regionali è individuato al fine di conseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione; la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali; la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;

<p>interferenze indirette sulle componenti naturalistiche presenti nelle aree tutelate limitrofe. Ad ogni modo, per quanto il progetto proposto non intervenga direttamente in funzione dell'attuazione degli obiettivi richiamati dal PRANP, certamente non interferisce negativamente con gli stessi e non li preclude sia pure indirettamente.</p> <p>Lo studio naturalistico perviene infatti alla conclusione che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto non possano produrre significativi effetti negativi né sugli habitat e né sulle specie protette presenti nelle Aree Protette circostanti.</p>	<p>la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.</p> <p>Le aree protette regionali formano un Sistema. Le aree protette, con la loro complessità e varietà, tutelano la biodiversità e promuovono lo sviluppo sostenibile dei territori, studiando e conservando specie ed ecosistemi, recuperando e valorizzando gli ambienti naturali e le ricchezze storiche, culturali e antropologiche e realizzando iniziative e programmi per la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei fruitori (corsi di educazione ambientale, iniziative di turismo naturalistico e didattico).</p> <p>Si attua così un nuovo modo di intendere le aree protette, viste non come riserve separate dal resto del mondo, ma come realtà capaci di reinterpretare i servizi alla popolazione orientandoli verso nuove funzioni di aggregazione e attività culturale, alla continua ricerca di una migliore qualità della vita, sia per le generazioni attuali che per quelle future.</p> <p>La gestione delle Aree naturali protette regionali è affidata a Enti regionali, Province e Città Metropolitana di Roma Capitale, Consorzi tra Comuni, singoli Comuni e fondazioni.</p>
---	--

5.4 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del RD 3267/19213 Vincolo Idrogeologico

Aree soggette a Vincolo Idrogeologico	
Interferenze delle opere in progetto, compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione adottate	Norme regolamentari RD 3267/1923, RD 1126/1926 e recepimenti specifici della Regione Lazio. Art. 20 e 21 del RD 1126/1926 (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
<p>Le interferenze sono le seguenti: Gli aerogeneratori A01, A02, A09, A10, A11, A12 e corrispondenti viabilità di accesso, piazzole e tratti di cavidotto MT interrati, ricadono in aree oggetto di Vincolo Idrogeologico; tratti di cavidotto MT, interrati lungo viabilità esistente, e in particolare parte dei tratti MT02, MT03, MT04, MT07, MT13, nonché gli interi tratti MT01, MT09, MT10, MT11, MT12 e MT13,</p>	<p>Nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi comportanti movimenti terra e trasformazioni di uso del suolo.</p> <p>Il R.D. 1126/1926 all'art. n° 21 prevede una procedura autorizzativa per gli interventi che ricadono su terreni vincolati saldi (quelli che non sono lavorati da più di 5 anni) o boscati, mentre all'art. 20 (caso in cui ricade il progetto) prevede una procedura di comunicazione</p>

<p>attraversano aree interessate da vincolo idrogeologico;</p> <p>Parte del Cavidotto AT interrato lungo viabilità esistente, ricade in area oggetto a vincolo idrogeologico.</p> <p>Gli aerogeneratori e opere annesse non citate precedentemente, la stazione Utente, la stazione di transito e le opere prossime alla SE TERNA esistente, non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione adottate</p> <p>Le opere non interessano aree boscate o terreni saldi.</p> <p>Tutte le opere sono realizzate in aree che non mostrano segni di movimenti o dissesti in atto, ancorché superficiali, che possano potenzialmente inficiare la stabilità dei terreni e conseguentemente delle opere medesime.</p> <p>Analogamente dalle cartografie del PAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico), le aree interessate dalle opere non sono classificate come a rischio idraulico.</p> <p>Gli aerogeneratori e le relative piazzole sono stati ubicati in terreni poco acclivi e ciò comporta una limitazione degli sbancamenti, che in ogni caso saranno realizzati in regime di compensazione totale tra scavi e rinterri.</p> <p>A ultimazione del montaggio degli aerogeneratori, le piazzole di stoccaggio, le aree di logistica del cantiere e gli allargamenti stradali necessari per il transito dei mezzi pesanti, saranno rimossi e le aree saranno ripristinate alla situazione ante operam.</p> <p>Le stesse piazzole di cantiere saranno ridotte per le necessità della sola fase di esercizio e di manutenzione degli aerogeneratori.</p> <p>I plinti saranno completamente rinterriati.</p> <p>Scarpate e rilevati saranno inerbiti/cespugliati, sia in corrispondenza delle piazzole, sia lungo la viabilità e sia nelle aree interessate dalla</p>	<p>(da presentare 30 giorni prima del presunto inizio dei lavori) per gli interventi che ricadono su terreni vincolati soggetti a periodica lavorazione (terreni seminativi)..</p> <p>Le procedure e la documentazione da produrre per poter realizzare interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico variano in funzione della tipologia dell'intervento, delle modifiche indotte all'assetto idrogeologico, della natura agro-forestale del suolo: la DGR 6215/1996 classifica gli interventi in tre tabelle riassuntive Tabella A, B, C e individua le relative procedure.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Regionale 3888/98 e LR 53/98 sono state delegate alle Province e ai Comuni alcune delle funzioni amministrative relative alla autorizzazione di alcuni interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla D.G.R. 6215/1996.</p> <p>Successivamente la Regione Lazio ha stabilito ulteriori criteri per ripartire tra gli Enti le competenze per alcuni interventi nel campo della produzione delle energie alternative, non chiaramente individuati in precedenza:</p> <p>PROVINCE: impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 KWp; impianti eolici di potenza superiore a 60 KWp; impianti a biomassa di potenza superiore a 200 KWp.</p> <p>Per chiarire ulteriormente l'attribuzione delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, con circolare n. 490669 del 24-11-2011 ha stabilito che il rilascio del nulla osta delle opere non già chiaramente delegate, deve essere attribuito agli enti locali secondo i seguenti criteri:</p> <p>Regione: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione o trasformazione dell'uso del suolo superiori a 30.000 m² o che prevedano movimentazione di quantitativi di terreno superiori a 15.000 m³;</p> <p>Province: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo</p>
--	--

<p>realizzazione della stazione elettrica di utenza e delle altre opere prossime alla SE TERNA.</p> <p>Per ciò che riguarda la viabilità, non saranno previste significative opere di scavo e rinterrati in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi. Le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti.</p> <p>Non saranno previste opere di scavo e rinterrati significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.</p> <p>Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti con aree soggette a vincolo, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.</p> <p>In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.</p> <p>Le opere interferenti con i corsi d'acqua, sia in relazione agli esiti dello Studio di compatibilità effettuato e sia in virtù delle modalità realizzative, sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi e la disciplina di tutela.</p>	<p>comprese tra 5.000 e 30.000 m2 o movimentazione di terreno compresi tra 2.500 e 15.000 m3;</p> <p>Comuni: opere o interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo inferiori a 5.000 m2 o movimentazione di terreno inferiori a 2.500 m3;</p> <p>In relazione alla natura agroforestale del suolo (le opere non interessano aree boscate o terreni saldi e ricadono prevalentemente su seminativi o interessano la viabilità esistente) e in relazione alla tipologia (impianti eolici superiori a 60 kW e elettrodotti anche superiori a 20 kV) le opere ricadono in parte nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del Regio Decreto 1126/1926 e le competenze amministrative in materia di vincolo idrogeologico dovrebbero essere attribuite dalla Regione Lazio alla Provincia di Viterbo, delegata anche per gli impianti eolici di potenza superiore a 60 kWp.</p> <p>D'altra parte in merito alla movimentazione dei terreni (quantità superiori a 15000 m3, le competenze dovrebbero essere direttamente della Regione Lazio.</p> <p>Ci si riserva di chiarire in sede di Autorizzazione Unica, quali siano gli Enti di riferimento e quale procedure attivare nello specifico (art. 20 - dichiarazione di avvio dei Lavori - o art. 21 – Autorizzazione – ai sensi del RD 1126/1926 e delle normative regionali).</p>
---	--

5.5 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (PAI)

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	
Interferenze delle opere in progetto	Norme del PAI
<p>Le interferenze si riferiscono a brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, e a tratti di cavidotto MT a AT, interrati lungo viabilità esistente, che ricadono in fascia di rispetto o attraversano il reticolo idrografico principale e le relative fasce di rispetto.</p>	<p>Si riportano solo le norme attinenti alle interferenze delle opere in progetto.</p>

<p>Il reticolo idrografico principale e relative fasce di rispetto, sono considerate dal PAI nell'ambito delle Aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali, definite dall'art. 9 e disciplinate dall'art. 27 delle NTA.</p>	
<p>Compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione previste.</p>	<p>Norma Regolamentare: Artt. 9 e 27 delle NTA (si riportano solo i commi attinenti al progetto)</p>
<p>Per definire gli interventi e le modalità realizzative, in ossequio alle NTA del PAI è stato redatto un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano, finalizzato a determinare le aree allagabili in regime di moto permanente e a verificare la compatibilità con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni.</p> <p>Secondo lo studio di compatibilità, la realizzazione degli interventi non inciderà in alcun modo sull'attuale regime idrologico ed idraulico dell'area attraversata e le opere previste sono in sicurezza idraulica anche in virtù delle modalità realizzative di seguito indicate.</p>	<p>Art. 9 _ Aree di attenzione Vengono definite aree di attenzione e individuate nella Tav.2 del PAI quelle porzioni del territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da opere di mitigazione, anche se non in dissesto, allo scopo di salvaguardarne l'integrità ed efficienza.</p> <p>Omissis</p> <p>• aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario;</p> <p>Art. 27 _ Disciplina delle aree di attenzione idraulica L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle disponibilità finanziarie, nell'ambito delle aree di attenzione di cui all'art. 9 lett. b), provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo d'inondazione ai sensi dell'art. 7;</p> <p>2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità nell'ambito delle aree di attenzione. Tali</p>
<p>Solo per brevi tratto di strada di accesso alle piazzole, si hanno interferenze con reticolo idrografico (strada per WTG06 e WTG14).</p> <p>Gli interventi saranno relativi a consolidamento e l'adeguamento di strade interpoderali esistenti e posa di tubazione in corrispondenza dei fossi attraversati da suddette strade al fine di consentire il transito su essi per il raggiungimento delle piazzole per le turbine , e al contempo garantire che la nuova strada non interferisca con il normale deflusso delle acque.</p> <p>L'intubamento necessario per superamento di fossi con nuova viabilità interesserà tratti del canale per una lunghezza non eccedente i 20 metri.</p> <p>In corrispondenza del reticolo minore (linee di impluvio e corsi d'acqua episodici) le opere saranno realizzate avendo cura di salvaguardare la vegetazione di sponda esistente e assicurando il naturale flusso idraulico dei fossi attraversati, con l'utilizzo di manufatti (Tubi ARMCO, Tombini o</p>	

<p>altro) opportunamente dimensionati in modo da consentire il normale deflusso delle acque in condizione di sicurezza idraulica.</p> <p>In generale, le strade saranno imbrecciate, permeabili e non asfaltate e sarà sempre assicurato, con cunette e fossi di guardia, il corretto deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso i recapiti naturali esistenti. Non saranno previste opere di scavo e rinterri significative in quanto verrà assecondata la morfologia dei luoghi e non saranno modificati gli argini dei corsi d'acqua e dei fossi.</p> <p>Per quanto riguarda i tratti di cavidotto interferenti con il reticolo idrografico principale, gli stessi sono previsti tutti interrati lungo viabilità esistente e di progetto e pertanto la loro realizzazione non comporta sradicamento di specie arboree e arbustive e alterazione del normale flusso idrico dei canali.</p> <p>I corsi d'acqua sono attraversati in alcuni casi utilizzando la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che non prevede alterazione della morfologia e né dell'aspetto esteriore dei luoghi. I punti di infissione della TOC sono previsti al di fuori delle aree allagabili determinate in regime di moto permanente.</p> <p>In altri casi, laddove gli esiti dello studio di compatibilità idraulica lo consentono, in corrispondenza dei tratti di attraversamento dei corsi d'acqua si provvederà allo staffaggio del cavidotto alle opere esistenti lungo strada o allo scavo in trincea (prevedendo ove necessario bauletto di protezione per altezze di scavo contenute).</p> <p>In tutti i casi le opere non comporteranno alterazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi.</p> <p>Le opere interferenti con i corsi d'acqua, sia in relazione agli esiti dello Studio di compatibilità effettuato e sia in virtù delle modalità realizzative, sono pertanto da ritenersi compatibili con gli</p>	<p><i>studi verranno presi in considerazione dall'Autorità solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal Piano e indicati nell'Allegato 8;</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all'art. 7, sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.</i></p>
--	---

<p>obiettivi e la disciplina di tutela del PAI.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione idraulica e ai relativi allegati (rel.4.0 ed allegati).</p>	
--	--

5.6 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Forestale Regionale (PFR)

Piano Forestale Regionale (PFR)	
<p>Tipologia di Pianificazione:</p> <p>Pianificazione settoriale con ricadute su diversi strumenti operativi e attuativi: Piani di gestione, misure di sostegno allo sviluppo rurale e agroforestale.</p> <p>La protezione diretta delle aree boscate, trova applicazione nel D.lgs 42/2004 (art. 142 comma 1 lettera g) e nel PTPR (Piano Territoriale Paesistico regionale) (art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. SIm - art. 38 Protezione delle aree boscate).</p>	<p>Atti normativi di riferimento:</p> <p>Piano adottato con D.G.R. n. 666 del 03/08/2008.</p> <p>Normativa Nazionale:</p> <p>Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”</p> <p>D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, ai sensi dell’articolo 7 della legge. 5 marzo 2001, n. 57”;</p> <p>D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>Normativa Regionale:</p> <p>D.G.R. n. 601 del 14/12/2012;</p> <p>L.R. 28/10/2002, n. 39 - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;</p> <p>regolamento di attuazione della LR 39/2002</p> <p>D.G.R. n.1101/2002 indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà;</p> <p>LR 22/06/1999, n. 9 “Legge sulla montagna”;</p> <p>LR 6/07/1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”;</p>
<p>Rapporto di coerenza Piano/Progetto</p>	<p>Obbiettivi della pianificazione</p>
<p>Le limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER (piano energetico Regionale) relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da FER, e riportati anche nel PTPR in relazione a particolari categorie di Beni Paesaggistici (art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 m. sIm, art. 38 Protezione delle aree boscate intervengono principalmente sui sugli impianti FER che producono notevole consumo di suolo e in particolare:</p>	<p>Il Piano propone una serie di obiettivi da attuarsi secondo i seguenti assi prioritari:</p> <p>ambientale – avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali e dei relativi ecosistemi, in una prospettiva multifunzionale, accrescendo l’efficacia e l’efficienza delle loro funzioni, nonché assicurandone la perpetuità;</p> <p>Sociale – avente la finalità di creare delle opportunità occupazionali per la popolazione locale anche</p>

<p>Impianti areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo);</p> <p>Le opere non interessano le Foreste Regionali di cui all'Art. 20 della LR 39/2002.</p> <p>In relazione al patrimonio forestale le uniche interferenze con aree boscate sono relative esclusivamente a 3 tratti di cavidotto MT (MT06, MT07 e MT13) e a un tratto del cavidotto interrato AT01.</p> <p>Le interferenze sono di natura prettamente cartografica in quanto gli elettrodotti sono tutti interrati lungo viabilità esistente che è lambita da aree boscate e pertanto la loro realizzazione non comporta eradicamento di specie arboree e arbustive.</p> <p>Anche rispetto alle aree assimilate, quali le fasce ripariali prossime ai corsi d'acqua, i cavidotti interrati lungo viabilità in corrispondenza delle aste del reticolo idrografico saranno realizzati in TOC o staffati alle opere d'arte di attraversamento esistenti, senza interferire in alcun modo con la vegetazione di golena.</p> <p>Per quanto il progetto proposto non intervenga direttamente in funzione dell'attuazione degli obiettivi richiamati dal PFR, certamente non interferisce negativamente con gli stessi e non li preclude sia pure indirettamente.</p>	<p>attraverso l'uso delle risorse negli ambienti forestali, all'interno di una prospettiva di sviluppo intertemporale, ovvero a favore delle generazioni presenti e future;</p> <p>Economico – avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, in modo duraturo, sulla base di modalità sostenibili d'uso delle risorse, nonché promuovendo azioni per favorire una maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale;</p> <p>Culturale – avente la finalità di accrescere le conoscenze relative alle risorse negli ambienti forestali, ai processi evolutivi ed involutivi, ed alle loro potenzialità nella prospettiva del loro uso multifunzionale: l'obiettivo è favorire l'affermazione di modelli gestionali sostenibili presso utenti, operatori, amministratori e collettività in generale, accrescendo la consapevolezza del valore globale del bosco, così da realizzare le condizioni per il loro uso duraturo, valorizzandone la valenza storica, culturale, le tradizioni, gli usi e consuetudini locali;</p> <p>Amministrativo, normativo, istituzionale – avente la finalità di creare le condizioni che consentono di soddisfare le molteplici esigenze connesse con l'uso delle risorse degli ambienti forestali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutti gli aerogeneratori, piazzole e viabilità di accesso e le aree temporanee legate alla logistica di cantiere, ricadono in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata, disciplinata dall'Art. 21 delle NTA; ➤ All'interno delle sottozone E3 sono comprese anche le aree oggetto di Vincolo Idrogeologico (art. 26 lettera e)), in cui ricadono gli aerogeneratori WTG A01, A02, A9, A10, A11, A12 e relativi viabilità di accesso, piazzole e tratti di cavidotto MT interrati corrispondenti; ➤ Il cavidotto MT interrato lungo viabilità esistente ricade in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata; ➤ I tratti di cavidotto MT, interrati lungo viabilità esistente, e in particolare parte dei tratti MT02, MT03, MT04, MT07, MT13, nonché gli interi tratti MT01, MT09, MT10, MT11, MT12 e MT13, attraversano aree interessate da vincolo idrogeologico comprese nelle sottozone E3 e disciplinate dall'Art. 26 lettera e); ➤ Il cavidotto AT, interrato lungo viabilità esistente, ricade in parte in Sottozona E3 _ Agricola Vincolata disciplinata dall'Art. 21 delle NTA, e in parte in Sottozona E2 _ Agricola Speciale disciplinata dall'Art. 20 delle NTA, ➤ Il Cavidotto AT interrato lungo viabilità esistente, ricade in parte in area oggetto a vincolo idrogeologico (art. 26 lettera e) ricomprese nelle sottozone E3 . ➤ Un breve tratto di viabilità esistente di accesso alla WTG 04, attraversa un'area boscata (non confermata dal PTPR) disciplinata dall'Art. 22 _ Sottozona E4 _ Zone Boscate; ➤ brevissimi tratti di viabilità di accesso alle WTG A06 e WTG A14, e tratti di cavidotto MT a AT, interrati lungo viabilità esistente, ricadono in fascia di rispetto o attraversano corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto (vincoli di rispetto disciplinati dall'Art. 26 lettera a) Vincolo Paesaggistico. 	<p><i>silvo-pastorale e ad attività comunque connesse con l'agricoltura.</i></p> <p>...</p> <p><i>Nell'ambito di detta zona sono tassativamente escluse tutte quelle attività che non si armonizzano con quelle agricole, quali ad esempio lavorazioni di tipo insalubre, costruzioni di strade o modifiche sostanziali di quelle esistenti ad eccezione di strade vicinali e consortili, interpoderali o di quelle espressamente previste nella zonizzazione generale, impianti di demolizione auto o di rottamazione e relativi depositi.. E' fatta eccezione per la sola viabilità a fondo cieco, al servizio di edifici. E' fatto assoluto divieto di manomettere alberi o nuclei alberati, ancorché non connessi all'attività agricola e alle utilizzazioni legnose, che presentino caratteristiche di pregio ambientale. E' consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alla rete degli acquedotti, degli elettrodotti, delle fognature, delle linee telefoniche e simili, per i quali comunque valgono i vincoli di rispetto di cui all'articolo specifico.</i></p> <p>...</p> <p><i>Nel caso in cui parte delle zone fosse soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/1939 e L. 431/85, vale la disciplina dettata dal Piano Territoriale Paesistico- Ambito n.1- Litorale Nord - adottato con D. G.R.L. n.2268 del 28/4/1987.</i></p> <p>art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macroarea dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p> <p><i>Comma 1)</i></p> <p><i>Individuazione perimetro: dal confine del comune di Capodimonte, strada vicinale di Castellaccio, tratto strada Provinciale Martana (SP12), strada vicinale delle Mandrie, tratto strada Provinciale Piansanese (SP8), tratto strada vicinale di Pantana, perimetro Bosco Riserva, fosso Arroncino di Pian di Vico, tratto strada consorziale Pian di Vico, punto di intersezione tra la particella 1e la particella 76 con la strada consortile Pian di Vico e si congiunge linearmente con</i></p>
---	--	--	--

5.7 Schede di Sintesi delle rapporto di conformità del progetto con le norme regolamentari del Piano Regolatore di Tuscania (PTPR)

Piano Regolatore Generale del comune di Tuscania	
Interferenze delle opere in progetto, compatibilità con le norme specifiche e misure di mitigazione previste.	Norme regolamentari: NTA del PRG vigente e Variante di cui alla DCC 52 del 22/12/2018 (Artt. 18, 18 bis, 20, 21, 22, 26) (si riportano solo i commi attinenti al progetto)
In via generale l'intero impianto ricade in Zona Agricola, disciplinata in via generale dall'art. 18 _ Zona Agricola e Norme Generali; In particolare:	Art. 18 _ Zona Agricola e Norme Generali <i>La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola, zootecnica,</i>

<p>In relazione alla Variante, tutto l'impianto che insiste in territorio di Toscana ricade all'interno del perimetro di ammissibilità per l'installazione di impianti da FER, individuato nella DCC 52/2018, e sottostà alle disposizioni del citato Art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macroarea dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p> <p>In relazione alla compatibilità del progetto con gli articoli delle NTA e le misure di mitigazione adottate, si considera quanto segue.</p> <p>In ragione della data di approvazione, gli articoli relativi alle Zone Agricole in generale e alle Sottozone E2 e E3 ed E4 fanno riferimento ancora alle leggi previgenti all'entrata in vigore del D.lgs 42/2004 e al PTP ambito n. 2, che allo stato attuale è stato reinserito nel PTPR, unico Piano a valenza paesaggistica.</p> <p>Gli articoli relativi alle Zone Agricole in generale e alle Sottozone E2 e E3 fissano principalmente alcuni limiti all'edificazione, confermando gli indici generalmente applicati in area agricola ovvero 0,03 mc/mq, nonché limiti di altezza degli edifici.</p> <p>Valgono tutte le considerazioni fatte a commento delle norme del PTPR relative al Paesaggio Agrario nelle sue varie declinazioni, in cui l'impianto ricade. Gli aerogeneratori e relative viabilità e piazzole di montaggio che ricadono in aree agricole sono ubicati in terreni pianeggianti o poco acclivi, coltivati a seminativo o incolti.</p> <p>Durante la costruzione le opere non producono alterazioni morfologiche significative e in fase di esercizio l'occupazione di suolo è assolutamente contenuta e relativa a brevi tratti di viabilità di accesso alle piazzole necessarie per le manutenzioni; la scelta di progetto di ripristinare gran parte delle aree necessarie alla fase di cantiere, consente senza preclusioni la regolare</p>	<p><i>il punto di intersezione tra la particella 3 e la particella 4 con la strada consortile Poggio della Ginestra, tratto strada consortile Poggio della Ginestra, strada Provinciale Dogana (SP4), confine comune di Montalto di Castro, confine comune di Canino, confine comune Tessennano, confine comune di Arlena di Castro, confine comune di Piansano, confine comune di Capodimonte.</i></p> <p><i>Comma 2)</i> <i>All'interno dell'area di cui al comma 1 possono essere realizzati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con esclusione degli impianti a biomasse, geotermici e fossili e quelli a biogas o compostaggio;</i></p> <p><i>Comma 3)</i> <i>Gli impianti di cui al comma 2 e le relative pertinenze non dovranno essere visibili ortogonalmente dalle strade SP4 Dogana, SP12 Martana, SP8 Piansanese;</i></p> <p><i>Comma 4)</i> <i>Si confermano tutte le prescrizioni del Vigente PRG per tutte le altre sottozone.</i></p> <p><i>Si autorizzano impianti a fonte di energia rinnovabile per autoconsumo aziendale da realizzare sulle strutture esistenti.</i></p> <p><i>Ulteriori modifiche autorizzative dovranno essere sottoposte ad approvazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA).</i></p> <p>Art. 20 _ Sottozona E2 _ Agricola Speciale L'articolo fissa solo alcuni limiti all'edificazione, confermando gli indici generalmente applicati in area agricola ovvero 0,03 mc/mq, nonché limiti di altezza degli edifici.</p> <p>Art. 21 _ Sottozona E3 _ Agricola Vincolata <i>Comprende le Aree che per particolare carattere o naturalistico-paesaggistico e di singolarità orografiche necessitano di una più rigorosa disciplina di tutela finalizzata alla maggior salvaguardia del paesaggio agrario sulla base di forti limitazioni alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento che possa alterarne l'attuale assetto morfologico.</i></p> <p>Art. 22 _ Sottozona E4 _ Zone Boscate</p>	<p>conduzione agricola dei fondi interessati dalle opere.</p> <p>Le opere relative alle connessioni elettriche avvengono in interrato e sempre lungo viabilità esistente;</p> <p>Le opere di connessione alla SE TERNA occupano aree poco significative in termini di superficie.</p> <p>Le interferenze con il contesto agricolo sono pertanto indirette a legate agli aspetti percettivi.</p> <p>A tal riguardo, si sottolinea come nei tratti di apertura visuale in cui gli aerogeneratori risultano visibili, la grande interdistanza reciproca e la regolarità del layout da un lato scongiurano l'effetto di affastellamento visivo (il cosiddetto "effetto selva") e dall'altro fanno sì che non venga preclusa o alterata la netta percezione degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e insediativi) che caratterizzano il contesto agricolo.</p> <p>Le torri saranno verniciate con materiali antiriflesso di colore grigio chiaro o bianco avorio, scelta che consente di rendere meno visibili gli aerogeneratori a media distanza, e che risulta particolarmente efficace quando le torri e le pale si stagliano sullo sfondo del cielo.</p> <p>A supporto della coerenza localizzativa delle opere rispetto alle tipizzazioni di PRG e alla zonizzazione settoriale specifica per le FER introdotta dalla variante del 2018, soccorre la normativa di carattere generale derivante direttamente da fonti di rango primario.</p> <p>In generale per l'attuazione delle strategie sopra richiamate, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge 10 del 09/01/1991, del D.lgs 387/2003) e del DM del settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.</p> <p>La Legge 10 all'art.1 comma 4, così recita "... L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate</p>	<p><i>Tali zone comprendono i territori ricoperti da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti. In dette aree, pertanto, sono compresi i boschi radi ed i boschi a normale densità, ma contenenti langhe e radure, rappresentati da essenze governate ad alto fusto, a ceduo ed a ceduo composto.</i></p> <p><i>Per gli effetti della L 431/115 - art. 1 - lett.g), tali zone sono sottoposte u vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 ed assoggettate alla disciplina che la normativa del P.T.P. Ambito n.2 - Litorale nord - adottato dalla G.R.L. con delibera n. 2268 del 28 aprile 1987, prescrive per queste zone.</i></p> <p>Art 26 _ Aree sottoposte a vincolo di rispetto <i>Lettera a) Vincolo Paesaggistico</i> <i>Qualsiasi intervento riguardante le aree soggette a tale vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 e 8 agosto 1985, n.431, è subordinato al rispetto delle previsioni e della normativa contenute ne! P.T.P. Ambito n.2 - Litorale nord- adottato dalla G.R.L. con delibera n. 2268 del 28 aprile 1987.</i></p> <p><i>Lettera e) Vincolo Idrogeologico</i> <i>Fino a quando la Regione non provvederà, ai sensi dell' art. 69 del D.P.R. n. 616/77, ad una nuova perimetrazione e normativa delle aree interessate dal presente vincolo, in esse si applicano le prescrizioni di cui al R.D.L. n. 3267/1923.</i></p> <p><i>Pertanto, ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale, ogni forma di costruzione e di trasformazione del suolo, ove consentita dalla normativa del piano, dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dei Settori regionali competenti Sulla base della L. 64/74.</i></p>
---	---	--	--

alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".

L'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, così recita:

"... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Il medesimo articolo 12 al comma 7. dispone che:

«Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)13, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

(...Omissis...)».

Infine, il DM 10 settembre 2010, al punto 15.3. del Paragrafo 15., Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che:

«Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. (...Omissis...)».